

SMITHS DETECTION ITALIA SRL
MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
EX DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231

Adottato con decisione del Consiglio di Amministrazione del 7 luglio 2020
e da ultimo aggiornato con decisione del 13 ottobre 2025

Sommario

DEFINIZIONI	6
PREMESSA.....	8
STRUTTURA DEL MODELLO	8
1. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001	12
1.1 Caratteristiche fondamentali ed ambito di applicazione	12
1.2 Il Modello organizzativo come forma di esonero dalla responsabilità	23
1.3 L'apparato sanzionatorio	26
1.4 Le Linee Guida di Confindustria.....	27
2. PROCESSO DI REDAZIONE E IMPLEMENTAZIONE DEL MODELLO.....	29
2.1 La scelta della Società.....	29
2.2 Approccio metodologico adottato.....	29
3. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	32
3.1 Finalità del Modello.....	32
3.2 Natura del Modello e rapporti con il Codice deontologico aziendale	33
3.3 Destinatari del Modello	33
3.4 Adozione, modifiche e integrazioni del Modello	34
4. LE COMPONENTI DEL SISTEMA DI CONTROLLO PREVENTIVO	35
4.1 Sistema organizzativo.....	35
4.2 Sistema autorizzativo.....	35
4.3 Processo decisionale.....	36
4.4 Controllo di gestione e flussi finanziari.....	36
4.5 Programma di informazione e formazione	37
4.6 Sistemi informativi ed applicativi informatici	37
4.7 Archiviazione della documentazione.....	37
5. ORGANISMO DI VIGILANZA.....	39
5.1 Identificazione Requisiti dell'OdV.....	39
5.2 Identificazione dell'OdV	39
5.3 Modalità di nomina dell'OdV e durata in carica	40
5.4 Cause di ineleggibilità, revoca, decadenza, sospensione, rinuncia e dimissioni dell'OdV ..	41
5.5 Funzioni dell'OdV	42
5.6 Obblighi di informazione verso l'Organismo di Vigilanza.....	44

5.7	Reporting dell'OdV	47
5.8	Conservazione delle informazioni	47
6.	DIFFUSIONE DEL MODELLO	49
6.1	Comunicazione iniziale	49
6.2	Formazione del personale	49
7.	WHISTLEBLOWING	51
8.	SISTEMA DISCIPLINARE	53
8.1	Violazioni del Modello	54
8.2	Misure nei confronti dei dipendenti	55
8.3	Violazioni del Modello da parte dei dirigenti e relative misure	58
8.4	Misure nei confronti dei membri dell'Organo Dirigente, del Collegio Sindacale e dei membri dell'OdV	59
8.5	Misure nei confronti dei Consulenti, Fornitori, Appaltatori e Collaboratori coinvolti nei Processi Sensibili	60
8.6	Misure nei casi di violazione delle prescrizioni a tutela del segnalante (<i>whistleblowing</i>)	60
	PARTE SPECIALE "A" - I REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	63
A.1	Le fattispecie di reato nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24, 25 e 25- <i>decies</i> del Decreto)	63
A.2	Processi Sensibili	66
A.3	Principi generali di condotta e comportamento e di assetto del sistema di organizzazione, gestione e controllo	70
A.4	Principi specifici e componenti del sistema di organizzazione, gestione e controllo	73
A.5	Sistema di <i>policy</i> e procedure applicabili negli specifici Processi Sensibili	85
	PARTE SPECIALE "B" - REATI SOCIETARI	86
B.1	Le fattispecie di reato societario (art. 25- <i>ter</i> del Decreto)	86
B.2	Processi Sensibili	88
B.3	Principi generali di condotta e comportamento e di assetto del sistema di organizzazione, gestione e controllo	91
B.3.1	Principi generali di condotta e comportamento per la prevenzione del reato di corruzione tra privati ed istigazione alla corruzione	94
B.4	Principi specifici e componenti del sistema di organizzazione, gestione e controllo	97
	PARTE SPECIALE "C" – DELITTI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA, REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO ED IMPIEGO DI DENARO, BENI ED UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHE' AUTORICICLAGGIO, DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI E TRASFERIMENTO FRAUDOLENTO DI VALORI E REATI TRIBUTARI.....	101

C.1 Le fattispecie di delitti di criminalità organizzata, reati di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni ed utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio, delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolenti di valori e dei reati tributari	101
C.2 Processi sensibili	105
C.3 Principi generali di condotta e comportamento e di assetto del sistema di organizzazione, gestione e controllo	107
C.4 Principi specifici e componenti del sistema di organizzazione, gestione e controllo	108
C.5 Sistema di <i>policy</i> e procedure applicabili negli specifici Processi Sensibili	118
PARTE SPECIALE “D” – DELITTI CONTRO L’INDUSTRIA E IL COMMERCIO	119
D.1 Le fattispecie di delitti contro l’industria e il commercio	119
D.2 Processi sensibili	119
D.3 Principi generali di condotta e comportamento e di assetto del sistema di organizzazione, gestione e controllo	120
D.4 Principi specifici e componenti del sistema di organizzazione, gestione e controllo	120
D.5 Sistema di <i>policy</i> e procedure applicabili negli specifici Processi Sensibili	121
PARTE SPECIALE “E” – DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE E DI IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE.....	122
E.1 Le fattispecie di delitti contro la personalità individuale e di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	122
E.2 Processi sensibili	123
E.3 Principi generali di condotta e comportamento e di assetto del sistema di organizzazione, gestione e controllo	124
E.4 Sistema di <i>policy</i> e procedure applicabili negli specifici Processi Sensibili.....	125
PARTE SPECIALE “F” - REATI IN TEMA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO	126
F.1 Le fattispecie di reati in tema di salute e sicurezza sul lavoro	126
F.2 Processo di gestione dei rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro	127
F.3 Principi generali di condotta e comportamento e di assetto del sistema di organizzazione, gestione e controllo	128
F.4 Principi specifici e componenti del sistema di organizzazione, gestione e controllo	129
PARTE SPECIALE “G” - REATI AMBIENTALI	135
G.1 Le fattispecie di reati ambientali (art. 25- <i>undecies</i> del Decreto).....	135
G.2 Processi sensibili	140
G.3 Principi generali di condotta e comportamento e di assetto del sistema di organizzazione, gestione e controllo	141
G.4 Principi specifici e componenti del sistema di organizzazione, gestione e controllo	141

PARTE SPECIALE “H” – DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI.....	143
H.1 Le fattispecie di delitti informatici (art. 24- <i>bis</i> del Decreto)	143
H.2 Principi generali di condotta e comportamento e di assetto del sistema di organizzazione, gestione e controllo	144
PARTE SPECIALE “I” – REATI DI CONTRABBANDO.....	147
I.1 Le fattispecie dei reati di contrabbando (art. 25- <i>sexiesdecies</i> del Decreto)	147
I.2 Principi generali di condotta e comportamento e di assetto del sistema di organizzazione, gestione e controllo	150
ALLEGATI.....	153

DEFINIZIONI

“Appaltatori”	convenzionalmente si intendono tutti gli appaltatori di opere o di servizi ai sensi del Codice civile, nonché i subappaltatori, i somministranti, i lavoratori autonomi che abbiano stipulato un contratto d’opera con la Società e di cui questa si avvale nei Processi Sensibili.
“CCNL”	Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro.
“Consulenti”	soggetti non dipendenti della Società che agiscono in nome e/o per conto di Smiths Detection Italia S.r.l. sulla base di un mandato o di un altro rapporto di collaborazione.
“Decreto”	il Decreto Legislativo n. 231 dell’8 giugno 2001.
“Delega”	l’atto interno di attribuzione di funzioni e compiti nell’ambito dell’organizzazione aziendale.
“Destinatari”	tutti i soggetti cui è rivolto il Modello e, in particolare: gli organi societari ed i loro componenti, i dipendenti, i Fornitori, gli Appaltatori, i Consulenti, i Collaboratori (ivi inclusi i lavoratori a progetto e i lavoratori somministrati), coinvolti nei Processi Sensibili, le altre Società del Gruppo e i loro dipendenti, ove coinvolti nei Processi Sensibili nonché i membri dell’Organismo di Vigilanza, in quanto non appartenenti alle categorie menzionate in precedenza.
“DoA”	si intende “ <i>Delegation of Authority</i> ”, ossia il documento con cui viene stabilito il sistema organizzativo della Società e tramite cui vengono attribuite internamente deleghe di funzioni e disposizioni organizzative.
“Fase/i Rilevante/i”	la/le fase/i di attività realizzate nell’ambito del Processo Sensibile in cui astrattamente si potrebbero manifestare le opportunità di configurazione di uno o più reati previsti dal Decreto, così come individuate nella Parte Speciale del Modello.
“Fornitori”	i fornitori di beni (merci e materiali per la produzione) e servizi (escluse le consulenze), di cui la Società si avvale nell’ambito dei Processi Sensibili.
“Gruppo”	si intende il Gruppo di società facente capo a Smiths Group plc.
“Modello”	il modello di organizzazione, gestione e controllo previsto dal Decreto.

“OdV”	l’Organismo di Vigilanza previsto dal Decreto e nominato dalla Società.
“Operazione Sensibile”	insieme di attività di particolare rilevanza svolte da Smiths Detection Italia S.r.l. nei Processi Sensibili.
“Organo Dirigente”	Consiglio d’Amministrazione di Smiths Detection Italia S.r.l.
“Processo/i Sensibile/i”	l’insieme di attività ed operazioni aziendali organizzate al fine di perseguire un determinato scopo o gestire un determinato ambito aziendale di Smiths Detection Italia S.r.l., in aree potenzialmente a rischio di commissione di uno o più reati previsti dal Decreto, così come elencate nella Parte Speciale del Modello, indicate anche genericamente e complessivamente come area/e a rischio.
“Process Owner”	il soggetto che per posizione organizzativa ricoperta o per le attività svolte è maggiormente coinvolto nel Processo Sensibile di riferimento o ne ha maggiore visibilità ai fini del Modello 231.
“Procura”	il negozio giuridico unilaterale con cui la società attribuisce dei poteri di rappresentanza nei confronti dei terzi.
“Reati”	le fattispecie di reato considerate dal Decreto.
“Società” o “Smiths” o “Smiths Italia s.r.l.”	Smiths Detection Italia S.r.l. con socio unico, con sede legale in Muggiò (MB), Via Giotto 3, CAP 20835, C.F. e numero di iscrizione Registro delle Imprese 04294350964

PREMESSA

Smiths Detection è una delle cinque Divisioni operative di Smiths Group plc, una società di tecnologia globale quotata alla borsa di Londra. Leader mondiale nell'applicazione pratica delle tecnologie avanzate, Smiths Detection offre prodotti e servizi per intercettare minacce alla sicurezza e traffici di contrabbando, attrezzature mediche, energia, componenti ingegneristici e per comunicazioni nel mercato mondiale.

Smiths Detection Italia S.r.l. opera sul territorio italiano svolgendo attività commerciale (promozione e vendita) dei prodotti della Divisione Smiths Detection, oltre che prestare servizi di assistenza tecnica presso i propri clienti. Smiths Detection Italia S.r.l. è sottoposta alla direzione e coordinamento di Smiths Group plc, avente sede legale in Inghilterra.

Il Consiglio di Amministrazione di Smiths Detection Italia s.r.l. con socio unico (di seguito anche la "Società" o "Smiths"), con decisione del 7 luglio 2020, ha approvato il "Modello di organizzazione, gestione e controllo" ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231, recante la "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300".

Contestualmente all'adozione del Modello, il Consiglio di Amministrazione ha nominato uno specifico organismo, denominato Organismo di Vigilanza, al quale ha conferito i compiti di vigilanza e controllo previsti dal Decreto medesimo.

Al fine di tenere il Modello costantemente aggiornato, conformemente a quanto previsto dal Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, il Consiglio di Amministrazione della Società ha approvato, con decisione del 13 ottobre 2025, l'ultimo aggiornamento del Modello recante le modifiche e integrazioni apportate in base alle novelle normative recentemente intervenute.

STRUTTURA DEL MODELLO

Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di Smiths s.r.l. è costituito da una "Parte Generale", da tante "Parti Speciali" quante sono le famiglie di reato analizzate nello specifico (come meglio specificato *infra*) e da una serie di Allegati di volta in volta richiamati nel testo del Modello e da considerarsi parte integrante del Modello stesso.

Nella Parte Generale, dopo un richiamo ai principi del Decreto (Capitolo 1), viene in primo luogo rappresentata la metodologia utilizzata per sviluppare il Modello (Capitolo 2); in un secondo momento, vengono illustrate le finalità e la natura del Modello, identificati i destinatari e descritte le modalità di intervento e modifica del Modello (Capitolo 3); successivamente, vengono descritte le componenti del sistema di controllo preventivo (Capitolo 4), le caratteristiche e il funzionamento dell'OdV (Capitolo 5), le modalità di diffusione del Modello (Capitolo 6) e, per concludere, il sistema disciplinare legato ad eventuali infrazioni dei principi sanciti dal Modello (Capitolo 7).

Le "Parti Speciali" sono state predisposte con riferimento alle specifiche categorie di reato a cui Smiths viene ritenuta potenzialmente esposta sulla base delle risultanze delle attività di *Control & Risk Self Assessment* condotte. I reati configurabili, sulla base delle valutazioni effettuate, sono stati suddivisi nelle seguenti categorie:

- Reati contro la Pubblica Amministrazione (art. 24,25 e 25-*decies* D. Lgs. 231/2001);
- Delitti di criminalità organizzata (art. 24-*ter* D. Lgs. 231/2001);
- Reati societari, ivi compreso il reato di corruzione tra privati nei casi previsti dall'art. 2635, c. 3. c.c. (art. 25-*ter* D. Lgs. 231/2001);
- Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-*bis.1* D. Lgs. 231/2001);
- Delitti contro la personalità individuale (art. 25-*quinqües* D. Lgs. 231/2001);
- Reati di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni ed utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio, delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori e reati tributari (artt. 25-*octies*, 25-*octies.1* e 25-*quinqüesdecies* D. Lgs. 231/2001);
- Reati in tema di salute e sicurezza sul luogo di lavoro (art. 25-*septies* D. Lgs. 231/2001);
- Reati ambientali (art. 25-*undecies* D. Lgs. 231/2001);
- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-*duodecies* D. Lgs. 231/2001).
- Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-*bis* D. Lgs. 231/2001);
- Reati di contrabbando (art. 25-*sexdecies* D. Lgs. 231/2001).

Le Parti Speciali conseguentemente sviluppate sono dunque le seguenti:

- Parte Speciale A: “Reati contro la Pubblica Amministrazione”;
- Parte Speciale B: “Reati Societari”;
- Parte Speciale C: “Delitti di criminalità organizzata, reati di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni ed utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio, delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori e reati tributari”;
- Parte Speciale D: “Delitti contro l'industria e il commercio”;
- Parte Speciale E: “Delitti contro la personalità individuale di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare”;
- Parte Speciale F: “Reati in tema di salute e sicurezza sul luogo di lavoro”;
- Parte Speciale G: “Reati ambientali”;
- Parte Speciale H: “Delitti informatici e trattamento illecito di dati”;
- Parte Speciale I: “Reati di contrabbando”.

Parte integrante del Modello sono considerati gli Allegati di volta in volta richiamati nel testo del documento stesso.

Ciascuna Parte Speciale è dunque dedicata alla trattazione di una categoria di reato contemplata nelle attività di *Control & Risk Self Assessment* condotte (come descritto nel Capitolo 2) ed è articolata nelle seguenti sezioni:

- illustrazione delle **fattispecie di reato** ascrivibili alla famiglia dei reati oggetto della Parte Speciale;
- identificazione dei processi ed attività aziendali di *Smiths* a rischio di potenziale commissione dei suddetti reati e derivanti dalle attività di *risk assessment* condotte (c.d. **Processi Sensibili**);
- delineazione dei **principi di comportamento e regole di condotta** applicabili nella realizzazione delle attività entro i *Processi Sensibili*, ad integrazione del sistema etico e delle regole di comportamento delineato al Capitolo 4 della Parte Generale del presente Modello;

- con riferimento alle aree a rischio/Processi Sensibili viene fornita una descrizione delle attività ivi svolte, alcune esemplificazioni di perfezionamento dei *reati*, nonché la previsione di **principi specifici di comportamento e di controllo**, coerentemente con i principi ispiratori definiti all'interno del Capitolo 4 della Parte Generale, ed al fine di rappresentare aspetti peculiari delle componenti del sistema di controllo interno rilevanti ai fini della disciplina del Processo.

Ciascuna Parte Speciale ha quindi lo scopo di:

- fornire ai Destinatari una rappresentazione del sistema di organizzazione, gestione e controllo della Società nonché un'esemplificazione circa le modalità di commissione dei reati nell'ambito di ciascun Processo Sensibile;
- indicare ai Destinatari i principi di comportamento, le regole di condotta generali e le prescrizioni specifiche a cui devono attenersi nello svolgimento delle proprie attività.

PARTE GENERALE

1. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001

1.1 Caratteristiche fondamentali ed ambito di applicazione

Con l'entrata in vigore del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è stata introdotta nel nostro ordinamento una responsabilità in sede penale (formalmente qualificata come responsabilità "amministrativa") degli enti.

Il Legislatore italiano si è in questo modo conformato ad una serie di provvedimenti comunitari ed internazionali che richiedevano una maggiore responsabilità degli enti che fossero coinvolti nella commissione di alcuni tipi di illeciti aventi rilevanza penale.

La normativa in questione prevede una responsabilità degli enti che si aggiunge a quella delle persone fisiche che hanno materialmente realizzato l'illecito e che sorge qualora determinati reati siano commessi nell'interesse o a vantaggio dell'ente, in Italia o all'estero, da parte di:

- persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della società, o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da parte di persone che esercitano anche di fatto la gestione e il controllo (i c.d. soggetti apicali);
- persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei predetti soggetti apicali (i c.d. soggetti sottoposti).

I destinatari della normativa sono ai sensi del Decreto: gli enti forniti di personalità giuridica e le società e associazioni anche prive di personalità giuridica. Sono espressamente sottratti all'ambito di validità del Decreto: lo Stato, gli enti pubblici territoriali, gli altri enti pubblici non economici, nonché gli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale.

Il Decreto si applica in relazione sia a reati commessi in Italia sia a quelli commessi all'estero, purché l'ente abbia nel territorio dello Stato italiano la sede principale e nei confronti dello stesso non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il reato.

Per quel che concerne i reati per la commissione dei quali è prevista una responsabilità degli enti, il Decreto prende in considerazione reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, i reati societari, ivi compreso il reato di corruzione tra privati, i reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, i delitti commessi con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, i reati contro la personalità individuale, i reati di insider trading (abuso di informazioni privilegiate) e di *market manipulation* (manipolazione del mercato), i reati transnazionali disciplinati dalla Legge 16 marzo 2006, n. 146, il reato di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili, i delitti di omicidio colposo e lesioni personali colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, i delitti di riciclaggio, ricettazione ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio, i delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti, i reati informatici, i reati di criminalità organizzata, i reati di falso in materia di marchi, brevetti e segni distintivi, i reati contro l'industria e il commercio, i reati in violazione del diritto d'autore, i reati di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria, i reati ambientali, il reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, razzismo e xenofobia, reati di frode in competizioni sportive ed esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo

di apparecchi vietati, nonché, il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, il delitto di dichiarazione infedele, il delitto di omessa dichiarazione, il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili, il delitto di indebita compensazione, il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (i c.d. reati tributari) e, da ultimo, alcune fattispecie in materia di contrabbando.

Più in particolare, il Decreto si riferisce esclusivamente ad una serie di reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, e precisamente ai reati di:

- indebita percezione di erogazioni pubbliche;
- malversazione di erogazioni pubbliche;
- truffa aggravata in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione Europea;
- truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche;
- frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico;
- corruzione in atti giudiziari;
- corruzione per l'esercizio della funzione;
- corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio;
- corruzione di persona incaricata di pubblico servizio;
- peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti Internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri;
- istigazione alla corruzione;
- concussione;
- induzione indebita a dare o promettere utilità;
- peculato;
- peculato mediante profitto dell'errore altrui;
- frode nelle pubbliche forniture;
- frode ai danni del Fondo Europeo Agricolo di Garanzia e del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo;

A tal proposito, si specifica che per Incaricato di Pubblico Servizio si intende, ai sensi dell'art. 358 c.p., colui che "a qualunque titolo presta un pubblico servizio", definito, quest'ultimo, come un'attività disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi, ma caratterizzata dalla mancanza di poteri autoritativi e certificativi.

Per Pubblico Ufficiale, invece, si intende, ai sensi dell'art. 357 c.p., colui che "esercita una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa". È pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della Pubblica Amministrazione, o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi.

Successivamente, l'art. 6 della Legge 23 novembre 2001 n. 409, recante "Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'Euro", ha inserito nell'ambito del Decreto l'art. 25-bis, che mira a punire i reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito; in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, ed in particolare i reati di:

- falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate;
- alterazione di monete;
- spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate;
- spendita di monete falsificate ricevute in buona fede;
- contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo;
- falsificazione dei valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati;
- uso di valori di bollo contraffatti o alterati;
- fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, valori di bollo o carta filigranata.

Successivamente, l'art. 3 del Decreto Legislativo 11 aprile 2002 n. 61, in vigore dal 16 aprile 2002, nell'ambito della riforma del diritto societario ha introdotto il nuovo art. 25-*ter* del Decreto, poi modificato dalla Legge 28 dicembre 2005, n. 262, estendendo il regime di responsabilità amministrativa degli enti anche ai c.d. reati societari; più precisamente la responsabilità è stata estesa ai reati di:

- false comunicazioni sociali;
- false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori;
- impedito controllo;
- indebita restituzione dei conferimenti;
- illegale ripartizione degli utili e delle riserve;
- illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante;
- operazioni in pregiudizio dei creditori;
- formazione fittizia del capitale;
- indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori;
- illecita influenza sull'assemblea;
- aggio;
- corruzione tra privati (nei casi previsti dall'art. 2635, c. 3, c.c.);
- ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza;
- omessa comunicazione del conflitto di interessi (introdotto dalla Legge n. 262/2005).;
- false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (introdotto dal D. Lgs. n. 19/2023).

L'art. 25-*quater*, inserito nel *corpus* originario del Decreto dall'art. 3 della Legge 14 gennaio 2003, n. 7 (Ratifica della Convenzione internazionale contro il finanziamento del terrorismo), ha esteso la responsabilità amministrativa degli enti ai delitti con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico previsti dal Codice penale e dalle leggi speciali e ai delitti violanti le prescrizioni contenute nella Convenzione precedentemente menzionata. Vengono elencati a titolo esemplificativo, ancorché non esaustivo:

- promozione, costituzione, organizzazione o direzione di associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270-*bis* c.p.);
- assistenza agli associati (art. 270-*ter* c.p.);
- attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.);
- atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-*bis* c.p.).

L'art. 25-*quater*. 1, inserito nel *corpus* originario del Decreto dall'art. 3 della Legge 9 gennaio 2006, n. 7 (Disposizioni concernenti la prevenzione ed il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile), ha esteso la responsabilità amministrativa degli enti al delitto di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili di cui all'art. 583-*bis* c.p.

L'art. 25-*quinquies*, inserito nel *corpus* originario del Decreto dall'art. 5 della Legge 228 dell'11 agosto 2003 e modificato dalla Legge 6 febbraio 2006, n. 38 (Misure contro la tratta di persone), ha ulteriormente esteso la responsabilità amministrativa degli enti ai delitti contro la personalità individuale, quali:

- riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù;
- tratta di persone;
- alienazione e acquisto di schiavi;
- prostituzione minorile;
- pornografia minorile;
- detenzione di materiale pornografico minorile;
- pornografia virtuale;
- iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile;
- acquisto e alienazione di schiavi;
- intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (introdotta con legge n. 199 del 29 ottobre 2016);
- adescamento di minorenni.

L'art. 25-*sexies*, inserito nel *corpus* originario del Decreto dall'articolo 9, comma 3 della Legge 18 aprile 2005 n. 62 (Recepimento della direttiva 2003/6/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, relativa all'abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato - abusi di mercato - e delle direttive della Commissione di attuazione 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE) ha ulteriormente esteso la responsabilità amministrativa degli enti ai delitti di abusi di mercato:

- abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate e raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate (art. 184 D. Lgs. 58/1998)
- manipolazione del mercato (art. 185 D. Lgs. 58/1998).

L'art. 10 della Legge 16 marzo 2006, n. 146 - non espressamente richiamata dal Decreto - come successivamente modificata, ha previsto la responsabilità amministrativa degli Enti in relazione ad una serie di reati a carattere "transnazionale" ai sensi dell'art. 3 della predetta Legge (associazione per delinquere, associazione di tipo mafioso, associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, associazione finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri, induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria, favoreggiamento personale, procurato ingresso illegale nel territorio dello Stato italiano o di altro Stato del quale la persona non sia cittadina e favoreggiamento della permanenza illegale).

Si considera reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:

- a) sia commesso in più di uno Stato;
- b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
- c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
- d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

Inoltre, la Legge 3 agosto 2007 n.123 ha introdotto nel Decreto l'art. 25-*septies*, successivamente riformulato dall'art. 300 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81; il suddetto art. 25-*septies* stabilisce un'ulteriore estensione della responsabilità amministrativa degli Enti in relazione ai delitti di:

- omicidio colposo commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla Legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- omicidio colposo e lesioni colpose gravi e gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

Il Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231, pubblicato nel supplemento ordinario n. 268 della Gazzetta Ufficiale n. 290 del 14 dicembre 2007, ha recepito la direttiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26.10.2005, concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (c.d. Terza direttiva Antiriciclaggio).

Tale decreto legislativo estende l'ambito di applicazione del D. Lgs. 231/2001, introducendovi l'art. 25-*octies* volto a sanzionare i delitti di:

- ricettazione (art. 648 c.p.);
- riciclaggio (art. 648-*bis* c.p.);
- impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-*ter* c.p.).

La Legge 18 marzo 2008, n. 48, ha introdotto nel corpus del D. Lgs. n. 231/2001 l'art. 24-*bis*, estendendo così la responsabilità degli enti anche ai reati informatici previsti dai seguenti articoli del Codice penale:

- 615-*ter* c.p., (accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico);
- 615-*quater* c.p. (detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici);
- 617-*quater* c.p. (intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche);
- 617-*quinquies* c.p. (detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche);
- 635-*bis* c.p. (danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici);
- 635-*ter* c.p. (Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici pubblici o di interesse pubblico);
- 635-*quater* c.p. (danneggiamento di sistemi informatici o telematici);
- 635-*quinquies* c.p. (danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblico interesse);
- 491-*bis* c.p. (documenti informatici);
- 640-*quinquies* c.p. (frode informatica del certificatore di firma elettronica);
- 1, comma 11, D.L. n. 105/2019 (violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica).

La Legge 15 luglio 2009, n. 94, tramite l'art. 2, ha introdotto l'art. 24-*ter* "reati di criminalità organizzata", volto ad estendere il regime della responsabilità degli enti anche ai seguenti reati:

- associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- associazione di tipo mafioso (art. 416-*bis* c.p.);
- delitti commessi avvalendosi delle condizioni del già menzionato art. 416-*bis* ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (art. 24-*ter*, primo comma, D. Lgs. 231/2001);
- scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-*ter* c.p.);
- sequestro di persona a scopo di rapina o estorsione (art. 630 c.p.);
- associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 309/90);
- delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine, nonché di più armi comuni da sparo (art. 407, primo comma, lettera a) n. 5 c.p.p.).

La Legge 23 luglio 2009, n. 99, tramite l'art. 15, ha introdotto nel *corpus* del D. Lgs. n. 231/2001, all'art. 25-*bis* i cosiddetti "reati di falso in materia di marchi, brevetti e segni distintivi", con l'estensione del regime di responsabilità degli enti ai seguenti reati:

- contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.);
- introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).

Il medesimo art. 15 della Legge n. 99/2009 ha introdotto, all'art. 25-*bis* 1 i cosiddetti "reati contro l'industria e il commercio" con l'estensione del regime di responsabilità degli enti ai seguenti reati:

- turbata libertà dell'industria e del commercio (art. 513 c.p.);
- illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-*bis* c.p.);
- frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.);
- frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
- vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
- fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriali (art. 517-*ter* c.p.);
- contraffazione di indicazione geografiche o denominazione di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-*quater* c.p.).

La Legge 23 luglio 2009, n. 99, ha introdotto l'art 25-*novies* "Delitti in materia di violazioni del diritto d'autore", volto ad estendere il regime della responsabilità degli enti anche ai seguenti reati:

- messa a disposizione del pubblico, attraverso immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta o parte di essa, senza averne diritto; usurpazione della paternità dell'opera, deformazione, mutilazione, modifica dell'opera stessa, qualora il reato sia commesso sopra un'opera altrui non destinata alla pubblicazione e qualora ne derivi offesa

all'onore o alla reputazione dell'autore (art. 171, L. n. 633/41, primo comma, lett. *a-bis* e terzo comma);

- abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; ai medesimi fini, importazione, distribuzione, vendita, detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale, concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati SIAE, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE, riproduzione, trasferimento, distribuzione, comunicazione, presentazione al pubblico del contenuto di una banca dati in violazione della legge sul diritto d'autore, ovvero estrazione o reimpiego dei contenuti di una banca dati in violazione della legge sul diritto d'autore, ovvero vendita, distribuzione, locazione di una banca dati (art.171-*bis* L.633/41);
- riproduzione ed altre azioni illecite (quali riproduzione, duplicazione, diffusione in pubblico, ecc.) di opera dell'ingegno o altre opere tipiche destinate al circuito televisivo o supporti analoghi (art. 171-*ter* L. n. 633/41);
- omessa comunicazione alla SIAE, da parte di produttori e importatori di supporti non soggetti al contrassegno SIAE, entro 30 giorni dalla data di immissione in commercio o importazione di tali supporti, dei dati necessari alla univoca identificazione degli stessi; falsa dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi legati al contrassegno SIAE (art. 171-*septies*, L. n. 633/41);
- fraudolenta produzione, importazione, messa in vendita, promozione, installazione, modificazione, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-*octies*, L. n. 633/41).

La Legge 3 agosto 2009, n. 116, in vigore dal 20 agosto 2009, ha esteso la responsabilità amministrativa degli enti anche al delitto di "Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria," previsto dall'art. 377-*bis* del Codice penale e richiamato dall'art. 25-*decies* del Decreto.

Il Decreto Legislativo 7 luglio 2011, n. 121, in vigore dal 16 agosto 2011, ha introdotto l'art. 25-*undecies* del Decreto estendendo la responsabilità amministrativa degli enti ai seguenti reati ambientali:

- uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-*bis* c.p.) e distruzione o deterioramento di *habitat* all'interno di un sito protetto (art. 733-*bis* c.p.);
- scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili, (art. 137, D.lgs. 152/2006), attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256, D.lgs. 152/2006) inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (art. 257, D.lgs. 152/2006); violazioni degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258, D.lgs. 152/2006); traffico illecito di rifiuti (art. 259, D.lgs. 152/2006); False indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso; omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI - area movimentazione nel trasporto di rifiuti (260-*bis*, D.lgs. 152/2006); sanzioni (art. 279, D.lgs. 152/2006);

- importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (L. n.150/1992, art. 1, art. 2, art. 3-bis e art. 6); inquinamento doloso provocato da navi (art. 8, D.lgs. 202/2007) e inquinamento colposo provocato da navi (art. 9, D.lgs. 202/2007).

Il Decreto Legislativo 16 luglio 2012, n. 109, in vigore dal 9 agosto 2012, ha introdotto l'art. 25-*duodecies* del Decreto estendendo la responsabilità amministrativa degli enti al reato di "Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare", previsto all'articolo 22, comma 12-*bis*, del D. Lgs. 286/1998. Successivamente, con Legge 17 ottobre 2017, n. 161, sono state altresì aggiunte all'art. 25-*duodecies* del Decreto le fattispecie di cui all'art. 12, commi 3, 3-*bis* e 3-*ter*, del testo unico di cui al Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (disposizioni contro le immigrazioni clandestine).

La Legge 6 novembre 2012, n. 190, ha inserito all'art. 25, tra i reati contro la Pubblica Amministrazione, il nuovo reato di induzione indebita a dare o promettere utilità, nonché all'art. 25-*ter*, tra i reati societari, il nuovo reato di corruzione tra privati, nei casi previsti dall'art. 2635 c.c., come già menzionati in precedenza.

La Legge 15 dicembre 2014, n. 186, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 292 del 17 Dicembre 2014 ed entrata in vigore in data 1° gennaio 2015, recante "Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. Disposizioni in materia di auto riciclaggio", ha introdotto nel Codice penale il nuovo art. 648-*ter*.1, volto a sanzionare il reato di autoriciclaggio.

La Legge 22 maggio 2015, n. 68, recante «*Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente*» ed entrata in vigore in data 29 maggio 2015, ha inserito un nuovo titolo («*Dei delitti contro l'ambiente*») nel Codice penale e modificato l'art. 25-*undecies* del D. Lgs. 231/2001, estendendo la responsabilità amministrativa degli enti ai seguenti nuovi reati:

- inquinamento ambientale (art. 452-*bis* c.p.);
- disastro ambientale (art. 425-*quater* c.p.);
- delitti colposi contro l'ambiente (452 – *quinquies* c.p.);
- circostanze aggravanti (art. 452 – *octies* c.p.);
- traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452 – *sexies* c.p.).

Infine, la Legge 27 Maggio 2015, n. 69, recante "Disposizioni in materia di delitti contro la Pubblica Amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio", a seguito della riscrittura dell'art. 2621 c.c. ("False comunicazioni sociali") e dell'introduzione delle nuove fattispecie di cui agli artt. 2622 c.c. "False comunicazioni sociali delle società quotate") e 2621-*bis* c.c. ("Fatti di lieve entità") ha modificato l'art. 25-*ter* D. Lgs. 231/2001, con previsione di sanzioni pecuniarie:

- da 200 a 400 quote per il reato di false comunicazioni sociali ex art. 2621 c.c.,
- da 100 a 200 quote per i "fatti di lieve entità" ex art. 2621-*bis* c.c.,
- da 400 a 600 quote per il reato di false comunicazioni sociali delle società quotate ex art. 2622 c.c.

Nel corso degli ultimi anni il legislatore è intervenuto ripetutamente e consistentemente in materia di D. Lgs. 231/2001, allargando il novero dei reati presupposto tramite

l'introduzione di nuove fattispecie di reato rilevanti ai fini della responsabilità "amministrativa" degli enti.

In tale direzione, il Decreto Legislativo 15 marzo 2017, n. 38 ha integrato l'elenco dei reati presupposto di cui all'art. 25-*ter*, D. Lgs. n. 231/2001 (i reati societari), introducendo da un lato il reato previsto dal nuovo art. 2635-*bis*, c.c. (istigazione alla corruzione tra privati) e modificando la disciplina penale in materia di corruzione tra privati (art. 2635, comma 3, c.c.).

Inoltre, la Legge 20 novembre 2017, n. 167 ha introdotto la fattispecie di cui all'art. 25-*terdecies* del Decreto rubricato "razzismo e xenofobia", che richiama i delitti previsti dall'art. 3, comma 3-*bis* della legge 13 ottobre 1975, n. 654.

Nel 2018, il Decreto Legislativo 1° marzo 2018, n. 21, ha nuovamente esteso la responsabilità amministrativa da reato, ampliando il catalogo dei reati di cui all'art. 25-*undecies* del D. Lgs. 231/2001, introducendo l'art. 452-*quaterdecies* c.p. "Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti".

Il legislatore è intervenuto in materia determinante nei reati contro la Pubblica Amministrazione con Legge 9 gennaio 2019, n. 3 e, tra le novità maggiormente significative, vi è l'inserimento del reato di "traffico di influenze illecite" (art. 346-*bis* c.p.) nell'art. 25 del Decreto.

La Legge 3 maggio 2019, n. 39 ha introdotto l'art. 25-*quaterdecies* nel D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 grazie al quale il novero dei reati presupposto è aumentato, ricomprendendo ora anche le fattispecie di frode in competizioni sportive (art. 1, L. 13.12.1989, n. 401) ed esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (art. 4, L. 13.12.1989, n. 401).

La legge 18 novembre 2019, n. 133, ha inserito i reati di cui all'art. 1, comma 11, del D.L. 21 settembre 2019, n. 105 (disposizioni in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica) nell'art. 24-*bis* del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231.

Con Legge 19 dicembre 2019, n. 157, è stato convertito con modificazioni l'art. 25-*quinquiesdecies* del Decreto, precedentemente introdotto dal D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, rubricato "reati tributari" e relativo ad alcuni dei delitti previsti dal Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n. 74 (ossia il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti art. 2, il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici art. 3, il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti art. 8, il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili art. 10, il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte art. 11).

In attuazione alla cd. direttiva PIF (direttiva UE 2017/1371) relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale, è stato emanato il Decreto Legislativo 14 luglio 2020, n. 75, tramite cui il legislatore, in materia di reati presupposto contro la pubblica amministrazione, ha aggiunto le fattispecie di peculato (art. 314 c.p.), peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.), abuso d'ufficio (art. 323 c.p.), frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.) e frode ai danni del Fondo Europeo Agricolo di Garanzia e del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo (art. 2 della legge 23 dicembre 1986, n. 898); in materia di reati tributari, ha aggiunto le fattispecie di dichiarazione infedele (art. 4 D. Lgs. n. 74/2000), omessa dichiarazione (art. 5 D. Lgs. n. 74/2000) e indebita compensazione (art. 10-*quater* D. Lgs. n. 74/2000); infine, ha inserito l'art. 25-

sexiesdecies – rubricato “Contrabbando” - per l’estensione della responsabilità amministrativa degli enti di cui al Decreto a fattispecie di reato previste dal D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43.

Il Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 195, ha modificato le seguenti norme del Codice penale: reato di ricettazione *ex art.* 648 c.p., riciclaggio *art.* 648-*bis* c.p., autoriciclaggio *art.* 648-*ter.1* c.p. e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita *art.* 648-*ter* c.p., estendendo - in particolare - il novero delle attività criminose da cui generano i beni riciclati; da ora in poi, cioè, il denaro, i beni o le utilità oggetto delle condotte costitutive dei reati di cui sopra potranno provenire indifferentemente da qualsiasi reato (i.e. non più solo da fattispecie delittuose dolose, ma altresì da fattispecie contravvenzionali e da delitti colposi).

Tale modifica normativa si ripercuote sulla disciplina di cui al D. Lgs. 231/2001 in quanto le fattispecie di reato che sono state oggetto di revisione (i.e. gli *artt.* 648, 648-*bis* e 648-*ter* e 648-*ter.1*) costituiscono reati-presupposto della responsabilità “amministrativa” da reato dell’ente, di cui all’*art.* 25-*octies*.

Il Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 184 – con l’introduzione dell’*art.* 25-*octies.1* – ha esteso la responsabilità “amministrativa” da reato degli enti ai delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti, quali:

- Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (*art.* 493-*ter* c.p.);
- Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (*art.* 493-*quater* c.p.);
- Frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (*art.* 640-*ter*, comma 2, c.p.).

Sempre nel 2021, la Legge 17 dicembre 2021, n. 215, di conversione del Decreto Fisco-Lavoro (D.L. n. 146/ 2021) ha modificato alcune disposizioni del Testo Unico Sicurezza sul Lavoro delineando più nello specifico le funzioni attribuite al datore di lavoro, dirigenti e preposti. Nello specifico:

- all’*art.* 18 ha introdotto l’obbligo, per dirigenti e datore di lavoro, di individuare nominativamente il preposto o i preposti per l’effettuazione delle attività di vigilanza di cui all’articolo 19;
- all’*art.* 19, comma 1, ha introdotto per il preposto il seguente obbligo: «In caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, interrompere temporaneamente l’attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate», così come ha sostituito la lettera a) dell’*art.* 19 c.1 (obblighi del preposto) con la seguente:

«a) Sovrintendere e vigilare sull’osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di rilevazione di comportamenti non conformi alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dai

dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza dell'inosservanza, interrompere l'attività del lavoratore e informare i superiori diretti»;

➤ all'art. 26 ha inserito il seguente comma 8-bis:

«Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, i datori di lavoro appaltatori o subappaltatori devono indicare espressamente al datore di lavoro committente il personale che svolge la funzione di preposto»;

➤ all'art. 37 ha sostituito il comma 7 con il seguente:

«Il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti ricevono un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, secondo quanto previsto dall'accordo di cui al comma 2, secondo periodo», altresì ha introdotto il comma 7-ter:

«Per assicurare l'adeguatezza e la specificità della formazione nonché l'aggiornamento periodico dei preposti ai sensi del comma 7, le relative attività formative devono essere svolte interamente con modalità in presenza e devono essere ripetute con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi al fine di assicurare l'adeguatezza e la specificità della formazione nonché l'aggiornamento periodico dei preposti. » al fine di una più rigorosa attività di formazione e addestramento dei lavoratori.

Ancora, la Legge 23 dicembre 2021, n. 238, recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020", che ha novellato alcuni reati richiamati dall'art. 24-bis del Decreto (nello specifico, l'art. 615-*quater*, l'art. 615-*quinquies*, 617-*quater* e 617-*quinquies*), dall'art. 25-*quinquies* del Decreto (nello specifico, l'art. 600-*quater* e 609-*undecies*) e, infine, dall'art. 25-*sexies* del Decreto (nello specifico, l'art. 185 TUF);

Successivamente, la Legge 9 marzo 2022, n. 22, ha introdotto le fattispecie di cui agli artt. 25-*septiesdecies*, "delitti contro il patrimonio culturale" e 25-*duodevicies* "riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici", in tal modo ampliando ulteriormente il catalogo dei reati presupposto, rispettivamente, con le seguenti fattispecie di reato:

- Furto di beni culturali (art. 518-*bis* c.p.);
- Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-*ter* c.p.);
- Ricettazione di beni culturali (art. 518-*quater* c.p.);
- Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518-*octies* c.p.);
- Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518-*novies* c.p.);
- Importazione illecita di beni culturali (art. 518-*decies* c.p.);
- Uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518-*undecies* c.p.);

- Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518-*duodecies* c.p.);
- Contraffazione di opere d'arte (art. 518-*quaterdecies* c.p.);
- Riciclaggio di beni culturali (art. 518-*sexies* c.p.);
- Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518-*terdecies* c.p.).

Così come, la Legge 28 marzo 2022, n. 25, di conversione del D.L. n. 4/2022, recante “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico”, ha novellato alcuni reati richiamati dall'art. 24 del Decreto (nello specifico, l'art. 316-*bis* c.p., l'art. 316-*ter* c.p. e l'art. 640-*bis* c.p.).

Nel 2023, il Decreto Legislativo 2 marzo 2023, n. 19, ha introdotto recante “Attuazione della direttiva (UE) 2019/2121 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere”, ha introdotto, nel novero dei reati presupposto previsti nell'art. 25-*ter* del D. Lgs. n. 231/2001, il reato di “False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare” (art. 54 D. Lgs. n. 19/2023);

Successivamente, di fondamentale importanza è stata l'entrata in vigore della Legge 9 ottobre 2023, n. 137 (conversione del Decreto Giustizia) che ha introdotto all'interno dell'art. 24 del D. Lgs. n. 231/2001 i delitti di “Turbata libertà degli incanti” (art. 353 c.p.) e di “Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente” (art. 353-*bis* c.p.); in secondo luogo, ha inserito all'interno dell'art. 25-*octies*.1, concernente i delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti, la fattispecie di “Trasferimento fraudolento di valori” (art. 512-*bis* c.p.).

Ancora, la Legge 9 agosto 2024, n. 114 (cd. “Legge Nordio”), recante “Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all'ordinamento giudiziario e al codice dell'ordinamento militare” che ha disposto l'abrogazione del reato di “Abuso d'ufficio” (art. 323 c.p.) unitamente alla riformulazione del reato di “Traffico di influenze illecite” (art. 346-*bis* c.p.). Inoltre, ha modificato gli artt. 322-*bis*, 323-*bis* e 323-*ter* c.p., previsti nell'art. 25 (“Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione”).

Da ultimo, il Decreto Legislativo 26 settembre 2024, n. 141, recante “recante “Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione e revisione del sistema sanzionatorio in materia di accise e altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi”, che ha aggiunto i reati riportati nel Testo Unico delle Accise (D. Lgs. 504/1995) - in relazione alla sottrazione al pagamento o all'accertamento dell'accisa o delle altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi - nel novero dei reati presupposto elencati all'art. 25-*sexiesdecies* del D. Lgs. 231/01. Inoltre, il richiamo operato dal D. Lgs. n. 231/01 al T.U. delle leggi Doganali è stato sostituito, a seguito dell'abrogazione di tale ultimo corpus normativo, dal richiamo al nuovo D. Lgs. 141/2024.

1.2 Il Modello organizzativo come forma di esonero dalla responsabilità

Il Decreto prevede che l'ente non risponda dei reati commessi dai soggetti c.d. apicali qualora dimostri:

- di aver adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, Modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quelli verificatisi;
- di aver affidato ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei Modelli e di curare il loro aggiornamento;
- che le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i suddetti modelli di organizzazione e di gestione;
- che non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo su indicato.

Per i reati commessi da soggetti non in posizione apicale l'ente è responsabile solo qualora la commissione del reato sia stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza. In ogni caso è esclusa l'omissione degli obblighi di direzione e vigilanza se, prima della commissione del reato, l'ente ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Il Decreto prevede che gli enti, per soddisfare le suddette esigenze, possano adottare modelli di organizzazione e di gestione "sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della Giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare entro trenta giorni osservazioni sull'idoneità dei modelli a prevenire i reati". In conformità a tale disposizione Smiths Detection Italia S.r.l., nella predisposizione del presente Modello, si è ispirata alle linee guida emanate da Confindustria. Occorre tuttavia ricordare che tali indicazioni rappresentano un semplice quadro di riferimento a cui ogni società può rifarsi ai fini dell'adozione del Modello. Si tratta di suggerimenti cui la società è libera di ispirarsi nell'elaborazione del Modello. Ogni società dovrà, infatti, adeguare le linee guida alla realtà concreta che la caratterizza e, quindi, alle sue dimensioni ed alla specifica attività che svolge, e scegliere di conseguenza le modalità tecniche con cui procedere all'adozione del Modello.

Inoltre, con specifico riferimento alla materia della salute e sicurezza sul luogo di lavoro, è doveroso ricordare che l'art. 30 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 stabilisce che il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa degli enti di cui al Decreto, deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:

- a) al rispetto degli *standard* tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

- d) alle attività di sorveglianza sanitaria;
- e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- h) alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

Il suddetto modello organizzativo deve prevedere idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività in precedenza elencate.

Il modello organizzativo deve in ogni caso prevedere, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di attività svolta, un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, una valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Il modello organizzativo deve altresì prevedere un idoneo sistema di controllo sull'attuazione dello stesso e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate.

Il riesame e l'eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati quando:

- siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero
- in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico.

Infine, il suddetto art. 30 stabilisce che, in sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente:

- alle Linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001, ovvero
- al *British Standard* OHSAS 18001:2007.

si presumono conformi ai requisiti più sopra enunciati per le parti corrispondenti.

Agli stessi fini ulteriori modelli di organizzazione e gestione aziendale potranno essere indicati dalla Commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro, istituita presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale dall'art. 6 del D. Lgs. n. 81/2008.

1.3 L'apparato sanzionatorio

Il Decreto prevede che per gli illeciti sopra descritti agli enti possano essere applicate sanzioni pecuniarie e sanzioni interdittive, possa essere disposta la pubblicazione della sentenza e la confisca del prezzo o del profitto del reato.

Le **sanzioni pecuniarie** si applicano ogniqualvolta un ente commetta uno degli illeciti previsti dal Decreto. Esse vengono applicate per quote in un numero non inferiore a cento né superiore a mille (l'importo di una quota va da un minimo di Euro 258,22 ad un massimo di Euro 1.549,37) e possono variare da un minimo di Euro 25.822,00 ad un massimo di Euro 1.549.370,00. Ai fini della quantificazione delle quote il giudice deve tenere conto:

- della gravità del fatto;
- del grado di responsabilità dell'ente;
- dell'attività svolta dall'ente per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti.

L'importo della quota viene invece fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente. In certi casi la sanzione pecuniaria può essere anche ridotta.

Le **sanzioni interdittive** possono essere applicate solo in relazione ai reati per i quali sono espressamente previste dal Decreto, qualora ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

- l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale, ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
- in caso di reiterazione degli illeciti.

Le sanzioni interdittive applicabili agli enti ai sensi del Decreto sono:

- l'interdizione dall'esercizio dell'attività, con conseguente sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali allo svolgimento della stessa;
- la sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Il tipo e la durata (che può variare da tre mesi a due anni) delle sanzioni interdittive sono stabiliti dal giudice, sulla base dei criteri indicati per la commisurazione delle sanzioni pecuniarie. Il Decreto prevede, inoltre, la possibilità di applicare alcune sanzioni in via definitiva (quindi superando il limite massimo di durata di due anni, come è il caso delle sanzioni di cui all'art. 25, comma 5 del Decreto), qualora si verificano determinati eventi considerati particolarmente gravi dal legislatore. Se necessario, le sanzioni interdittive possono essere applicate anche congiuntamente.

Il giudice può disporre, in luogo dell'applicazione della sanzione interdittiva che determina l'interruzione dell'attività dell'ente, la prosecuzione dell'attività dell'ente da parte di un

commissario giudiziale per un periodo pari alla durata della pena interdittiva che sarebbe stata applicata, qualora ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

- l'ente svolge un pubblico servizio o un servizio di pubblica necessità la cui interruzione può provocare un grave pregiudizio alla collettività;
- l'interruzione dell'attività dell'ente può provocare, tenuto conto delle sue dimensioni e delle condizioni economiche del territorio in cui è situato, rilevanti ripercussioni sull'occupazione.

In caso di inosservanza delle sanzioni interdittive la pena può essere la reclusione da sei mesi a tre anni a carico di chiunque, nello svolgimento dell'attività dell'ente cui è stata applicata la sanzione interdittiva, trasgredisca agli obblighi o ai divieti inerenti la stessa.

In tale caso, nei confronti dell'ente nell'interesse o a vantaggio del quale il reato è stato commesso si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 200 a 600 quote e la confisca del profitto.

Qualora sussistano gravi indizi per ritenere la responsabilità dell'ente per un illecito dipendente da reato e vi siano fondati motivi e specifici elementi che fanno ritenere concreto il pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole, le sanzioni interdittive di cui sopra possono anche essere applicate in via cautelare.

Oltre alle suddette sanzioni, il Decreto prevede che venga sempre disposta con la sentenza di condanna la **confisca** del prezzo o del profitto del reato – anche per equivalente – salvo per la parte che può essere restituita al danneggiato e fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede, nonché la **pubblicazione** della sentenza di condanna – per estratto o per intero – in presenza di una sanzione interdittiva, a spese dell'ente.

1.4 Le Linee Guida di Confindustria

Come già ricordato al precedente paragrafo 1.2, al fine di agevolare gli enti nell'attività di predisposizione di idonei Modelli, il comma 3 dell'art. 6 del Decreto prevede che le associazioni di categoria possano esercitare una funzione guida, attraverso la realizzazione di appositi codici di comportamento, a supporto delle imprese nella costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo.

In tale contesto, Confindustria ha elaborato le "Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/2001" (di seguito "**Linee Guida**"), approvandone il testo definitivo in data 7 marzo 2002 e aggiornandolo in data 31 marzo 2008, 21 luglio 2014 e, infine, nel giugno 2021.

Dette Linee Guida possono essere schematizzate secondo i seguenti punti fondamentali:

- A. individuazione delle aree di rischio, ossia delle aree/settori aziendali nei quali sia possibile la realizzazione degli eventi pregiudizievoli previsti dal Decreto;
- B. predisposizione di un sistema di controllo in grado di prevenire la commissione dei reati presupposti dal Modello attraverso l'adozione di appositi protocolli. Le componenti più rilevanti del sistema di controllo delineato da Confindustria sono:
 - Codice deontologico aziendale adottato da Smiths Detection Group;
 - sistema organizzativo;

- procedure manuali ed informatiche;
- poteri autorizzativi e di firma;
- sistemi di controllo integrato;
- comunicazione al personale e sua formazione.

Le componenti del sistema di controllo devono essere ispirate ai seguenti principi:

- verificabilità, tracciabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione;
- applicazione del principio di separazione delle funzioni, in ragione del quale nessuno può gestire in autonomia un intero processo;
- documentazione dei controlli;
- previsione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle norme del Codice deontologico aziendale di gruppo e delle procedure previste dal Modello;
- individuazione dei requisiti dell'Organismo di Vigilanza (OdV) tra i quali in modo particolare: autonomia e indipendenza, professionalità e continuità di azione.

- C. definizione dei compiti requisiti e poteri dell'OdV
- D. approfondimento della tematica relativa alla responsabilità da reato nei gruppi d'impresa
- E. il ruolo effettivo che un modello deve rivestire in relazione alle esigenze, alla struttura ed alle risorse di una piccola impresa.

In data 3 ottobre 2002, Confindustria ha predisposto una "Appendice integrativa alle Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/2001 con riferimento ai reati introdotti dal D. Lgs. n. 61/2002".

Obiettivo dell'estensione ai reati societari della disciplina prevista dal Decreto è stato quello di assicurare un'accresciuta trasparenza delle procedure e dei processi interni alle società e, quindi, di assicurare maggiori possibilità di controllo sull'operato dei *manager*.

Da ciò è nata, dunque, la duplice esigenza di:

- i. approntare specifiche misure organizzative e procedurali – nell'ambito del modello già delineato dalle Linee Guida per i reati contro la Pubblica Amministrazione – atte a fornire ragionevole garanzia di prevenzione di questa tipologia di reati;
- ii. precisare i compiti principali dell'OdV per assicurare l'effettivo, efficace e continuo funzionamento del Modello stesso.

Tale ultimo aggiornamento è stato determinato dalla necessità di adeguare le Linee Guida alle successive modifiche legislative intervenute nel *corpus* del Decreto.

È opportuno evidenziare che il mancato rispetto di punti specifici delle Linee Guida non inficia la validità del Modello. Il singolo Modello, infatti, dovendo essere redatto con riferimento alla realtà concreta della società, ben può discostarsi dalle Linee Guida che, per loro natura, hanno carattere generale.

2. PROCESSO DI REDAZIONE E IMPLEMENTAZIONE DEL MODELLO

2.1 La scelta della Società

Nonostante il Decreto non imponga l'adozione di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, Smiths ha ritenuto indispensabile provvedere in tal senso al fine di garantire un comportamento eticamente condiviso e perseguire il rispetto dei principi di legittimità, correttezza e trasparenza nello svolgimento dell'attività aziendale.

Inoltre, la scelta di adottare un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo corrisponde all'esigenza di Smiths di perseguire la propria missione nel rispetto rigoroso dell'obiettivo di creazione di valore per i propri azionisti.

Smith ha quindi deciso di avviare un progetto di adeguamento rispetto a quanto espresso dal Decreto, revisionando il proprio assetto organizzativo, nonché gli strumenti di gestione e controllo, al fine di adottare un proprio Modello. Quest'ultimo rappresenta non solo un valido strumento di sensibilizzazione di tutti coloro che operano per conto della Società affinché tengano comportamenti corretti e lineari nell'espletamento delle proprie attività, ma anche un imprescindibile mezzo di prevenzione contro il rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto.

2.2 Approccio metodologico adottato

Le attività di redazione del Modello della Società si articolano nelle seguenti fasi:

1. Impostazione, avvio e gestione del progetto volto alla redazione ed implementazione del Modello (d'ora innanzi anche il "Progetto");
2. analisi della documentazione e delle informazioni utili ad acquisire una conoscenza approfondita rispetto alle attività svolte dalla Società nonché rispetto all'assetto organizzativo vigente;
3. effettuazione dell'attività di *Control & Risk Self Assessment* rispetto ai processi ed attività aziendali al fine di individuare gli ambiti ritenuti sensibili ai fini della potenziale commissione di reati previsti dal Decreto;
4. articolazione e stesura conclusiva del Modello.

Impostazione, avvio e gestione del Progetto

La fase di impostazione e avvio del Progetto ha implicato la costituzione di un apposito *team* di lavoro, con lo scopo di individuare le fasi, le modalità, i tempi, le risorse e i soggetti da coinvolgere nelle attività di analisi.

Analisi della documentazione e delle informazioni utili relative alla Società

Nell'ambito della fase di analisi è stata raccolta la documentazione al fine di acquisire le informazioni utili alla macro-definizione delle attività svolte dalla Società e alla delineazione dell'assetto organizzativo vigente. A mero titolo esemplificativo, ma non esaustivo, le informazioni raccolte hanno in particolare rilevato:

- i settori economici ed il contesto in cui la Società opera;
- le modalità tipiche di conduzione del business;

- la tipologia delle relazioni e delle attività (es. commerciale, finanziaria, di controllo regolamentare, di rappresentanza, di contrattazione collettiva, etc.) intrattenute con pubbliche amministrazioni;
- i casi di eventuali e presunte irregolarità avvenute in passato;
- il quadro regolamentare e procedurale interno;
- ogni altra evidenza documentale utile alla migliore comprensione delle attività svolte dalla Società e del sistema organizzativo.

La documentazione in formato elettronico e/o cartaceo inerente alla Società e gli output prodotti nelle diverse fasi del Progetto sono stati archiviati e resi disponibili in uno specifico archivio consultabile dai componenti dell'OdV (in seguito "Archivio").

Si precisa che un preliminare esame e *assessment* delle attività aziendali e dell'assetto organizzativo della Società ha condotto ad escludere la possibilità di commissione delle seguenti categorie di reati: falso nummario, reati contro la personalità individuale in materia di pornografia e prostituzione minorile, delitti transnazionali, delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, reati in materia di riduzione o mantenimento in schiavitù, tratta di persone, acquisto e alienazione di schiavi, reati c.d. di *market abuse* (abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato), i reati in violazione della legge sul diritto d'autore, il reato di induzione a non rendere dichiarazioni ovvero a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria, razzismo e xenofobia, nonché i reati di frode in competizioni sportive ed esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati.

Tali reati non hanno trovato pertanto valutazione specifica né relativa rappresentazione nelle attività di *Control & Risk Self Assessment* di seguito descritte.

Al fine di prevenire la commissione di tali Reati varranno in ogni caso i principi, le regole di comportamento ed i presidi contenuti nel Codice deontologico aziendale di gruppo che è da ritenersi componente e parte integrante del Modello stesso.

Attività di Control & Risk Self Assessment

Rispetto alle famiglie di reato ritenute rilevanti e potenzialmente e ragionevolmente configurabili nella realtà Smiths, si è dunque provveduto ad effettuare attività di analisi e valutazione più mirate.

Sulla base delle analisi preliminari sono state quindi identificate le funzioni aziendali coinvolte nelle aree di attività che presentano profili potenziali di rischio in relazione alla commissione dei reati indicati, nonché i soggetti appartenenti a tali funzioni che occupano ruoli chiave nell'organizzazione aziendale, c.d. *Key Officers*, al fine di poter condurre le interviste relative alla successiva fase di indagine.

Ai fini della preparazione del presente documento, la Società ha quindi proceduto, mediante interviste con i *Key Officers* e l'analisi documentale:

- all'individuazione dei Processi Sensibili, ovvero le aree in cui è possibile che siano commessi i reati presupposto indicati nel Decreto ritenuti applicabili per Smiths e delle possibili modalità attuative dei reati stessi;
- all'identificazione delle modalità operative di esecuzione dei Processi Sensibili, dei soggetti coinvolti e del sistema di ripartizione delle responsabilità;

- all'autovalutazione dei rischi (cd. "*Control & Risk Self Assessment*") di commissione di reato e del sistema di controllo interno idoneo a prevenire comportamenti potenzialmente illeciti;
- all'identificazione di adeguati presidi di controllo, necessari per la prevenzione dei reati suddetti o per la mitigazione del rischio di commissione;
- l'identificazione delle eventuali carenze e/o ambiti di miglioramento dei presidi di controllo.

In particolare, i risultati dell'analisi condotte e descritte in precedenza riconducibili al *Control & Risk Self Assessment*, ivi comprese le esemplificazioni delle possibili modalità di commissione dei reati nell'ambito dei Processi Sensibili, nonché i protocolli specifici individuati dalla Società, sono stati condivisi con il management della Società e sono contenuti o richiamati nella documentazione in cui sono formalizzate le evidenze emerse dal CRSA. **Tale documentazione costituisce presupposto del presente Modello.**

Stesura conclusiva del Modello

La fase conclusiva del Progetto è rappresentata dalla stesura del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo la cui struttura è stata descritta in apertura del presente documento.

Le attività di *Control & Risk Self Assessment* precedentemente descritte e le relative risultanze sono state oggetto di condivisione con il *management* della Società.

A detta fase di analisi, diagnosi e progettazione è seguita dunque la fase di redazione che ha condotto alla stesura del presente Modello e alla definizione degli elementi che lo compongono.

3. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

3.1 Finalità del Modello

L'adozione del Modello è tesa alla creazione di un sistema di prescrizioni e strumenti organizzativi aventi l'obiettivo di garantire che l'attività della Società sia svolta nel pieno rispetto del Decreto e di prevenire e sanzionare eventuali tentativi di porre in essere comportamenti a rischio di commissione di una delle fattispecie di reato previste dal Decreto.

Pertanto, il Modello si propone le seguenti finalità:

- migliorare il sistema di *Corporate Governance*;
- introdurre nella Società ulteriori principi e regole di comportamento volte a promuovere e valorizzare una cultura etica al proprio interno, in un'ottica di correttezza e trasparenza nella conduzione degli affari;
- predisporre un sistema strutturato ed organico di prevenzione e controllo finalizzato alla riduzione del rischio di commissione dei reati connessi all'attività aziendale;
- determinare, in tutti coloro che operano in nome e per conto di Smiths nelle "aree di attività a rischio", la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni ivi riportate, in un illecito passibile di sanzioni sia a carico dell'autore della violazione (sul piano civilistico, disciplinare e, in taluni casi, penale) sia a carico della Società (responsabilità amministrativa ai sensi del Decreto);
- informare tutti coloro che operano a qualsiasi titolo in nome, per conto o comunque nell'interesse di Smiths che la violazione delle prescrizioni contenute nel Modello comporterà l'applicazione di apposite sanzioni oppure la risoluzione del rapporto contrattuale;
- ribadire che Smiths non tollera comportamenti illeciti, di qualsiasi tipo ed indipendentemente da qualsiasi finalità, in quanto tali comportamenti (anche nel caso in cui la Società fosse apparentemente in condizione di trarne vantaggio) sono comunque contrari ai principi etici cui la Società intende attenersi;
- censurare fattivamente i comportamenti posti in essere in violazione del Modello attraverso la comminazione di sanzioni disciplinari e/o contrattuali.

Il Modello predisposto da Smiths Detection Italia s.r.l. si fonda pertanto su un sistema strutturato ed organico di protocolli e di attività di controllo che:

- individua le aree e i processi potenzialmente a rischio nello svolgimento dell'attività aziendale, vale a dire quelle attività nel cui ambito si ritiene più alta la possibilità che possano essere commessi i Reati;
- definisce un sistema normativo interno, finalizzato alla prevenzione dei Reati, nel quale sono tra l'altro ricompresi:
 - principi etici che esprimano gli impegni e le responsabilità etiche nella conduzione degli affari e delle attività aziendali;
 - un sistema di deleghe, poteri e di procure per la firma di atti aziendali che assicurino una chiara e trasparente rappresentazione del processo di formazione e di attuazione delle decisioni;
 - procedure formalizzate, tese a disciplinare le modalità operative e di controllo nelle aree a rischio;

- trova il proprio presupposto in una struttura organizzativa coerente con l'attività svolta dalla Società e progettata con lo scopo di assicurare da un lato, una corretta gestione strategico-operativa delle attività di business, dall'altro un controllo continuativo dei comportamenti. Tale controllo viene assicurato garantendo una chiara ed organica attribuzione dei compiti, applicando una giusta segregazione delle funzioni, assicurando che l'assetto della struttura organizzativa definita sia realmente attuato, attraverso:
 - un organigramma formalmente definito, chiaro, adeguato e coerente con l'attività svolta dalla Società (Allegato A);
 - una chiara definizione delle funzioni e delle responsabilità attribuite a ciascuna unità organizzativa;
 - un sistema di deleghe di funzioni interne e di procure a rappresentare la Società verso l'esterno che assicuri una chiara e coerente segregazione delle funzioni;
- individua i processi di gestione e controllo delle risorse finanziarie nelle attività a rischio;
- attribuisce all'OdV il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello e di proporre l'aggiornamento.

3.2 Natura del Modello e rapporti con il Codice deontologico aziendale

Le prescrizioni contenute nel presente Modello si integrano con quelle del Codice deontologico aziendale di Smiths Detection Group (di seguito "Codice Deontologico Aziendale"), ispirato a tutti i valori che da sempre vengono diffusi e condivisi a livello di Gruppo. Tali prescrizioni si fondano sui principi del Codice Deontologico Aziendale, pur presentando il Modello, per le finalità che esso intende perseguire in attuazione delle disposizioni riportate nel Decreto, una portata diversa rispetto al Codice stesso.

Sotto tale profilo, infatti:

- il Codice Deontologico Aziendale rappresenta uno strumento adottato in via autonoma ed è suscettibile di applicazione sul piano generale da parte della Società allo scopo di esprimere dei principi di "deontologia aziendale" che la stessa riconosce come propri e sui quali richiama l'osservanza di tutti i Destinatari;
- il Modello risponde invece alle specifiche esigenze previste dal Decreto, ed è finalizzato a prevenire la commissione di particolari tipologie di reati per fatti che, in quanto commessi apparentemente a vantaggio della Società, possono comportare una responsabilità amministrativa in base alle disposizioni del Decreto medesimo.

3.3 Destinatari del Modello

Le prescrizioni del Modello sono indirizzate agli organi societari ed i loro componenti, ai dipendenti, ai Fornitori, agli Appaltatori, ai Consulenti, ai Collaboratori coinvolti nei Processi Sensibili, alle altre Società del Gruppo e i loro dipendenti, ove coinvolti nei Processi Sensibili, nonché ai membri dell'Organismo di Vigilanza, in quanto non appartenenti alle categorie summenzionate.

I soggetti ai quali il Modello è rivolto sono tenuti a rispettarne puntualmente tutte le disposizioni, anche in adempimento dei doveri di lealtà, correttezza e diligenza che scaturiscono dai rapporti giuridici instaurati con la Società.

La Società condanna qualsiasi comportamento difforme, oltre che dalla legge, dalle previsioni del Modello, anche qualora il comportamento sia realizzato nell'interesse della Società ovvero con l'intenzione di arrecare ad essa un vantaggio.

3.4 Adozione, modifiche e integrazioni del Modello

Il Decreto prevede che sia l'organo dirigente ad adottare il Modello, rimettendo ad ogni ente il compito di individuare al proprio interno l'organo cui affidare tale compito.

In coerenza con quanto indicato dalla "*Linee Guida di Confindustria*", Smiths ha individuato nel proprio Consiglio di Amministrazione l'Organo Dirigente deputato all'adozione del Modello. Il compito di vigilare sull'efficace attuazione del Modello è invece affidato, secondo quanto previsto dal Decreto, all'Organismo di Vigilanza.

Conseguentemente, essendo il presente documento un "*atto di emanazione dell'organo dirigente*" (in conformità alle prescrizioni dell'art. 6 co. 1 lett. a) del Decreto) le successive modifiche ed integrazioni di carattere sostanziale dello stesso sono rimesse coerentemente alla competenza dello stesso Consiglio di Amministrazione.

Fra le modifiche di carattere sostanziale rientrano, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- inserimento nel presente documento di ulteriori Parti Speciali;
- soppressione di alcune parti del presente documento;
- modifica dei compiti dell'OdV;
- individuazione di un OdV diverso da quello attualmente previsto;
- aggiornamento/modifica/integrazione dei principi di controllo e delle regole comportamentali.

È peraltro riconosciuta al Presidente e agli Amministratori Delegati la facoltà di apportare eventuali modifiche o integrazioni al presente documento di carattere esclusivamente formale, a condizione che il contenuto rimanga invariato nella sostanza, nonché apportare eventuali integrazioni, modifiche ed aggiornamenti agli Allegati.

Di tali modifiche o integrazioni dovrà essere prontamente informato il Consiglio di Amministrazione e l'OdV.

4. LE COMPONENTI DEL SISTEMA DI CONTROLLO PREVENTIVO

Le componenti del sistema di controllo preventivo che deve essere attuato a livello aziendale per garantire l'efficacia del Modello sono riconducibili ai seguenti elementi:

- principi etici finalizzati alla prevenzione dei reati previsti dal Decreto;
- sistema organizzativo sufficientemente formalizzato e chiaro;
- poteri autorizzativi e di firma coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali definite;
- procedure operative, manuali od informatiche, volte a regolamentare le attività nelle aree aziendali a rischio con gli opportuni punti di controllo;
- sistema di controllo di gestione in grado di fornire tempestiva segnalazione dell'esistenza e dell'insorgere di situazioni di criticità;
- sistema di comunicazione e formazione del personale avente ad oggetto gli elementi del Modello, compreso il Codice Deontologico Aziendale;
- sistema disciplinare adeguato a sanzionare la violazione delle norme del Codice Deontologico Aziendale e del Modello.

Fatto salvo le prescrizioni del presente paragrafo aventi caratteristiche comuni in relazione a tutte le fattispecie di reato ritenute rilevanti, si rinvia alla Parte Speciale per quanto concerne invece i protocolli aventi caratteristiche specifiche per ciascun Processo Sensibile. Con riferimento al Codice Deontologico Aziendale, all'Organismo di Vigilanza, al sistema disciplinare ed al sistema di comunicazione e diffusione del Modello e di formazione del personale, si rimanda a quanto previsto in precedenza nei capitoli specificamente dedicati della Parte Generale del Modello.

4.1 Sistema organizzativo

Il sistema organizzativo della Società viene definito attraverso l'emanazione di deleghe di funzioni e disposizioni organizzative (DoA di Smith Detection e Policy di Gruppo, ordini di servizio, *job description*, direttive organizzative interne) da parte dell'Organo Dirigente e degli Amministratori Delegati.

La formalizzazione della struttura organizzativa adottata viene assicurata dagli Amministratori Delegati, che provvede periodicamente all'aggiornamento dell'organigramma della Società ed alla sua diffusione con opportuno ordine di servizio a tutto il personale aziendale (attraverso comunicazioni e-mail, in bacheca ed intranet aziendale).

4.2 Sistema autorizzativo

Il sistema autorizzativo che si traduce in un sistema articolato e coerente di deleghe di funzioni e procure della Società deve uniformarsi alle seguenti prescrizioni:

- le deleghe devono coniugare ciascun potere di gestione alla relativa responsabilità e ad una posizione adeguata nell'organigramma ed essere aggiornate in conseguenza dei mutamenti organizzativi;

- ciascuna delega deve definire e descrivere in modo specifico e non equivoco i poteri gestionali del delegato ed il soggetto cui il delegato riporta gerarchicamente/funzionalmente;
- i poteri gestionali assegnati con le deleghe e la loro attuazione devono essere coerenti con gli obiettivi aziendali;
- il delegato deve disporre di poteri di spesa adeguati alle funzioni conferitegli;
- le procure possono essere conferite esclusivamente a soggetti dotati di delega funzionale interna o di specifico incarico e devono prevedere l'estensione dei poteri di rappresentanza e, eventualmente, i limiti di spesa numerici;
- tutti coloro che intrattengono per conto di Smiths rapporti con la Pubblica Amministrazione devono essere dotati di delega/procura in tal senso.

4.3 Processo decisionale

Il processo decisionale afferente i Processi Sensibili deve uniformarsi ai seguenti criteri:

- ogni decisione riguardante le operazioni nell'ambito dei Processi Sensibili come di seguito individuati deve risultare da un documento scritto;
- non potrà comunque esservi identità soggettiva tra colui che decide in merito allo svolgimento di un Processo Sensibile e colui che effettivamente ponga in essere la decisione portandola a compimento;
- del pari, non potrà comunque esservi identità soggettiva tra coloro che decidono e pongano in essere un Processo Sensibile e coloro che risultano investiti del potere di destinarvi le necessarie risorse economiche e finanziarie.

4.4 Controllo di gestione e flussi finanziari

L'art. 6, comma 2, lett. c del Decreto esplicitamente statuisce che il Modello debba "individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati".

A tale scopo, il sistema di controllo di gestione adottato da Smiths è articolato nelle diverse fasi di elaborazione del Budget annuale, di analisi dei consuntivi periodici e di elaborazione delle previsioni a livello di Società.

Il sistema garantisce la:

- pluralità di soggetti coinvolti, in termini di congrua segregazione delle funzioni per l'elaborazione e la trasmissione delle informazioni;
- capacità di fornire tempestiva segnalazione dell'esistenza e dell'insorgere di situazioni di criticità attraverso un adeguato e tempestivo sistema di flussi informativi e di *reporting*.

La gestione delle risorse finanziarie è definita sulla base di principi improntati ad una sostanziale segregazione delle funzioni, tale da garantire che tutti gli esborsi siano richiesti, effettuati e controllati da funzioni indipendenti o soggetti per quanto possibile distinti, ai quali, inoltre, non sono assegnate altre responsabilità tali da determinare potenziali conflitti di interesse.

Infine, la gestione della liquidità è ispirata a criteri di conservazione del patrimonio, con connesso divieto di effettuare operazioni finanziarie a rischio, ed eventuale doppia firma per impiego di liquidità per importi superiori a soglie predeterminate.

4.5 Programma di informazione e formazione

Con specifico riferimento alle attività realizzate nell'ambito dei Processi Sensibili viene previsto e garantito un adeguato programma di informazione e formazione periodico e sistematico rivolto a dipendenti e Collaboratori coinvolti nelle stesse.

Il programma include la trattazione di tematiche di *corporate governance* e di divulgazione di meccanismi operativi e procedure organizzative aziendali rilevanti con riferimento alle materie riconducibili ai Processi Sensibili.

Tali attività integrano e completano il percorso di informazione e formazione sul tema specifico delle attività poste in essere dalla Società in tema di adeguamento al D. Lgs. 231/2001 previsto e disciplinato specificamente nei capitoli a ciò dedicati della Parte Generale del Modello.

4.6 Sistemi informativi ed applicativi informatici

Al fine di presidiare l'integrità dei dati e l'efficacia dei sistemi informativi e/o gli applicativi informatici utilizzati per lo svolgimento di attività operative o di controllo nell'ambito dei Processi Sensibili, o a supporto delle stesse, è garantita la presenza e l'operatività di:

- sistemi di profilazione delle utenze in relazione all'accesso a moduli o ambienti;
- regole per il corretto utilizzo dei sistemi ed ausili informatici aziendali (supporti *hardware* e *software*);
- meccanismi automatizzati di controllo accessi ai sistemi;
- meccanismi automatizzati di blocco o inibizione all'accesso.

4.7 Archiviazione della documentazione

Le attività condotte nell'ambito dei Processi Sensibili trovano adeguata formalizzazione, con particolare riferimento alla documentazione predisposta nell'ambito della realizzazione delle stesse.

La documentazione sopra delineata, prodotta e/o disponibile su supporto cartaceo od elettronico, è archiviata in maniera ordinata e sistematica a cura delle funzioni coinvolte nelle stesse, o specificatamente individuate in procedure o istruzioni di lavoro di dettaglio.

Per la salvaguardia del patrimonio documentale ed informativo aziendale sono previste adeguate misure di sicurezza a presidio del rischio di perdita e/o alterazione della documentazione riferita ai Processi Sensibili o di accessi indesiderati ai dati/documenti.

Con particolare riferimento alla documentazione in formato elettronico prodotta o archiviata su supporti informatici aziendali si rimanda inoltre a quanto definito al paragrafo precedente.

4.8 Procedure operative

L'art. 6, comma 2, lett. b del Decreto esplicitamente statuisce che il Modello debba *“prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire”*.

A tal fine, in allegato (Allegato F) è riportato l'elenco delle *Policy* e Procedure aziendali (emanate a livello di Gruppo e a livello locale) applicabili anche alle attività svolte nei Processi Sensibili, nella loro ultima versione aggiornata.

Tali *Policy* e le Procedure applicabili nei Processi Sensibili integrano e completano i principi e le regole di condotta, di comportamento nonché i componenti del sistema di organizzazione, gestione e controllo richiamati nel presente Modello e sono, quindi, da considerarsi parte integrante dei protocolli organizzativi definiti nel Modello stesso, utili al fine di prevenire la commissione dei reati di cui al Decreto.

5. ORGANISMO DI VIGILANZA

5.1 Identificazione Requisiti dell'OdV

Al fine di soddisfare le funzioni stabilite dal Decreto l'Organismo deve soddisfare i seguenti requisiti:

- **autonomia e indipendenza:** come anche precisato dalle Linee Guida, la posizione dell'Organismo nell'Ente *“deve garantire l'autonomia dell'iniziativa di controllo da ogni forma di interferenza e/o condizionamento da parte di qualunque componente dell'Ente”* (ivi compreso l'Organo Dirigente). L'Organismo deve pertanto essere inserito come unità di staff in una posizione gerarchica (la più elevata possibile) con la previsione di un riporto al massimo vertice operativo aziendale. Non solo, al fine di garantirne la necessaria autonomia di iniziativa ed indipendenza, *“è indispensabile che all'OdV non siano attribuiti compiti operativi che, rendendolo partecipe di decisioni ed attività operative, ne minerebbero l'obiettività di giudizio nel momento delle verifiche sui comportamenti e sul Modello”*;
- **professionalità:** tale requisito si riferisce alle competenze tecniche specialistiche di cui deve essere dotato l'Organismo per poter svolgere l'attività che la norma gli attribuisce. In particolare, i componenti dell'Organismo devono avere conoscenze specifiche in relazione a qualsiasi tecnica utile per compiere l'attività ispettiva, consulenziale di analisi del sistema di controllo e di tipo giuridico, (in particolare nel settore penalistico e societario), come chiaramente specificato nelle Linee Guida. È, infatti, essenziale la conoscenza delle tecniche di analisi e valutazione dei rischi, del *flow-charting* di procedure e processi, delle metodologie per l'individuazione di frodi, del campionamento statistico e della struttura e delle modalità realizzative dei reati;
- **continuità di azione:** per garantire l'efficace attuazione del Modello organizzativo, è necessaria la presenza di una struttura dedicata esclusivamente e a tempo pieno all'attività di vigilanza.

Pertanto, l'ODV deve:

- essere indipendente ed in posizione di terzietà rispetto a coloro sui quali dovrà effettuare la vigilanza;
- essere collocato in una posizione gerarchica la più elevata possibile;
- essere dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- essere dotato di autonomia finanziaria;
- essere privo di compiti operativi;
- avere continuità d'azione;
- avere requisiti di professionalità;
- realizzare un sistematico canale di comunicazione con il CdA nel suo insieme.

5.2 Identificazione dell'OdV

Il Consiglio di Amministrazione di Smiths ha ritenuto opportuno nominare un Organismo di Vigilanza in composizione monocratica (di seguito anche solo OdV).

In particolare, tale organismo è composto da un Consulente esterno.

Il professionista deve possedere comprovate conoscenze ed esperienze nell'assistenza e consulenza in relazione alla redazione, revisione, implementazione dei modelli organizzativi ai sensi del D. Lgs. 231/2001, nella vigilanza di aziende con idonee capacità ispettive ai sensi del decreto sopra citato e non devono sussistere le cause di ineleggibilità del successivo par. 5.4.

Il professionista, inoltre, deve essere "dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo" volti ad assicurare un'effettiva ed efficace attuazione del Modello.

Le riflessioni formulate alla luce della tipologia di business e organizzativo della Società, ed in particolare le piccole dimensioni e le caratteristiche della stessa portano a ritenere che la composizione ottimale dell'OdV sia quella monocratica.

Per una piena aderenza ai dettami del Decreto, l'OdV come sopra identificato è un soggetto che riporta direttamente ai vertici della Società (Consiglio di Amministrazione) e non è legato alle strutture operative da alcun vincolo gerarchico, in modo da garantire la sua piena autonomia e indipendenza nell'espletamento delle funzioni.

Le attività poste in essere dall'OdV non possono essere sindacate da alcun altro organismo o struttura aziendale, fermo restando che l'Organo Dirigente è in ogni caso chiamato a svolgere un'attività di vigilanza sull'adeguatezza del suo intervento, in quanto responsabile ultimo del funzionamento e dell'efficacia del Modello.

Il componente dell'OdV possiede le capacità, conoscenze e competenze professionali nonché i requisiti di onorabilità indispensabili allo svolgimento dei compiti ad essi attribuiti. essendo dotato di idonee capacità ispettive e consulenziali, con particolare riferimento, tra l'altro, alle tecniche di *audit*, di rilevazione delle frodi, di analisi e rilevazione dei rischi.

Inoltre, in conformità a quanto stabilito dalle "Linee Guida di Confindustria", alla *best practice* e alla giurisprudenza sul punto, si ritiene che l'OdV nella composizione sopra indicata abbia i necessari requisiti di indipendenza, autonomia, professionalità e continuità d'azione.

La modifica della composizione dell'OdV o l'attribuzione del ruolo di OdV ad un soggetto diverso da quello qui identificato o la modifica delle funzioni assegnate all'OdV deve essere deliberata dall'Organo Dirigente.

5.3 Modalità di nomina dell'OdV e durata in carica

L'OdV è nominato dal Consiglio d'Amministrazione con decisione presa a maggioranza dei suoi componenti.

Il Consiglio d'Amministrazione provvede, prima di ogni nuova nomina, a verificare la sussistenza dei requisiti espressamente richiesti dal Decreto per il componente dell'OdV, nonché degli altri requisiti citati nel presente capitolo.

Il Consiglio di Amministrazione valuta periodicamente l'adeguatezza dell'OdV in termini di struttura organizzativa e di poteri conferiti.

La retribuzione annuale del componente dell'OdV sarà determinata dal Consiglio di Amministrazione e rimarrà invariata per l'intero periodo di durata dell'incarico.

L'OdV resta in carica tre anni a decorrere dalla decisione del Consiglio di Amministrazione con cui viene nominato ed è rieleggibile.

5.4 Cause di ineleggibilità, revoca, decadenza, sospensione, rinuncia e dimissioni dell'OdV

Nel nominare l'OdV, il Consiglio di Amministrazione della Società ha espressamente stabilito le seguenti cause di ineleggibilità dello stesso.

Non possono essere eletti, e se eletti decadono:

- coloro i quali siano stati condannati con sentenza ancorché non definitiva, o con sentenza di applicazione della pena su richiesta (cd. patteggiamento) e anche se con pena condizionalmente sospesa, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - a) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per uno dei delitti previsti dal Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267;
 - b) a pena detentiva per un tempo non inferiore ad un anno per uno dei Reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati, valori mobiliari e strumenti di pagamento;
 - c) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per delitti contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'economia pubblica e per delitti in materia tributaria;
 - d) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
 - e) per uno dei reati previsti dal titolo XI del libro V del Codice civile così come riformulato dal D.lgs. 61/2002;
 - f) per un reato che comporti e abbia comportato la condanna ad una pena da cui derivi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
 - g) per uno o più Reati tra quelli tassativamente previsti dal Decreto, anche se con condanne a pene inferiori a quelle indicate ai punti precedenti;
- coloro nei cui confronti sia stata applicata in via definitiva una delle misure di prevenzione previste dall'art. 10, comma 3, della Legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 3 della Legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni;
- coloro nei cui confronti siano state applicate le sanzioni amministrative accessorie previste dall'art. 187-*quater* Decreto Legislativo n. 58/1998.

L'OdV deve autocertificare con dichiarazione sostitutiva di notorietà di non trovarsi in alcuna delle condizioni suindicate, impegnandosi espressamente a comunicare eventuali variazioni rispetto al contenuto di tali dichiarazioni.

L'eventuale revoca dell'OdV dovrà essere deliberata dall'Organo Dirigente e potrà esclusivamente disporsi per ragioni connesse a gravi inadempimenti rispetto al mandato

assunto, ivi comprese le violazioni degli obblighi di riservatezza di seguito indicati, oltre che per le intervenute cause di decadenza di seguito riportate.

L'OdV decade inoltre dalla carica nel momento in cui siano successivamente alla sua nomina:

- condannato con sentenza definitiva o di patteggiamento per uno dei reati indicati alle lettere a, b, c, d, e, f, g delle condizioni di ineleggibilità innanzi indicate;
- allorquando abbia violato gli obblighi di riservatezza strettamente connessi allo svolgimento del loro incarico.

L'OdV è sospeso dall'esercizio delle funzioni nelle ipotesi di:

- condanna con sentenza non definitiva per uno dei reati indicati dalle lettere a, b, c, d, e, f, g delle condizioni di ineleggibilità innanzi indicate;
- applicazione di una misura cautelare personale;
- applicazione provvisoria di una delle misure di prevenzione previste dall'art. 10, comma 3, della Legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 3 della Legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni.

L'OdV ha facoltà di comunicare al Consiglio di Amministrazione la propria volontà di rinunciare all'incarico, tramite una comunicazione contenente le ragioni della rinuncia all'incarico, ovvero di dimettersi dalla carica.

5.5 Funzioni dell'OdV

L'OdV è completamente autonomo nell'esplicazione dei suoi compiti e le sue determinazioni sono insindacabili. In particolare, l'OdV deve:

- vigilare sull'osservanza del Modello da parte dei Destinatari;
- vigilare sull'efficacia e adeguatezza del Modello in relazione alla struttura aziendale ed alla effettiva capacità di prevenire la commissione dei Reati;
- proporre e sollecitare l'aggiornamento del Modello laddove si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso in relazione a mutate condizioni aziendali, normative o di contesto esterno.

L'OdV deve inoltre operare:

- *ex-ante* (adoperandosi ad esempio per la formazione ed informazione del personale);
- continuativamente (attraverso l'attività di monitoraggio, di vigilanza, di revisione e di aggiornamento);
- *ex-post* (analizzando cause e circostanze che abbiano portato alla violazione delle prescrizioni del Modello o alla commissione del reato).

Per un efficace svolgimento delle predette funzioni, all'OdV sono affidati i seguenti compiti e poteri:

- verificare periodicamente la mappa delle aree a rischio al fine di garantire l'adeguamento ai mutamenti dell'attività e/o della struttura aziendale;
- raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al Modello;
- verificare periodicamente l'effettiva applicazione delle procedure aziendali di controllo nelle aree di attività a rischio e sulla loro efficacia;

- verificare l'adozione degli interventi a soluzione delle criticità in termini di sistemi di controllo interno rilevate in sede di *Control & Risk Self Assessment*;
- effettuare periodicamente verifiche su operazioni o atti specifici posti in essere nell'ambito dei Processi Sensibili;
- condurre indagini interne e svolgere attività ispettiva per accertare presunte violazioni delle prescrizioni del Modello;
- monitorare l'adeguatezza del sistema disciplinare previsto per i casi di violazione delle regole definite dal Modello;
- coordinarsi con le altre funzioni aziendali, nonché con gli altri organi di controllo (*in primis* il Collegio Sindacale), anche attraverso apposite riunioni, per il migliore monitoraggio delle attività in relazione alle procedure stabilite dal Modello, o per l'individuazione di nuove aree a rischio, nonché, in generale, per la valutazione dei diversi aspetti attinenti all'attuazione del Modello;
- coordinarsi e cooperare con i soggetti responsabili della tutela della sicurezza e salute dei lavoratori al fine di garantire che il sistema di controllo ai sensi del Decreto sia integrato con il sistema di controllo predisposto in conformità alle normative speciali per la sicurezza sui luoghi di lavoro;
- coordinarsi con i responsabili delle funzioni aziendali al fine di promuovere iniziative per la diffusione della conoscenza (anche in riferimento nello specifico all'organizzazione di corsi di formazione) e della comprensione dei principi del Modello e per assicurare la predisposizione della documentazione organizzativa interna necessaria al funzionamento dello stesso, contenente istruzioni, chiarimenti o aggiornamenti;
- effettuare verifiche periodiche sul contenuto e sulla qualità dei programmi di formazione.

A tal fine l'OdV avrà facoltà di:

- emanare disposizioni ed ordini di servizio intesi a regolare l'attività dell'OdV stesso;
- accedere ad ogni e qualsiasi documento aziendale rilevante per lo svolgimento delle funzioni attribuite all'OdV ai sensi del Decreto;
- impartire direttive alle diverse strutture aziendali, anche di vertice, al fine di ottenere da queste ultime le informazioni ritenute necessarie per l'assolvimento dei propri compiti, in modo che sia assicurata la tempestiva rilevazione di eventuali violazioni del Modello;
- effettuare verifiche periodiche sulla base di un proprio piano di attività o anche interventi spot non programmati in detto piano, ma, comunque, ritenuti necessari all'espletamento dei propri compiti.

Nello svolgimento dei compiti che gli competono, l'OdV avrà comunque la facoltà di ricorrere al supporto di Collaboratori esterni, identificabili in soggetti appartenenti a qualsiasi funzione aziendale della Società che di volta in volta si rendesse utile coinvolgere per il perseguimento dei fini specificati e/o consulenti terzi.

I Collaboratori dell'OdV, su indicazione dell'OdV stesso, possono, anche individualmente, procedere alle attività di vigilanza ritenute opportune per il funzionamento e l'osservanza del Modello.

I soggetti appartenenti ad una funzione aziendale, nell'espletamento dell'incarico ad essi conferito in qualità di Collaboratori dell'OdV, sono esonerati dallo svolgimento delle loro funzioni operative aziendali e rispondono, gerarchicamente e funzionalmente, esclusivamente all'OdV.

Nell'ambito delle proprie attività, l'OdV dovrà espressamente prevedere dei momenti formalizzati di incontro e confronto, in particolare con:

- il Collegio Sindacale;
- gli attori rilevanti in materia di sistema di controllo interno;
- gli attori rilevanti in materia di sistema di gestione della sicurezza e salute sul luogo di lavoro.

Obiettivo di detti incontri sarà principalmente il confronto ed il coordinamento con i soggetti coinvolti in c.d. prima linea nell'implementazione del sistema di controllo, ciascuno secondo l'area di propria pertinenza, al fine di consentire all'OdV di cogliere opportunità di miglioramento dei presidi in essere ai fini dell'efficacia del Modello. In tale ottica sarà cura dell'OdV verificare con gli stessi l'efficacia dei flussi informativi nei suoi confronti, così come definiti al paragrafo 5.6 "Obblighi di informazione verso l'Organismo di Vigilanza".

L'OdV provvederà a disciplinare le modalità operative e la periodicità di organizzazione di detti incontri, individuando i soggetti di volta in volta coinvolti, nonché l'ordine del giorno degli stessi.

L'OdV, inoltre, provvederà a dotarsi di un "Piano di Lavoro" che intende svolgere per adempiere ai compiti assegnatigli, da comunicare all'Organo Dirigente.

5.6 Obblighi di informazione verso l'Organismo di Vigilanza

Al fine di agevolare l'attività di vigilanza sull'effettività e sull'efficacia del Modello, l'OdV è destinatario di:

- *segnalazioni* relative a violazioni, presunte o effettive, del Modello (di seguito **Segnalazioni**);
- *informazioni* utili e necessarie allo svolgimento dei compiti di vigilanza affidati all'OdV stesso (di seguito classificate in **Informazioni Generali** e **Informazioni su Processi Sensibili**).

Deve essere permesso all'OdV di accedere ad ogni tipo di informazione utile al fine dello svolgimento della sua attività. Ne deriva di converso l'obbligo per l'OdV di mantenere segrete tutte le informazioni acquisite.

Nello specifico, tutti i Destinatari dovranno tempestivamente segnalare all'OdV casi di violazione, anche presunta, del Modello.

Tali Segnalazioni dovranno essere sufficientemente precise e circostanziate e riconducibili ad un definito evento o area; si precisa che tali Segnalazioni potranno riguardare qualsiasi ambito aziendale rilevante ai fini dell'applicazione del D. Lgs. 231/2001 e del Modello vigente, ivi incluse le violazioni del Modello rilevanti ai fini della sicurezza e salute sul lavoro. Si precisa altresì che è facoltà anche dei Rappresentanti dei Lavoratori per la sicurezza, laddove tale funzione non sia svolta da un soggetto rientrante tra i Destinatari del Modello, di inviare tali Segnalazioni all'OdV.

Al ricevimento di una Segnalazione riguardante una violazione del Modello rilevante ai fini della sicurezza e salute sul lavoro, sarà onere dell'OdV verificare che il mittente abbia

precedentemente o contestualmente informato anche il Datore di Lavoro e il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.

Qualora il mittente della Segnalazione suddetta non vi abbia già provveduto, l'OdV provvederà ad informare il Datore di Lavoro e il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, l'OdV provvederà altresì ad informare tempestivamente il Consiglio di Amministrazione in merito alle Segnalazioni ritenute fondate e/o accertate.

In ogni caso al fine di agevolare le attività di vigilanza che gli competono, l'OdV deve ottenere tempestivamente le Informazioni Generali ritenute utili a tale scopo, tra cui, a titolo esemplificativo, ancorché non esaustivo:

- le criticità, anomalie o atipicità riscontrate dalle funzioni aziendali nell'attuazione del Modello;
- i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i Reati;
- le comunicazioni interne ed esterne riguardanti qualsiasi fattispecie che possa essere messa in collegamento con ipotesi di reato di cui al Decreto (es. provvedimenti disciplinari avviati/attuati nei confronti di dipendenti);
- le richieste di assistenza legale inoltrate dai dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario per i Reati;
- le commissioni di inchiesta o le relazioni interne dalle quali emergano responsabilità per le ipotesi di reato di cui al Decreto;
- le notizie relative ai procedimenti disciplinari svolti con riferimento a violazioni del Modello e alle eventuali sanzioni irrogate (ivi compresi i provvedimenti verso i dipendenti) ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;
- le notizie relative a cambiamenti dell'assetto organizzativo;
- gli aggiornamenti del sistema delle deleghe e delle procure (ivi incluso il sistema poteri e deleghe in materia di sicurezza e salute sul lavoro e in materia ambientale);
- le notizie relative a cambiamenti organizzativi dei ruoli chiave in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro (es: cambiamenti in merito a ruoli, compiti e soggetti delegati alla tutela dei lavoratori) e in materia ambientale;
- modifiche al sistema normativo in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro e in materia ambientale;
- le eventuali comunicazioni della società di revisione riguardanti aspetti che possono indicare carenze nel sistema dei controlli interni, fatti censurabili, osservazioni sul bilancio della Società;
- qualsiasi incarico conferito o che si intende conferire alla società di revisione o a società ad esse collegate, diverso da quello concernente la revisione del bilancio o il controllo contabile;
- copia dei verbali delle adunanze del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.

Tali Informazioni Generali devono essere fornite all'OdV a cura dei responsabili delle funzioni aziendali secondo la propria area di competenza, in coordinamento con almeno un Amministratore.

Le Segnalazioni e le Informazioni Generali, salvo quanto specificato di seguito in riferimento alle Informazioni a cura dei *Process Owner* riguardanti le Operazioni Sensibili, dovranno essere effettuate in forma scritta, utilizzando una casella di e-mail appositamente attivata.

Al fine di agevolare l'accesso da parte dell'OdV al maggior numero possibile di informazioni, la Società garantisce la tutela di qualunque segnalante contro ogni forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.

L'OdV valuterà le Segnalazioni ricevute con discrezionalità e responsabilità, provvedendo ad indagare anche ascoltando l'autore della Segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione, motivando per iscritto la ragione dell'eventuale autonoma decisione di non procedere e dandone comunque comunicazione al Consiglio di Amministrazione nell'ambito del processo di *reporting* (si rimanda sul tema al successivo Paragrafo 5.7).

A tal proposito, si fa inoltre presente che in seguito all'entrata in vigore della Legge 30 Novembre 2017, n. 179, recante "Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato" (cd. "*Whistleblowing*"), i modelli di organizzazione gestione e controllo ai sensi del Decreto devono ora prevedere:

- uno o più canali che consentano ai soggetti indicati nell'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del presente decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; tali canali garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione;
- almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante;
- il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
- nel sistema disciplinare adottato ai sensi del comma 2, lettera e), sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

La Società ha adottato specifiche disposizioni in attuazione di tali requisiti normativi.

Inoltre, al fine di consentire il monitoraggio da parte dell'OdV delle attività di particolare rilevanza svolte nell'ambito dei Processi Sensibili di cui alle Parti Speciali A, B, C, D, E, i *Process Owner* sono tenuti a trasmettere all'OdV le "Informazioni sui Processi Sensibili" realizzate. Tali soggetti sono stati qualificati come *Process Owner* sulla base delle attività di *Control & Risk Self Assessment* condotte.

L'identificazione delle "Informazioni sui Processi Sensibili" avviene attraverso la delineazione di criteri di valutazione e parametri definiti dall'OdV, in ragione dell'attività di *Control & Risk Self Assessment* condotta, e valutandone l'efficacia ai fini dello svolgimento dei propri compiti, nonché la costante coerenza con l'evoluzione di volumi e significatività delle attività. L'OdV procederà ad informare opportunamente il Consiglio di Amministrazione circa la definizione di detti criteri e parametri.

In particolare, i contenuti informativi riguardanti i Processi Sensibili, nonché, in generale, la disciplina dei flussi informativi nei confronti dell'OdV (ivi incluse l'identificazione/formalizzazione dei *Process Owner* e le Segnalazioni sopra descritte) in

termini di frequenza, modalità di trasmissione e responsabilità per la trasmissione di suddetti flussi saranno regolamentati in dettaglio in un'apposita procedura o in una disposizione organizzativa definita ed emanata dall'OdV stesso.

Ogni segnalazione dovrà essere recapitata all'OdV di Smiths Detection Italia S.r.l. in modo dettagliato e per iscritto, a mezzo e-mail all'indirizzo di posta elettronica odv_sditaly@smithsdetection.com.

5.7 Reporting dell'OdV

L'OdV riferisce in merito all'attuazione del Modello e alle eventuali criticità, direttamente al Consiglio di Amministrazione.

L'OdV, nei confronti del Consiglio di Amministrazione, ha la responsabilità di:

- comunicare, all'inizio di ciascun esercizio, il Piano delle Attività, che intende svolgere per adempiere ai compiti assegnatigli;
- comunicare periodicamente, ed almeno semestralmente, lo stato di avanzamento del Piano delle attività, ed eventuali cambiamenti apportati allo stesso, motivandoli;
- segnalare tempestivamente qualsiasi violazione del Modello oppure condotte illegittime e/o illecite, di cui sia venuto a conoscenza per Segnalazione da parte dei Destinatari che l'OdV ritenga fondate o che abbia accertato;
- redigere, almeno una volta l'anno, una relazione riepilogativa delle attività svolte nei precedenti dodici mesi e dei risultati delle stesse, degli elementi di criticità e delle violazioni del Modello, nonché delle proposte relative ai necessari aggiornamenti del Modello da porre in essere.

Il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale hanno la facoltà di convocare in qualsiasi momento l'OdV, il quale, a sua volta, ha la facoltà di richiedere, attraverso le funzioni o i soggetti competenti, la convocazione dei predetti organi per motivi urgenti e di particolare gravità.

L'OdV potrà, inoltre, comunicare i risultati dei propri accertamenti ai responsabili delle funzioni qualora dalle verifiche svolte scaturiscano carenze, comportamenti o azioni non in linea con il Modello. In tal caso, sarà necessario che l'OdV ottenga dai responsabili dei processi medesimi un piano delle azioni da intraprendere, con relativa tempistica, al fine di impedire il ripetersi di tali circostanze.

L'OdV ha l'obbligo di informare immediatamente il Collegio Sindacale, nonché il Consiglio di Amministrazione, qualora la violazione riguardi i vertici dell'Azienda.

5.8 Conservazione delle informazioni

Tutte le Informazioni, Segnalazioni, rapporti e altri documenti raccolti e/o predisposti in applicazione del presente Modello sono conservati dall'OdV in un apposito archivio (informatico e/o cartaceo), gestito dall'OdV, per un periodo di 10 anni.

L'accesso all'archivio è consentito esclusivamente ai membri dell'OdV e all'Organo Dirigente.

Si precisa inoltre che anche la documentazione prodotta nell'ambito delle attività di predisposizione e aggiornamento del Modello (*Control & Risk Self Assessment*, ecc.) e raccolta in uno specifico Archivio (di cui al Capitolo 2), è custodita a cura dell'OdV.

6. DIFFUSIONE DEL MODELLO

Ai fini dell'efficacia del Modello, è di primaria importanza la piena conoscenza delle regole di condotta che vi sono contenute da parte sia delle risorse già presenti nell'azienda, sia di quelle che ne entreranno a far parte in futuro, così come di ogni altro Destinatario, con differente grado di approfondimento a seconda del diverso grado di coinvolgimento nei Processi Sensibili.

6.1 Comunicazione iniziale

Per garantire un'effettiva conoscenza ed applicazione, l'adozione del Modello viene comunicata formalmente dal Consiglio di Amministrazione alle diverse categorie di Destinatari.

In particolare, successivamente all'approvazione del Modello, i dipendenti della Società ed in seguito tutti i nuovi assunti, sono tenuti a sottoscrivere, una dichiarazione di presa visione del Modello stesso e di impegno ad osservarne le prescrizioni (Allegato B).

Per quanto attiene invece i Collaboratori della Società, i Fornitori nonché i Consulenti esterni e gli Appaltatori, la lettera di incarico od il contratto che comporti la costituzione di una forma di collaborazione con essi deve esplicitamente contenere clausole redatte in linea con quella riportata in Allegato C che potranno anche essere stese su documenti separati rispetto al contratto stesso (Allegato D). I lavoratori interinali/somministrati saranno altresì tenuti a sottoscrivere, una dichiarazione di presa visione del Modello stesso e di impegno ad osservarne le prescrizioni (Allegato E).

In caso di revisioni e/o aggiornamenti significativi del Modello la Società provvederà a darne debita comunicazione ai Destinatari.

Il Modello è inoltre reso disponibile secondo le modalità e gli strumenti che il Consiglio di Amministrazione riterrà opportuno adottare, quale, a titolo esemplificativo, la diffusione su sito internet della Società, ovvero la messa a disposizione di copia cartacea del Modello in ciascuno stabilimento.

6.2 Formazione del personale

La formazione del personale ai fini dell'attuazione del Modello è di competenza del Consiglio di Amministrazione che individua le risorse interne od esterne alla Società cui affidarne l'organizzazione.

Tali risorse procedono in coordinamento con l'OdV, che ne valuta l'efficacia in termini di pianificazione, contenuti, aggiornamento, tempistiche, modalità e identificazione dei partecipanti, all'organizzazione delle sessioni di formazione.

La partecipazione alle suddette attività formative da parte dei soggetti individuati deve essere ritenuta obbligatoria: conseguentemente, la mancata partecipazione sarà sanzionata ai sensi del Sistema Disciplinare contenuto nel Modello.

La formazione deve fornire informazioni almeno in riferimento: al quadro normativo di riferimento (D. Lgs. 231/2001 e Linee Guida di Confindustria); al Modello adottato dalla

Società; al Codice Deontologico Aziendale della Società; a casi aziendali di applicazione della normativa; ai presidi e protocolli introdotti a seguito dell'adozione del Modello stesso. La formazione dovrà essere differenziata in relazione alle diverse aree aziendali di appartenenza dei destinatari della formazione stessa.

Viene innanzitutto prevista una formazione d'aula iniziale rivolta alle persone in organico presso la Società al momento dell'adozione del Modello che risultino operare nei Processi Sensibili come sopra definiti. Per la restante parte del personale e nei casi di nuovi ingressi in organico successivi all'adozione del Modello è prevista un'apposita edizione del corso.

Della formazione effettuata dovrà essere tenuta puntuale registrazione.

Infine, la pianificazione della formazione deve prevedere delle sessioni periodiche che garantiscano un costante programma di aggiornamento.

7. WHISTLEBLOWING

Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 6, comma 2-*bis* del Decreto, introdotto dalla Legge 30 novembre 2017, n. 179, recante "Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato" e modificato da ultimo dal D. Lgs. 10 marzo 2023, n. 24 recante "Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali", la Società predispone i canali di segnalazione interna.

In particolare, la Società aderisce al canale whistleblowing messo a disposizione dal Gruppo, che si è dotato di una piattaforma informatica per la presentazione delle segnalazioni whistleblowing fornita da un provider esterno.

Ai sensi del D. Lgs. 24/2023, tramite il suddetto canale, è prevista la possibilità di segnalare violazioni che ledano l'interesse pubblico e l'integrità della Società di cui il segnalante sia venuto a conoscenza nell'ambito dello svolgimento della propria attività lavorativa e consistenti in:

- condotte illecite rilevanti ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001 o violazioni del Modello;
- illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione Europea o nazionali indicati nell'allegato al D. Lgs. 24/2023, ovvero degli atti nazionali che ne costituiscono attuazione, relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea;
- violazioni delle disposizioni in materia di tutela della concorrenza;
- atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione summenzionati.

Le segnalazioni devono essere effettuate nel rispetto della "*Policy Speak Out*", accessibile attraverso l'indirizzo <https://speakout.smiths.com>, nella quale sono illustrate le modalità con cui presentare la segnalazione, l'elenco delle violazioni segnalabili, nonché le modalità di gestione delle stesse.

Nello specifico, le segnalazioni possono essere effettuate online, telefonicamente o tramite e-mail. La linea diretta è disponibile 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 e consente di mantenere l'anonimato, ove consentito dalla legge.

In base alla "*Policy Speak Out*", più in particolare:

- il segnalante è informato tempestivamente dell'avvenuta ricezione della segnalazione e in ogni caso entro 7 giorni lavorativi dal suo invio;
- una volta completata la segnalazione (online, telefonicamente o tramite e-mail), il segnalante riceverà il cosiddetto "codice di segnalazione" unico, che può essere

utilizzato al telefono o sul sito web (<https://speakout.smiths.com>) per verificare lo stato di avanzamento della segnalazione effettuata e per controllare se la persona addetta alla gestione della segnalazione abbia lasciato commenti o domande a cui rispondere;

- i tempi di indagine variano a seconda della natura della segnalazione. I casi più complessi possono richiedere solitamente da 1 a 3 mesi;
- il segnalante sarà informato delle conclusioni generali (ovvero, la conferma o meno di un potenziale comportamento scorretto), ma non verrà a conoscenza dei dati completi dell'esito o dei provvedimenti intrapresi;
- a prescindere se l'indagine abbia raggiunto o meno la sua conclusione, il segnalatore riceverà un aggiornamento sulle misure adottate entro 3 mesi dalla segnalazione.

La Società garantisce la riservatezza dell'identità del segnalante e di qualsiasi altra informazione o elemento della segnalazione dal cui disvelamento si possa dedurre direttamente o indirettamente l'identità del segnalante, nonché assicura il divieto di ritorsioni a favore del segnalante e degli altri soggetti di cui all'art. 3 del D. Lgs. 24/2023.

Le informazioni per l'utilizzo del canale di segnalazione sono chiarite nella "*Policy Speak Out*", cui si fa rinvio per tutto quanto non espressamente indicato nel presente paragrafo.

La procedura adottata indica i vari canali idonei ad effettuare le segnalazioni relative alle irregolarità riscontrate, anche in forma anonima. Le segnalazioni effettuate vengono archiviate in un sistema *software* esterno indipendente e valutate e gestite dall'Ufficio *Etics & Compliance* (E&C).

È inoltre previsto il tempestivo coinvolgimento dell'Organismo di Vigilanza nel caso di segnalazioni inerenti violazioni del Modello, del Codice Deontologico Aziendale, delle procedure aziendali ovvero illeciti rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001.

La Società adotterà gli opportuni provvedimenti disciplinari nei confronti di coloro che si siano responsabili di azioni ritorsive.

Chiunque ritenga di essere oggetto di ritorsioni per aver effettuato una segnalazione può comunicarlo all'ANAC utilizzando il canale previsto.

Nel caso in cui venisse accertata, con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia, ovvero la sua responsabilità civile nei casi di dolo o colpa grave, le tutele di cui al D. Lgs. 24/2023 non sono garantite e al segnalante potrà essere irrogata una sanzione disciplinare.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. 24/2023, non è punibile il segnalante che riveli o diffonda informazioni sulle violazioni coperte dall'obbligo di segreto, relative alla tutela del diritto d'autore o alla protezione dei dati personali ovvero riveli o diffonda informazioni sulle violazioni che offendono la reputazione della persona coinvolta o denunciata, quando, al momento della rivelazione o diffusione, vi fossero fondati motivi per ritenere che la rivelazione o diffusione delle stesse informazioni fosse necessaria per svelare la violazione e la segnalazione è stata effettuata ai sensi della "*Policy Speak Out*", e del D. Lgs. 24/2023. Al ricorrere di tali condizioni è altresì esclusa ogni ulteriore responsabilità, anche di natura civile o amministrativa.

La Società garantisce le tutele previste all'art. 17 del D. Lgs. n. 24/2023 contro ogni forma di ritorsione reale, minacciata o tentata.

La protezione è garantita anche al segnalante anonimo che venga successivamente identificato.

La protezione da ritorsioni e le altre misure di tutela previste dal Capo III del D. Lgs. n. 24/2023 sono estese, oltre che al segnalante, anche a:

- ✓ facilitatore (persona fisica che assiste il segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata);
- ✓ persone del medesimo contesto lavorativo del segnalante e che sono legate a quest'ultimo da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- ✓ colleghi di lavoro del segnalante, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente.

La Società assicura che le segnalazioni raccolte sono trattate a norma del Regolamento (UE) n. 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (cd. GDPR) e del D. lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (cd. Codice Privacy). La Società ha definito il proprio modello di ricevimento e gestione delle segnalazioni interne individuando misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato agli specifici rischi derivanti dai trattamenti effettuati sulla base di una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, e disciplinare il rapporto con eventuali fornitori esterni che trattano dati personali per loro conto ai sensi dell'articolo 28 del GDPR.

La Società assicura che le segnalazioni non saranno utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse.

Le segnalazioni e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre i termini di legge a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione. La Società adotta provvedimenti disciplinari nei confronti di quanti pongano in essere condotte in violazione di quanto ivi descritto e della Procedura Whistleblowing, per il cui dettaglio si rinvia al paragrafo 8.5 "Sistema disciplinare e misure in caso di mancata osservanza delle prescrizioni del modello".

8. SISTEMA DISCIPLINARE

Il Decreto prevede che sia predisposto un "sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello" sia per i soggetti in posizione apicale sia per i soggetti sottoposti ad altrui direzione e vigilanza.

L'esistenza di un sistema di sanzioni applicabili in caso di mancato rispetto delle regole di condotta, delle prescrizioni e delle procedure interne previste dal Modello è, infatti, indispensabile per garantire l'effettività del Modello stesso.

L'applicazione delle sanzioni in questione deve restare del tutto indipendente dallo svolgimento e dall'esito di eventuali procedimenti penali o amministrativi avviati dall'Autorità

Giudiziaria o Amministrativa, nel caso in cui il comportamento da censurare valga anche ad integrare una fattispecie di reato rilevante ai sensi del Decreto ovvero una fattispecie penale o amministrativa rilevante ai sensi della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro. Infatti, le regole imposte dal Modello sono assunte dalla Società in piena autonomia, indipendentemente dal fatto che eventuali condotte possano costituire illecito penale o amministrativo e che l'Autorità Giudiziaria o Amministrativa intenda perseguire tale illecito.

La verifica dell'adeguatezza del sistema disciplinare, il costante monitoraggio degli eventuali procedimenti di irrogazione delle sanzioni nei confronti dei dipendenti, nonché degli interventi nei confronti dei soggetti esterni sono affidati all'OdV, il quale procede anche alla segnalazione delle infrazioni di cui venisse a conoscenza nello svolgimento delle funzioni che gli sono proprie.

Fatto salvo quanto previsto dal paragrafo 5.4 ("Cause di ineleggibilità, revoca, decadenza, sospensione, rinuncia e dimissioni dell'OdV"), il sistema disciplinare definito potrà essere applicato anche ai componenti dell'OdV, relativamente alle funzioni ad essi attribuite dal presente Modello (si veda sul punto il successivo paragrafo 5.5).

8.1 Violazioni del Modello

Costituiscono violazioni del Modello:

1. comportamenti che integrino le fattispecie di reato contemplate nel Decreto;
2. comportamenti che, sebbene non configurino una delle fattispecie di reato contemplate nel Decreto, siano diretti in modo univoco alla loro commissione;
3. comportamenti non conformi alle procedure richiamate nel Modello e al Codice Deontologico Aziendale;
4. comportamenti in violazione degli strumenti di controllo preventivo di cui al capitolo 4 della presente Parte Generale;
5. comportamenti non conformi alle disposizioni previste nel Modello o richiamate dal Modello e, in particolare:
 - in relazione al rischio di commissione di un reato nei confronti della Pubblica Amministrazione, i comportamenti in violazione, dei principi generali di condotta e comportamento e dei principi specifici elencati nei successivi paragrafi A.3 e A.4. della Parte Speciale A;
 - in relazione al rischio di commissione di un reato societario, ivi compreso il reato di corruzione tra privati, i comportamenti in violazione dei principi generali di condotta e comportamento e dei principi specifici elencati nei successivi paragrafi B.3 e B.4 della Parte Speciale B;
 - in relazione al rischio di commissione di un reato di ricettazione, riciclaggio o impiego di denaro beni utilità di provenienza illecita, nonché di autoriciclaggio, delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori e reati tributari, i comportamenti in violazione dei principi generali di condotta e comportamento e dei principi specifici elencati nei successivi paragrafi C.3 e C.4 della Parte Speciale C;
 - in relazione al rischio di commissione di un reato contro l'industria e il commercio, i comportamenti in violazione dei principi generali di condotta

e comportamento e dei principi specifici elencati nei paragrafi E.3 ed D.4 della Parte Speciale D;

- in relazione al rischio di commissione di un reato contro la personalità individuale e di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, i comportamenti in violazione dei principi generali di condotta e comportamento elencati nel paragrafo E.3 della Parte Speciale E;
- in relazione al rischio di violazione delle norme stabilite in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro da cui possa derivare l'evento di infortunio o della malattia professionale comportanti il reato di omicidio colposo o di lesioni gravi o gravissime, i comportamenti in violazione dei principi generali di condotta e comportamento e dei principi specifici elencati nei paragrafi F.3 e F.4 della Parte Speciale F;
- in relazione al rischio di commissione di un reato ambientale, i comportamenti in violazione dei principi generali di condotta e comportamento e dei principi specifici elencati nei paragrafi G.3 ed G.4 della Parte Speciale G;
- in relazione al rischio di commissione di un reato informatico, i comportamenti in violazione dei principi generali di condotta e comportamento elencati nel paragrafo H.2 della Parte Speciale H;
- in relazione al rischio di commissione dei reati di contrabbando, i comportamenti in violazione dei principi generali di condotta e comportamento elencati nel paragrafo I.2 della Parte Speciale I;
- comportamento non collaborativo nei confronti dell'OdV, consistente a titolo esemplificativo e non esaustivo, nel rifiuto di fornire le informazioni o la documentazione richiesta, nel mancato rispetto delle direttive generali e specifiche rivolte dall'OdV al fine di ottenere le informazioni ritenute necessarie per l'assolvimento dei propri compiti, nella mancata partecipazione senza giustificato motivo alle visite ispettive programmate dall'OdV, nella mancata partecipazione agli incontri di formazione.

La gravità delle violazioni del Modello sarà valutata sulla base delle seguenti circostanze:

- la presenza e l'intensità dell'elemento intenzionale;
- la presenza e l'intensità della condotta negligente, imprudente, imperita;
- l'entità del pericolo e/o delle conseguenze della violazione per le persone destinatarie della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché per la Società;
- la prevedibilità delle conseguenze;
- i tempi e i modi della violazione;
- le circostanze nelle quali la violazione ha avuto luogo;
- la recidiva, consistente nella ripetuta irrogazione di sanzioni disciplinari per violazioni del Modello nonché nella reiterazione di comportamenti disciplinarmente rilevanti, valutati sia nella loro episodicità che complessivamente (ancorché non sanzionati).

8.2 Misure nei confronti dei dipendenti

La violazione delle singole regole comportamentali di cui al presente Modello, da parte dei dipendenti soggetti al "CCNL Metalmeccanici", costituisce illecito disciplinare.

Qualsiasi tipo di violazione delle regole comportamentali contenute nel Modello autorizza comunque l'OdV a richiedere alla funzione aziendale competente di Smiths l'avvio della procedimento di contestazione disciplinare e l'eventuale irrogazione di una delle sanzioni di seguito elencate, determinata sulla base della gravità della violazione commessa alla luce dei criteri indicati nel paragrafo 8.1 e del comportamento tenuto prima (e.g. eventuali precedenti violazioni commesse) e dopo il fatto (e.g. comunicazione all'OdV dell'avvenuta irregolarità) dall'autore della violazione.

I provvedimenti disciplinari irrogabili nei riguardi di detti lavoratori - nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7 commi 2 e 3 della Legge 30 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori) ed eventuali normative speciali applicabili, nonché dell'art. 8 e ss. del titolo VII del citato CCNL - sono quelli previsti dal seguente apparato sanzionatorio:

- richiamo verbale;
- ammonizione scritta;
- multa di importo non superiore a tre ore di retribuzione;
- sospensione dal servizio e dalla retribuzione per un periodo non superiore a 3 giorni;
- licenziamento disciplinare con diritto al preavviso ai sensi del citato CCNL e licenziamento per giusta causa senza preavviso.

In ogni caso, delle sanzioni irrogate e/o delle violazioni accertate la funzione aziendale competente di Smiths terrà sempre informato l'OdV.

In particolare, con riferimento alle violazioni del Modello realizzate dal lavoratore si prevede che:

1. incorre nei provvedimenti di **richiamo verbale o ammonizione scritta** secondo la gravità della violazione, il dipendente che violi le procedure interne previste dal presente Modello o adottati, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, un comportamento in violazione delle prescrizioni del Modello stesso, purché tale condotta non determini l'applicazione di misure previste dal Decreto;
2. incorre nel provvedimento della **multa** il lavoratore che adotti un comportamento recidivo in qualunque delle infrazioni che prevedano il richiamo verbale o l'ammonizione scritta, di cui al precedente punto 1), oltre due volte nell'arco di due anni, ovvero che violi più volte le procedure interne previste dal presente Modello o adottati più volte, nell'espletamento di attività delle aree a rischio, un comportamento in violazione alle prescrizioni del Modello stesso, purché tale condotta non determini l'applicazione di misure previste dal Decreto;
3. incorre nel provvedimento di **sospensione dal servizio e dalla retribuzione per un periodo non superiore a tre giorni** il dipendente che: (i) nel violare le procedure interne previste dal presente Modello o adottando nell'espletamento di attività nelle aree a rischio un comportamento in violazione delle prescrizioni dello stesso, arrechi danno alla Società o la esponga a una situazione oggettiva di pericolo alla integrità dei beni della stessa, purché tali condotte non siano comunque dirette in modo univoco alla commissione del Reato o non determinino l'applicazione di misure previste dal Decreto; (ii) adotti un comportamento recidivo in qualunque delle mancanze che prevedano la multa di cui al punto 2 che precede, oltre due volte nell'arco di due anni;

4. incorre nel provvedimento di **licenziamento disciplinare con diritto al preavviso ai sensi del CCNL vigente ed applicabile**, il dipendente che adotti un comportamento recidivo in qualunque delle mancanze che prevedano la sospensione di cui al punto 3) che precede oltre due volte nell'arco di due anni, dopo formale diffida per iscritto; incorre nel **licenziamento per giusta causa senza preavviso** il dipendente che adotti un comportamento non conforme alle prescrizioni del presente Modello e diretto in modo univoco al compimento di un reato sanzionato dal Decreto, nonché il dipendente che adotti un comportamento palesemente in violazione delle prescrizioni del presente Modello, tale da determinare la concreta applicazione a carico della Società di misure previste dal Decreto.

Inoltre, con specifico riferimento alle violazioni delle prescrizioni del Modello previste in materia di **tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro** in ossequio anche a quanto stabilito dalla Circolare del Ministero del Lavoro del 11 Luglio 2011 n. 15816 avente ad oggetto "Modello di organizzazione e gestione ex art. 30 D. Lgs. 81/2008":

1. incorre nel provvedimento della **ammonizione scritta**, il dipendente che non rispetta il Modello, nel caso in cui la violazione comporti il determinarsi di una situazione di eventuale pericolo per l'integrità fisica di una o più persone, compreso l'autore della violazione, e sempre che non sia integrata una delle ipotesi previste nei successivi punti 2, 3 e 4;

2. incorre nel provvedimento della **multa** il dipendente che adotti un comportamento recidivo in qualunque delle mancanze che prevedono il provvedimento di ammonizione scritta di cui al punto 1 che precede oltre due volte nell'arco di due anni ovvero che non rispetti il Modello, nel caso in cui la violazione comporti il determinarsi una lesione all'integrità fisica di uno o più soggetti, compreso l'autore della violazione, e sempre che non sia integrata una delle ipotesi previste nei successivi punti 3 e 4;

3. incorre nel provvedimento della **sospensione dal servizio e dalla retribuzione per un periodo non superiore a tre giorni**, il dipendente:

- i. che non rispetta il Modello, nel caso in cui la violazione cagioni una lesione, qualificabile come "grave" ex art. 583, comma 1 c. p., all'integrità fisica di uno o più soggetti, compreso l'autore dell'infrazione, e sempre che non sia integrata una delle ipotesi previste nel successivo punto 4;

- ii. che adotti un comportamento recidivo in qualunque delle mancanze che prevedano il provvedimento della multa, così come specificato nel punto 2 che precede, oltre due volte nell'arco di due anni;

4. incorre nel provvedimento del **licenziamento disciplinare con diritto al preavviso**, il dipendente che adotti un comportamento recidivo in qualunque delle mancanze che prevedano la sospensione dal servizio e dalla retribuzione, così come specificato nel punto 3 che precede, oltre due volte nell'arco di due anni; incorre nel provvedimento del **licenziamento per giusta causa senza preavviso**, il collaboratore che non rispetta il Modello, nel caso in cui la violazione cagioni una lesione, qualificabile come "gravissima" ex art. 583, comma 2 c. p. all'integrità fisica ovvero la morte di uno o più soggetti, compreso l'autore dell'infrazione.

8.3 Violazioni del Modello da parte dei dirigenti e relative misure

Per quanto attiene alle violazioni delle singole regole di cui al presente Modello poste in essere da lavoratori della Società aventi qualifica di 'dirigente', anche queste costituiscono illecito disciplinare.

Qualsiasi tipo di violazione delle regole comportamentali contenute nel Modello autorizza comunque l'OdV a richiedere al Presidente, l'irrogazione di una delle sanzioni di seguito elencate, determinata sulla base della gravità della violazione commessa alla luce dei criteri indicati nel paragrafo 8.1 e del comportamento tenuto prima (ad esempio le eventuali precedenti violazioni commesse) e dopo il fatto (ad esempio la comunicazione all'OdV dell'avvenuta irregolarità) dall'autore della violazione.

I provvedimenti disciplinari irrogabili nei riguardi dei 'dirigenti' - nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7 commi 2 e 3 della Legge 30 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori), del contratto collettivo e delle eventuali normative speciali applicabili - sono quelli previsti dal seguente apparato sanzionatorio:

- a. censura scritta;
- b. sospensione disciplinare dal lavoro e dalla retribuzione;
- c. licenziamento giustificato con diritto al preavviso;
- d. licenziamento per giusta causa.

In ogni caso, delle sanzioni irrogate e/o delle violazioni accertate, la funzione aziendale competente terrà sempre informato l'OdV.

In particolare, con riferimento alle violazioni del Modello poste in essere dai dirigenti della Società, si prevede che:

- in caso di violazione non grave di una o più regole procedurali o comportamentali previste nel Modello, il dirigente incorre nella **censura scritta** consistente nel richiamo all'osservanza del Modello, la quale costituisce condizione necessaria per il mantenimento del rapporto fiduciario con la Società;
- in caso di violazione non grave, ma reiterata, di una o più regole procedurali o comportamentali previste nel Modello, il dirigente incorre nel provvedimento della **sospensione disciplinare dal lavoro e dalla retribuzione**;
- in caso di grave violazione di una o più regole procedurali o comportamentali previste nel Modello tale da configurare un notevole inadempimento, ovvero in caso di recidiva in qualunque delle mancanze che prevedano il provvedimento dalla sospensione disciplinare oltre due volte nell'arco di due anni, il dirigente incorre nel provvedimento del **licenziamento giustificato con diritto al preavviso**;
- laddove la violazione di una o più regole procedurali o comportamentali previste nel Modello sia di gravità tale da ledere irrimediabilmente il rapporto di fiducia, non consentendo la prosecuzione anche provvisoria del rapporto di lavoro, il dirigente incorre nel provvedimento del **licenziamento per giusta causa**.

Inoltre, per i lavoratori della Società aventi qualifica di 'dirigente' costituisce grave violazione delle prescrizioni del Modello:

- l'inosservanza dell'obbligo di direzione o vigilanza sui lavoratori subordinati circa la corretta ed effettiva applicazione del Modello stesso.

- l'inosservanza dell'obbligo di direzione e vigilanza sugli altri lavoratori che, sebbene non legati alla Società da un vincolo di subordinazione (trattasi, ad esempio, di lavoratori autonomi, Consulenti, Collaboratori ecc.), sono comunque soggetti alla direzione e vigilanza del 'dirigente' ai sensi dell'art. 5 comma 1 lett. b) del D.lgs. 231/01, ferma restando la qualificazione del contratto con tali lavoratori.

8.4 Misure nei confronti dei membri dell'Organo Dirigente, del Collegio Sindacale e dei membri dell'OdV

In caso di violazione del Modello da parte di uno o più membri dell'Organo Dirigente della Società, l'OdV informerà l'intero Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale che prenderanno gli opportuni provvedimenti coerentemente con la gravità della violazione commessa, alla luce dei criteri indicati nel paragrafo 7.1 e conformemente ai poteri previsti dalla legge e/o dallo Statuto (dichiarazioni nei verbali delle adunanze, richiesta di convocazione o convocazione dell'Assemblea con all'ordine del giorno adeguati provvedimenti nei confronti dei soggetti responsabili della violazione ecc.).

I provvedimenti disciplinari irrogabili nei riguardi di uno o più membri dell'Organo Dirigente della Società, previa delibera del Consiglio di Amministrazione da adottare con l'astensione dell'interessato e, ove previsto dalla legge e/o dallo Statuto, con delibera dell'Assemblea dei soci, sono quelli previsti dal seguente apparato sanzionatorio:

- a. richiamo scritto;
- b. sospensione temporanea dalla carica;
- c. revoca dalla carica.

In particolare, con riferimento alle violazioni del Modello poste in essere da uno o più membri dell'Organo Dirigente della Società, si prevede che:

- in caso di violazione non grave di una o più regole procedurali o comportamentali previste nel Modello, il membro dell'Organo Dirigente incorra nel **richiamo scritto** consistente nel richiamo all'osservanza del Modello, la quale costituisce condizione necessaria per il mantenimento del rapporto fiduciario con la Società;
- in caso di grave violazione di una o più regole procedurali o comportamentali previste nel Modello, il membro dell'Organo Dirigente incorre nel provvedimento della **sospensione temporanea dalla carica**;
- in caso di grave violazione di una o più regole procedurali o comportamentali previste nel Modello tale da ledere irreparabilmente il rapporto di fiducia, il membro dell'Organo Dirigente incorre nella **revoca dalla carica**.

Inoltre, per i membri dell'Organo Dirigente della Società, costituirà violazione del Modello sanzionabile anche la violazione dell'obbligo di direzione o vigilanza sui sottoposti circa la corretta e l'effettiva applicazione delle prescrizioni del Modello.

In caso di violazione del Modello da parte dell'intero Organo Dirigente della Società, l'OdV informerà il Collegio Sindacale affinché questo convochi senza indugio l'Assemblea dei Soci per gli opportuni provvedimenti.

In caso di violazione del Modello da parte di uno o più membri del Collegio Sindacale ovvero dell'intero Collegio Sindacale della Società, l'OdV informerà l'Organo Dirigente il quale

prenderà gli opportuni provvedimenti coerentemente con la gravità della violazione e conformemente ai poteri previsti dalla legge e/o dallo Statuto (dichiarazioni nei verbali delle adunanze, richiesta di convocazione o convocazione dell'Assemblea con all'ordine del giorno adeguati provvedimenti nei confronti dei soggetti responsabili della violazione ecc.).

Qualora l'Organo Dirigente fosse informato in merito a violazioni del Modello da parte di uno o più membri dell'OdV, il detto Organo Dirigente provvederà in collaborazione con il Collegio Sindacale ad assumere le iniziative ritenute più idonee coerentemente con la gravità della violazione e conformemente ai poteri previsti dalla legge e/o dallo Statuto.

In particolare, qualora la violazione sia commessa da un componente dell'OdV che sia anche un dipendente della Società si applicheranno le sanzioni di cui ai Paragrafi 7.2 e 7.3. In ogni caso, delle sanzioni irrogate e/o delle violazioni accertate il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale terranno sempre informato l'OdV.

8.5 Misure nei confronti dei Consulenti, Fornitori, Appaltatori e Collaboratori coinvolti nei Processi Sensibili

Ogni violazione posta in essere dai Consulenti, dai Fornitori, Appaltatori, Collaboratori coinvolti nei Processi Sensibili potrà determinare, secondo quanto previsto dalle specifiche clausole contrattuali inserite nelle lettere di incarico o negli accordi con gli stessi, la risoluzione del rapporto contrattuale, fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento, qualora da tale comportamento derivino danni a Smiths, come nel caso di applicazione da parte del Giudice delle misure previste dal Decreto.

8.6 Misure nei casi di violazione delle prescrizioni a tutela del segnalante (*whistleblowing*)

In ragione di quanto previsto dal comma 2-*bis* dell'art. 6 D. Lgs. n. 231/2001, nell'ipotesi in cui siano violate le misure a tutela del segnalante – recentemente introdotte – e/o nel caso in cui siano effettuate segnalazioni infondate, con dolo o colpa grave, il responsabile del caso (personale dipendente, amministratori, Società di revisione o consulenti) ne risponderà secondo le specifiche sanzioni previste per la sua categoria.

Nello specifico, sono previste sanzioni:

- nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante;
- per coloro che compiono atti di ritorsione o discriminatori nei confronti del segnalante;
- nei confronti di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate;
- nei confronti dell'organo amministrativo, nel caso di mancata adozione di procedure per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni ovvero di adozione di procedure non conformi alla normativa applicabile;
- nei confronti dei soggetti incaricati della gestione delle segnalazioni, qualora si accerti che non abbiano svolto le attività di verifica e analisi delle stesse in conformità alle disposizioni del D.lgs. 23/2024.

Nel caso di violazioni accertate commesse da:

- 1) personale dipendente in posizione non dirigenziale, si applicheranno le sanzioni disciplinari previste al paragrafo 8.2;
- 2) Dirigenti, si applicheranno le sanzioni disciplinari previste al paragrafo 8.3;
- 3) Amministratori, si applicheranno le previsioni previste dal paragrafo 8.4;
- 4) Collegio Sindacale, si applicheranno le previsioni previste dal paragrafo 8.4;
- 5) componenti dell'Organismo di Vigilanza: si applicheranno le misure previste al paragrafo 8.4;
- 6) Soggetti Terzi, si applicheranno i rimedi contrattuali previsti al paragrafo 8.5.

In ogni caso, la Società potrà inoltre intraprendere le ulteriori iniziative ritenute opportune, anche in sede giudiziaria.

PARTI SPECIALI

PARTE SPECIALE “A” - I REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

La presente Parte Speciale, dedicata alla prevenzione dei reati contro la Pubblica Amministrazione e alla disciplina dei comportamenti ed attività che potrebbero astrattamente configurarli, è strutturata nelle seguenti sezioni:

- illustrazione delle **fattispecie di reato** ascrivibili alla famiglia dei reati contro la Pubblica Amministrazione, astrattamente configurabili nella realtà Smiths;
- identificazione dei processi ed attività aziendali di Smiths a rischio di potenziale commissione dei suddetti reati e derivanti dalle attività di *risk assessment* condotte (c.d. **Processi Sensibili**);
- per **ciascun Processo Sensibile** viene inoltre fornita la **descrizione sintetica** delle attività riconducibili al Processo Sensibile
- delineazione dei **principi di comportamento e regole di condotta** applicabili nella realizzazione delle attività entro i Processi Sensibili, ad integrazione del sistema etico e delle regole di comportamento delineato al Capitolo 4 della Parte Generale del presente Modello;
- per **ciascun Processo Sensibile, o per categorie omogenee di processi**, viene infine fornita la previsione di **principi specifici di comportamento e di controllo**, coerentemente con i principi ispiratori definiti all'interno del Capitolo 4 della Parte Generale, ed al fine di rappresentare aspetti peculiari delle componenti del sistema di controllo interno rilevanti ai fini della disciplina del/i Processo/i.

A.1 Le fattispecie di reato nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24, 25 e 25-decies del Decreto)

Tra i reati nei confronti della Pubblica Amministrazione previsti dal Decreto si indicano di seguito quelli astrattamente configurabili nell'ambito delle attività svolte da Smiths Detection Italia S.r.l.:

- **Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)** – Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un rappresentante o dipendente della Società prometta o dia a un Pubblico Ufficiale, per sé o per altri, una retribuzione che non gli è dovuta, sotto forma di denaro o altra utilità (es. una regalia in natura) per l'esercizio della sua funzione, (es. dare precedenza ad alcune pratiche rispetto ad altre o “agevolare/velocizzare” la pratica stessa). Il reato si configura sia nei confronti del corrotto che del corruttore.
- **Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.)** – Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un rappresentante o dipendente della Società dia o prometta a un Pubblico Ufficiale, per sé o per altri, denaro o altra utilità (es. doni in natura) per omettere o ritardare, per avere omesso o ritardato, un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per avere compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio. Il reato si configura sia nei confronti del corrotto che del corruttore.

- **Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio (art. 320 c.p.)** – Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la corruzione per un atto d'ufficio o per un atto contrario ai doveri di ufficio riguardino un Incaricato di Pubblico Servizio.
- **Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)** – Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui il dipendente o rappresentante della Società offra denaro o altra utilità a un Pubblico Ufficiale o ad un Incaricato di Pubblico Servizio per una finalità corruttiva ma l'offerta o la promessa non sia accettata.
- **Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.)** – Tale ipotesi di reato viene integrata quando il dipendente o rappresentante della Società fa dare o promettere – o, comunque, fa dare o promettere anche ad altri soggetti - denaro o altre utilità in cambio della sua mediazione verso un Pubblico Ufficiale o un incaricato di un Pubblico Servizio o un altro soggetto di cui all'art. 322-bis c.p. con cui afferma, o anche soltanto vanta, di avere relazioni.
- **Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)** – Tale ipotesi di reato si verifica qualora il dipendente o rappresentante della Società corrompa un magistrato o un testimone al fine di ottenere favori in un procedimento civile, penale o amministrativo che vede coinvolta la stessa Società o un soggetto terzo.
- **Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione Europea (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.)** – Tale ipotesi di reato si realizza qualora un dipendente o rappresentante della Società, attraverso artifici o raggiri (es, esibendo documenti falsi), induca lo Stato o un ente pubblico in errore, ricavandone un profitto cagionando un danno allo Stato o all'ente pubblico.
- **Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)** – Tale ipotesi di reato si realizza qualora un dipendente o rappresentante della Società, attraverso artifici o raggiri (es. esibendo documenti falsi), induca lo Stato o un ente pubblico o Istituzioni Comunitarie in errore, ottenendo contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo.
- **Concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.)** – Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un dipendente o rappresentante della Società commetta i delitti di corruzione e istigazione alla corruzione con riguardo ai membri delle istituzioni comunitarie (Commissione Europea, Parlamento Europeo, Corte di Giustizia, Corte dei Conti).
- **Peculato (art. 314 c.p.)** – Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria.
- **Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.)** – Tale fattispecie di reato si configura quando un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità.

- **Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-bis c.p.)** – Tale reato si configura nel caso in cui la Società abbia ottenuto l'erogazione, da parte dello Stato o altro Ente Pubblico o dalle Comunità Europee, di contributi, sovvenzioni o finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, destinati alla realizzazione di una o più finalità, ma non li abbia destinati alle stesse.
- **Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter c.p.)** – Tale reato si configura nel caso in cui la Società abbia ottenuto contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, da parte dello Stato o altri Enti Pubblici o dalla Comunità Europea, mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti il falso, oppure mediante omissione di informazioni dovute. Il reato sussiste purché non si configurino gli estremi della truffa per il conseguimento di erogazione pubbliche, altrimenti si applicherà la disciplina prevista per quest'ultimo reato.
- **Concussione (art. 317 c.p.)** – Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui il Pubblico Ufficiale o l'Incaricato di un Pubblico Servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringa o induca taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro od altra utilità.
- **Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.)** – Tale fattispecie di reato si configura quando un soggetto commette frode nell'esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo precedente (ad esempio, obblighi derivanti da contratti di fornitura conclusi con lo Stato, o con un altro ente pubblico, ovvero con un'impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità).
- **Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)** – Il reato si configura quando taluno, con violenza, minaccia, con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere, davanti alla autorità giudiziaria, dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha facoltà di non rispondere, salvo che il fatto costituisca più grave reato.
- **Frode ai danni del Fondo Europeo Agricolo di Garanzia e del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo (art. 2 della legge 23 dicembre 1986, n. 898)** – Quando il fatto non configuri il più grave reato previsto dall'articolo 640-bis c.p. (truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche), commette il reato in oggetto qualsiasi soggetto che, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale.
- **Indebita destinazione di denaro o cose mobili (art. 314-bis c.p.)** – Fuori dei casi previsti nel reato di peculato, il reato si configura quando un pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, li destina ad un uso diverso da quello previsto dalla legge e intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale o ad altri un danno ingiusto.

- **Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.)** – Il reato si configura quando, un soggetto, con violenza o minaccia o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche amministrazioni, ovvero ne allontana gli offerenti.

Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis c.p.) – Tale ipotesi si verifica quando chiunque, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione.

A.2 Processi Sensibili

I Processi identificati come a rischio di commissione dei Reati ai sensi del Decreto sono emersi dall'analisi di *risk assessment* (cfr. Capitolo 2 "Processo di redazione e implementazione del Modello").

Con riferimento specifico ai reati contro la Pubblica Amministrazione, ai fini della presente Parte Speciale, i Processi Sensibili possono essere distinti in:

- a. **Processi Sensibili diretti**, ossia processi più specificatamente a rischio di commissione di reati contro la Pubblica Amministrazione, essendo quest'ultima interlocutrice diretta della Società per mezzo di un Pubblico Ufficiale o di un Incaricato di Pubblico Servizio;
- b. **Processi Sensibili strumentali** alla commissione dei reati, tali dovendosi intendere quelle aree di attività:
 - caratterizzate dalla gestione di strumenti di tipo principalmente finanziario; o,
 - nelle quali, pur non intrattenendosi rapporti diretti con la Pubblica Amministrazione, si potrebbero creare le premesse per la commissione dei reati.

I Processi Sensibili **diretti** sono stati circoscritti ai seguenti:

- Gestione dei rapporti con soggetti pubblici e dei relativi adempimenti nell'ambito di procedure ad evidenza pubblica (gare) e procedure negoziate (affidamento diretto a trattativa privata)
- Gestione dei rapporti con soggetti pubblici nel caso di visite ispettive (Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Dogane, Guardia di Finanza, Inps, Inail, Asl, ecc.)
- Gestione del contenzioso.

I Processi Sensibili strumentali sono stati circoscritti ai seguenti:

- Selezione e assunzione delle Risorse Umane;
- Gestione del sistema di incentivi e premi;
- Gestione delle note spese

- Approvvigionamento;
- Assegnazione e gestione di incarichi di consulenza;
- Gestione dei flussi finanziari;
- Negoziazione/stipulazione/esecuzione di contratti/accordi attivi con soggetti privati;
- Gestione omaggi /liberalità /sponsorizzazioni/ donazioni
- Gestione dei rapporti infragruppo.

Eventuali integrazioni dei suddetti Processi Sensibili a rischio potranno essere richieste a cura dell'Organismo di Vigilanza della Società, al quale viene dato mandato di identificare le relative ipotesi e di definire gli opportuni provvedimenti operativi affinché l'Organo Dirigente della Società provveda a modificare e/o integrare conseguentemente il Modello.

Di seguito, per ciascun Processo Sensibile, verrà fornita una descrizione sintetica.

A.2.1 Gestione dei rapporti con soggetti pubblici e dei relativi adempimenti nell'ambito di procedure ad evidenza pubblica (gare) e procedure negoziate (affidamento diretto a trattativa privata)

Descrizione del Processo

Il Processo si riferisce alle attività finalizzate alla raccolta di informazioni, alla predisposizione e presentazione della documentazione per la partecipazione a gare ad evidenza pubblica e procedure negoziate, nonché alle attività legate alla gestione di tutte le fasi successive all'aggiudicazione.

Per la partecipazione a gare indette da soggetti pubblici, vista la complessità e ampiezza delle competenze richieste nonché la diversa natura dei servizi/prodotti da offrire, si rende a volte necessaria/opportuna la costituzione di ATI/RTI.

A.2.2 Gestione dei rapporti con soggetti pubblici nel caso di visite ispettive (Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Dogane, Guardia di Finanza, Inps, Inail, Asl, ecc)

Descrizione del Processo

Il processo in esame comprende due ambiti di rilevanza:

- gestione degli adempimenti e rispetto delle scadenze con riferimento alla normativa fiscale e previdenziale;
- gestione di eventuali visite ispettive ricevute da parte di qualsiasi autorità pubblica.

A.2.3 Gestione del contenzioso

Descrizione del Processo

Il processo si riferisce alle attività legate alla gestione dei contenziosi nei quali la Società potrebbe essere coinvolta.

Le attività considerate potrebbero riguardare i seguenti ambiti:

- contenzioso con dipendenti o attinenti all'area dei rapporti di lavoro;
- contenzioso in materia amministrativa;
- contenzioso in materia fiscale;
- altri contenziosi con soggetti privati (es. recupero crediti, rapporti commerciali, contratti di locazione).

Per la gestione dei contenziosi la Società si avvale di Studi Legali esterni.

A.2.4 Selezione e assunzione delle risorse umane

Descrizione del Processo

Il processo si riferisce alla gestione delle attività inerenti all'inserimento nell'organizzazione aziendale di risorse umane: dalla segnalazione del fabbisogno, alla selezione del candidato, fino alla definizione della modalità di inserimento (inquadramento e livello retributivo).

A.2.5 Gestione del sistema di incentivi e premi

Descrizione del Processo

Il sistema di incentivi e premi è ricompreso nel budget annuale. Il budget viene deciso dal *Top Management* della Capogruppo.

Il piano incentivi prevede poi, con riferimento alle prime linee, l'attribuzione degli obiettivi personali che possono essere sia qualitativi sia quantitativi. Ciascun responsabile di funzione discute tali obiettivi con il proprio line manager. Anche la valutazione del raggiungimento degli obiettivi avviene con i *line managers*.

Con riferimento al personale non riconducibile alle prime linee, possono essere previste delle azioni *spot* ma che non sono formalizzate in un vero e proprio piano incentivi.

Il pagamento degli incentivi e dei premi viene autorizzato e disposto sulla base del sistema di poteri e deleghe in vigore.

A.2.6 Gestione delle note spese

Descrizione del Processo

Il processo descrive le attività e i controlli legati ai rimborsi delle spese sostenute per viaggi di lavoro (spostamenti, vitto, alloggio, etc.) nonché delle spese di rappresentanza (pasti, spese auto, etc.) sostenute dai dipendenti di Smiths Detection Italia S.r.l.

Le regole per la gestione delle note spese sono definite dalla Corporation attraverso l'emanazione di specifiche *Policy* di Gruppo.

A.2.7 Approvvigionamento

Descrizione del Processo

Il processo in esame è relativo alle attività che caratterizzano l'intero ciclo di approvvigionamento di beni e servizi. In particolare:

- parti di ricambio e attrezzatura tecnica;
- tutti gli acquisti che non rientrano nel punto precedente.

A.2.8 Assegnazione e gestione di incarichi di consulenza

Descrizione del Processo

Il processo riguarda le attività svolte nell'ambito dell'assegnazione e gestione di incarichi di consulenza. I servizi di consulenza di cui si avvale la Società variano in relazione alle diverse aree di attività. Ciascun Responsabile di Funzione può presentare richiesta al Management di Gruppo per i consulenti di cui necessita. Sulla base della prassi consolidata ed in relazione alle casistiche che si sono manifestate, le consulenze possono essere raggruppate nelle seguenti categorie:

- Consulenze legali;
- Consulenze contabili, fiscali ed amministrative;
- Consulenze tecniche;
- Consulenze varie.

Si specifica che i consulenti di cui si avvale la Società non sono ascrivibili alla categoria di Pubblica Amministrazione.

A.2.9 Gestione dei flussi finanziari

Descrizione del Processo

Il processo in esame riguarda la gestione delle attività tipiche di tesoreria riconducibili alla predisposizione e all'effettuazione dei pagamenti a fornitori/altri soggetti terzi relativamente alle diverse tipologie di acquisti/prestazioni nonché ai versamenti fiscali e previdenziali.

Il processo in oggetto si riferisce inoltre al pagamento degli stipendi e delle note spese dei dipendenti.

A.2.10 Negoziazione/stipulazione/esecuzione di contratti/accordi attivi con soggetti privati

Descrizione del Processo

Il Processo si riferisce alle attività finalizzate alla raccolta di informazioni, alla predisposizione e presentazione dei propri prodotti a clienti privati al fine di promuovere le vendite. Il processo di vendita a soggetti privati è gestito e supervisionato dai Responsabili Sales e Service supportati dalle Funzioni di staff, sulla base della tipologia di richiesta ricevuta.

Le offerte commerciali e i contratti vengono autorizzati secondo il sistema di poteri e deleghe vigente.

A.2.11 Gestione omaggi /liberalità /sponsorizzazioni/ donazioni

Descrizione del Processo

Il processo si riferisce alla definizione delle attività e comportamenti aziendali in tema di dazione e ricezione doni, omaggi o altre cortesie commerciali, sponsorizzazioni e donazioni.

La politica di gestione degli omaggi è regolata dal Gruppo a mezzo di alcune *Policy* specifiche. In particolare, le attività previste dal processo sono disciplinate da quattro *Policy* di gruppo:

- *Charitable and Political Donations;*
- *Gift Meals and Hospitality;*
- *Gifts register user manual;*
- *Gifts & Meals Between Employees.*

Le attività riconducibili al processo in esame devono inoltre essere svolte sulla base di quanto stabilito dalla "*Anti-bribery and Corruption Policy*" e dal Codice Deontologico Aziendale.

Ogni spesa di cui all'oggetto del processo deve essere autorizzata secondo il sistema di poteri e deleghe vigente e devono essere svolti dei processi di qualifica dei fornitori/soggetti terzi coinvolti nel processo.

A.2.12 Gestione rapporti infragruppo

Descrizione del Processo

Smiths Detection Italia S.r.l. è soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di Smiths Detection GmbH. Tra le due Società sono definiti tre principali accordi infragruppo:

1. *Intercompany Management Services Agreement*: attraverso tale contratto viene regolata la prestazione di servizi da parte della Capogruppo nei confronti delle consociate (quali, ad esempio: Ambiente, Salute e sicurezza, Risorse umane, *Information Technology*, Servizi Legali, Consulenza fiscale, *Internal Audit*);
2. *Warranty and Service Contract*: contratto attraverso il quale vengono riconosciuti dei fondi per la garanzia dei prodotti venduti in Italia.
3. *Support Agreement*: contratto che regola il supporto commerciale fornito da parte di Smiths Detection GMBH per la gestione del Cliente Agenzia delle Dogane.

Tutti i contratti sono sottoscritti da parte dell'Amministratore o Procuratore munito dei poteri necessari.

A.3 Principi generali di condotta e comportamento e di assetto del sistema di organizzazione, gestione e controllo

La presente sezione illustra le regole di condotta generali e di comportamento, nonché di assetto del sistema di organizzazione, gestione e controllo che, unitamente ai principi definiti al Capitolo 4 della Parte Generale del Modello circa i componenti del sistema di controllo

preventivo ed ai principi specifici sanciti nel paragrafo A.4 dovranno essere seguite dai Destinatari al fine di prevenire il verificarsi dei Reati contro la Pubblica Amministrazione.

La presente Parte Speciale “A” prevede l’esplicito **divieto** – a carico dei Destinatari del presente Modello – di porre in essere comportamenti:

- tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (artt. 24, 25 e 25-*decies* del Decreto);
- che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente esserlo;
- non in linea o non conformi con i principi e le prescrizioni contenute nel presente Modello e del Codice Deontologico Aziendale;
- tali da favorire qualsiasi situazione di conflitto di interessi nei confronti della Pubblica Amministrazione in relazione a quanto previsto dalle suddette ipotesi di reato.

All’uopo, i Destinatari **non** potranno:

- a) creare situazioni ove i Destinatari stessi, coinvolti in transazioni, siano, o possano apparire in conflitto con gli interessi dell’Ente Pubblico;
- b) compiere azioni o tenere comportamenti che siano o possano essere interpretati come pratiche di corruzione, favori illegittimi, comportamenti collusivi, sollecitazioni, dirette o mediante terzi, di privilegi per sé o per altri rilevanti ai fini della commissione dei reati di cui al Decreto;
- c) effettuare o promettere, in favore di pubblici funzionari italiani ed esteri o a loro parenti, anche per interposta persona, elargizioni in denaro, distribuzioni di omaggi o regali o altre utilità, ovvero benefici di qualsivoglia natura, tali da influenzare l’indipendenza di giudizio dei pubblici funzionari stessi ovvero indurli ad assicurare indebiti vantaggi;
- d) effettuare o promettere, in favore dei clienti, prestazioni che non trovino adeguata giustificazione alla luce del rapporto contrattuale con essi costituito;
- e) riconoscere, in favore dei Fornitori, Appaltatori, Consulenti e/o Collaboratori esterni, compensi che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alla prassi vigente nel settore di attività interessato;
- f) presentare dichiarazioni non veritiere a organismi pubblici nazionali, ed esteri al fine di conseguire autorizzazioni, licenze e provvedimenti amministrativi di qualsivoglia natura;
- g) presentare dichiarazioni non veritiere a organismi pubblici nazionali o esteri al fine di conseguire finanziamenti, contributi o erogazioni di varia natura;
- h) destinare le somme ricevute da detti organismi pubblici a scopi diversi da quelli per i quali erano state concesse;
- i) concludere contratti di consulenza con soggetti interni alla Pubblica Amministrazione in base ai quali si potrebbe minare l’imparzialità e il buon andamento della Pubblica Amministrazione stessa.

Ai fini dell’attuazione dei divieti suddetti, dovranno rispettarsi le regole di seguito indicate:

- la gestione dei Processi Sensibili dovrà avvenire esclusivamente ad opera delle funzioni aziendali competenti;

- tutti i dipendenti di Smiths Detection Italia S.r.l. dovranno attenersi scrupolosamente e rispettare eventuali limiti previsti nelle deleghe organizzative o procure conferite dalla Società;
- tutti coloro che materialmente intrattengono rapporti con la Pubblica Amministrazione per conto della Società devono godere di un'autorizzazione in tal senso da parte della Società stessa (consistente in un'apposita delega o direttive organizzative interne per i dipendenti e gli organi sociali ovvero in un contratto di agenzia, distribuzione, consulenza o di collaborazione);
- tutti i soggetti che intrattengono rapporti con la Pubblica Amministrazione devono ispirarsi ai principi di trasparenza e correttezza nel trattare con la stessa;
- tutti i dipendenti della Società, i Collaboratori, i Consulenti coinvolti nei Processi Sensibili che, nello svolgimento delle specifiche e definite attività lavorative, intrattengono rapporti formali, in nome e per conto di Smiths, con organi della Pubblica Amministrazione devono attenersi ai principi e alle modalità di comportamento previste dalle procedure aziendali applicabili alle attività svolte nell'ambito dei Processi Sensibili;
- tutte le dichiarazioni e le comunicazioni rese a esponenti della Pubblica Amministrazione e previste dalle norme in vigore o specificatamente richieste dai suddetti esponenti (ad esempio in occasione di partecipazione a gare pubbliche) devono rispettare i principi di chiarezza, correttezza, completezza e trasparenza;
- nessun tipo di pagamento può essere effettuato se non adeguatamente documentato e comunque in difformità dalle procedure interne aziendali. Nessun pagamento può comunque essere effettuato mediante scambio di utilità;
- nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, sia attivi che passivi, deve sussistere coincidenza tra chi esegue una prestazione e il beneficiario del pagamento;
- eventuali situazioni di incertezza in ordine ai comportamenti da tenere (anche in ragione dell'eventuale condotta illecita o semplicemente scorretta del Pubblico Ufficiale), all'interpretazione della normativa vigente e delle procedure interne devono essere sottoposte all'attenzione del superiore gerarchico e/o dell'OdV;
- è fatto obbligo di registrare e documentare i rapporti tra le singole funzioni aziendali e i Pubblici Ufficiali e/o gli Incaricati di Pubblico Servizio. Detta documentazione può essere oggetto di verifica da parte dei responsabili delle funzioni aziendali cui il soggetto appartiene e in ogni caso deve essere comunicata da questi ultimi all'OdV, secondo quanto stabilito nella Parte Generale. L'OdV dovrà essere inoltre informato per iscritto di qualsivoglia elemento di criticità/irregolarità dovesse insorgere nell'ambito del rapporto con la Pubblica Amministrazione;
- i Destinatari appartenenti alla Società sono tenuti a rispettare le procedure aziendali applicabili alle attività svolte nell'ambito dei Processi Sensibili.

Qualora sia previsto il coinvolgimento di soggetti terzi quali, a titolo esemplificativo Fornitori, Appaltatori, Consulenti e/o collaboratori esterni, nell'ambito dei Processi Sensibili, dovranno altresì essere rispettate le seguenti regole:

- la scelta dei Fornitori, Appaltatori, Consulenti e/o Collaboratori esterni deve avvenire sulla base di criteri di serietà e competenza del professionista/collaboratore e

l'assegnazione degli incarichi deve avvenire sulla base di un processo decisionale che garantisca la segregazione dei compiti e delle responsabilità;

- i Fornitori, Appaltatori, Consulenti e/o Collaboratori esterni, dovranno prendere visione del Modello ed impegnarsi secondo le previsioni stabilite in specifiche clausole che prevedono la risoluzione del contratto stipulato tra gli stessi e la Società (Allegati C o D o E);
- i contratti con i Fornitori e gli Appaltatori, nonché gli incarichi con i Consulenti e/o Collaboratori esterni devono essere definiti per iscritto, con evidenziazione di tutte le condizioni ad essi sottese (con particolare riferimento alle condizioni economiche concordate), nonché della dichiarazione di impegno a rispettare il Modello e delle conseguenze nel caso di violazione;
- i contratti con i Fornitori e gli Appaltatori, nonché gli incarichi con i Consulenti e/o Collaboratori esterni devono essere proposti, verificati e approvati dai soggetti della Società muniti degli appositi poteri di firma;
- l'attività prestata dai Fornitori, dagli Appaltatori, dai Consulenti e/o Collaboratori esterni nell'ambito dei Processi Sensibili, deve essere debitamente documentata e, comunque, la funzione che si è avvalsa della loro opera deve, prima della liquidazione dei relativi corrispettivi, attestare per iscritto l'effettività della prestazione.

A.4 Principi specifici e componenti del sistema di organizzazione, gestione e controllo

Con riferimento ai Processi Sensibili rappresentati nel Capitolo A.2 della presente Parte Speciale vengono illustrati di seguito i principi specifici delineati al fine di disciplinare le attività realizzate nell'ambito di ciascun Processo Sensibile o per categorie omogenee di processi.

A.4.1 PRINCIPI SPECIFICI E COMPONENTI DEL SISTEMA DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO RELATIVI AI PROCESSO SENSIBILE DESCRITTO AL PARAGRAFO A.2.1 E DI SEGUITO RICHIAMATO:

- *Gestione dei rapporti con soggetti pubblici e dei relativi adempimenti nell'ambito di procedure ad evidenza pubblica (gare) e procedure negoziate (affidamento diretto a trattativa privata)*
- Tutti coloro che materialmente intrattengono rapporti con la Pubblica Amministrazione per conto della Società nell'ambito del processo di "negoziazione/stipula/esecuzione di contratti/convenzioni con soggetti pubblici nell'ambito di gare e/o nell'ambito di procedure negoziate" devono godere di un'autorizzazione in tal senso da parte della Società stessa, formalizzata, per quanto concerne dipendenti e gli organi sociali, in un'apposita procura o in una delega o in *policy* e direttive organizzative interne, ovvero in un contratto di fornitura/consulenza o di collaborazione per quanto concerne soggetti terzi che operano in nome, per conto o nell'interesse della Società;
- coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione verso i soggetti che operano con la Pubblica Amministrazione per fini promozionali e commerciali devono seguire con attenzione e con le modalità più opportune l'attività dei propri sottoposti

e riferire immediatamente all'Organismo di Vigilanza eventuali situazioni di irregolarità;

- tutte le dichiarazioni e le comunicazioni rese a esponenti della Pubblica Amministrazione e previste dalle norme in vigore o specificatamente richieste dai suddetti esponenti in sede di incontri di natura promozionale devono rispettare i principi di chiarezza, correttezza, completezza e trasparenza;
- i Destinatari non possono effettuare o promettere, in favore dei terzi, prestazioni che non trovino adeguata giustificazione alla luce del rapporto contrattuale con essi instaurato o che non siano debitamente formalizzate in un contratto o in un accordo, ad es. con la finalità di influenzare il giudizio del pubblico funzionario nell'aggiudicazione di una gara, ovvero al fine di velocizzare l'iter di aggiudicazione;
- la gestione del Processo Sensibile sopra richiamato dovrà avvenire esclusivamente ad opera delle funzioni aziendali competenti, in coerenza con il sistema organizzativo. In particolare:
 - i ruoli, i compiti e gli ambiti di attività di competenza dei soggetti coinvolti nei Processo Sensibile, devono essere definiti da *job description* o da direttive organizzative interne che descrivano in modo esplicito il perimetro di azione e di responsabilità;
 - i sistemi premianti e di incentivazione devono essere in grado di assicurare la coerenza con le disposizioni di legge, con i principi contenuti nel presente Modello, nonché con le previsioni del Codice Deontologico Aziendale
- i ruoli e le responsabilità dei soggetti/funzioni che partecipano alle attività di cui al processo sono definite in appositi documenti organizzativi interni quali Policy di Gruppo e Procedure redatte a livello locale;
- il principio di segregazione dei compiti deve essere garantito dal coinvolgimento di soggetti differenti nello svolgimento delle principali attività previste dal processo (attività preliminari di partecipazione a bandi di gara, acquisizione delle informazioni relative al bando di gara, eventuale costituzione di ATI o RTI, predisposizione della documentazione necessaria alla partecipazione alla fase di selezione/aggiudicazione, predisposizione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica, inoltro della documentazione all'Ente Pubblico, gestione del riscontro da parte dell'Ente, stipula del contratto, gestione amministrativa del contratto, archiviazione della documentazione);
- i contratti di vendita di servizi e consulenza con terzi appartenenti alla Pubblica Amministrazione non possono essere negoziati, stipulati e/o gestiti in autonomia da un solo soggetto. Eventuali successive integrazioni/modifiche del contratto devono essere adeguatamente controllate e autorizzate da un soggetto differente da quello che ha negoziato il contratto; l'atto formale della stipula del contratto deve avvenire esclusivamente in base al vigente sistema dei poteri e delle deleghe;
- il coinvolgimento nel Processo in oggetto di unità organizzative o funzioni appartenenti al gruppo deve essere disciplinato da contratti infragruppo, definiti a livello *Corporate*;
- l'eventuale coinvolgimento nel processo di soggetti terzi deve essere regolato dalla predisposizione di un contratto formale;
- il ricorso ad eventuali Consulenti nella realizzazione di attività nell'ambito di Processi Sensibili in oggetto deve essere gestito secondo quanto espressamente previsto al

paragrafo A.4.6 che segue in materia di “Assegnazione e gestione degli incarichi di consulenza”;

- qualora il sopra menzionato Processo implichi uscite finanziarie, le stesse vengono gestite ed effettuate secondo i principi stabiliti di cui al successivo punto A.4.7;
- deve essere assicurata la corretta archiviazione e conservazione di tutta la documentazione prodotta con modalità tali da non consentire l’accesso a terzi che non siano espressamente autorizzati,
- il monitoraggio sulla pubblicazione di bandi di gara indetti da parte della Pubblica Amministrazione viene effettuata dal Sales Department o dal Service Department;
- l’eventuale selezione dei soggetti partner per le associazioni, così come la formalizzazione delle ATI o RTI, devono avvenire a cura del Sales o Service Manager con approvazione secondo DoA di Gruppo, la predisposizione della documentazione utile alla partecipazione a gare e/o a trattative private avviene da parte del Sales Department o del Service Department
- la predisposizione dell’offerta tecnica deve avvenire a cura del Sales Department e del Service Department previa approvazione secondo DoA di Gruppo sulla base dell’oggetto di gara o della richiesta di offerta (impianti o servizi). tutte le offerte devono prevedere l’autorizzazione secondo specifica DoA di Gruppo interdipartimentale, oltre che del Sales Manager e Service Manager.
- la documentazione prodotta (documentazione inerente alla Società comprovante i requisiti richiesti per il bando e documentazione inerente all’offerta) deve essere verificata da parte del Sales o Service Manager ed approvata secondo DoA di Gruppo;
- è di competenza del Sales o Service l’invio alla stazione appaltante della documentazione raccolta utile alla partecipazione al bando, nelle forme e modalità previste dal bando stesso;
- nel caso la Società risulti aggiudicataria della gara, Smiths Detection Italia, attraverso un proprio procuratore provvede alla sottoscrizione del contratto, nella forma contrattuale predefinita proposta dalla stazione appaltante.
- è di responsabilità del Sales Department la gestione dell’ordine di acquisto dei prodotti nei confronti della Capogruppo;
- la gestione amministrativa del contratto è di competenza e responsabilità del Finance, che provvede a monitorare i rapporti di installazione e le condizioni contrattuali di fatturazione.
- i responsabili delle funzioni della Società coinvolti nel Processo Sensibile devono garantire il costante aggiornamento e sensibilizzazione del personale e dei terzi coinvolti nei Processi Sensibili circa i contenuti del Modello e sulla normativa di riferimento per lo svolgimento delle attività con soggetti appartenenti alla Pubblica Amministrazione;
- eventuali situazioni di incertezza in ordine ai comportamenti da tenere (anche in ragione dell’eventuale condotta illecita o semplicemente scorretta del Pubblico Ufficiale), all’interpretazione della normativa vigente e delle procedure interne devono essere sottoposte all’attenzione del superiore gerarchico e/o dell’OdV.

A.4.2 PRINCIPI SPECIFICI E COMPONENTI DEL SISTEMA DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO RELATIVI AI PROCESSI SENSIBILI DESCRITTI AI PARAGRAFI DA A.2.2 A A.2.3 E DI SEGUITO RICHIAMATI:

- *Gestione dei rapporti con soggetti pubblici nel caso di visite ispettive (Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Dogane, Guardia di Finanza, Inps, Inail, Asl, ecc)*
- *Gestione del contenzioso.*

- Tutti coloro che materialmente intrattengono rapporti con la Pubblica Amministrazione per conto della Società (ivi inclusi i rapporti intrattenuti in occasione di effettuazione di verifiche ispettive o sopralluoghi) devono godere di un'autorizzazione in tal senso da parte della Società stessa, consistente in un'apposita delega o direttive organizzative interne per i dipendenti e gli organi sociali ovvero in un contratto di fornitura/consulenza o di collaborazione opportunamente formalizzato;
- tutti i soggetti che intervengono nella fase di gestione dei rapporti di interlocuzione con la Pubblica Amministrazione devono essere individuati e autorizzati tramite delega interna;
- gli atti che impegnano contrattualmente la Società nei confronti della Pubblica Amministrazione devono essere debitamente formalizzati e sottoscritti soltanto da soggetti appositamente incaricati e muniti di adeguati poteri;
- il sistema dei poteri e delle deleghe stabilisce le facoltà di autonomia gestionale per natura di spesa ed impegno, anche con riferimento a quelli nei confronti della Pubblica Amministrazione;
- devono essere previste delle disposizioni organizzative che stabiliscono in modo chiaro gli ambiti di attività dei soggetti coinvolti nello specifico nei Processi Sensibili in esame. La gestione dei Processi Sensibili dovrà avvenire esclusivamente ad opera delle funzioni aziendali competenti, in coerenza con il sistema organizzativo.
- tutte le dichiarazioni e le comunicazioni rese a esponenti della Pubblica Amministrazione e previste dalle norme in vigore o specificatamente richieste dai suddetti esponenti devono rispettare i principi di chiarezza, correttezza, completezza e trasparenza;
- i Destinatari non possono effettuare o promettere, in favore dei terzi, prestazioni che non trovino adeguata giustificazione alla luce del rapporto contrattuale con essi instaurato o che non siano debitamente formalizzate in un contratto o in un accordo, ad es. con la finalità di influenzare il giudizio del pubblico funzionario nel caso di verifiche ispettive, ovvero al fine di velocizzare l'iter per l'ottenimento di una autorizzazione/licenza di qualsivoglia natura necessaria per lo svolgimento dell'attività aziendale;
- il ricorso ad eventuali Consulenti nella realizzazione di attività nell'ambito di Processi Sensibili in oggetto deve essere gestito secondo quanto espressamente previsto al paragrafo A.4.6 che segue in materia di "Assegnazione e gestione degli incarichi di consulenza";
- qualora i sopra menzionati Processi implicino uscite finanziarie, le stesse vengono gestite ed effettuate secondo i principi stabiliti di cui al successivo punto A.4.7;

- deve essere assicurata la corretta archiviazione e conservazione di tutta la documentazione prodotta con modalità tali da non consentire l'accesso a terzi che non siano espressamente autorizzati, in particolare:
 - l'eventuale documentazione attestante le evidenze degli incontri con funzionari dell'Amministrazione Finanziaria dello Stato (es. Guardia di Finanza, Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Dogane, ecc.), e in particolare i verbali emessi dall'Agenzia delle Entrate, devono essere archiviati a cura della Funzione Amministrazione;
 - la documentazione tecnica, i verbali relativi alle ispezioni emessi in occasione degli accertamenti periodici e/o sopralluoghi (es., ispezioni da parte della ASL, ecc.) svolti presso la sede o le unità operative distaccate devono essere conservati a cura della Funzione *General & Administration*;
 - la documentazione relativa alla gestione del personale ed in particolare ai trattamenti previdenziali del personale, all'assunzione di personale appartenente a categorie protette nonché i verbali relativi ad accertamenti/ispezioni devono essere conservati a cura della Funzione HR;
- deve essere assicurata la presenza, in caso di accertamenti o ispezioni, di soggetti appositamente delegati ovvero dotati di apposita procura;
- deve essere assicurata la tracciabilità di tutte le verifiche ispettive o sopralluoghi effettuati da rappresentanti della Pubblica Amministrazione mediante sottoscrizione dei verbali presentati o mediante redazione di apposita relazione interna;
- i responsabili delle funzioni della Società coinvolti nei Processi Sensibili devono garantire il costante aggiornamento e sensibilizzazione del personale e dei terzi coinvolti nei Processi Sensibili circa i contenuti del Modello e sulla normativa di riferimento per lo svolgimento delle attività con soggetti appartenenti alla Pubblica Amministrazione;
- eventuali situazioni di incertezza in ordine ai comportamenti da tenere (anche in ragione dell'eventuale condotta illecita o semplicemente scorretta del Pubblico Ufficiale), all'interpretazione della normativa vigente e delle procedure interne devono essere sottoposte all'attenzione del superiore gerarchico e/o dell'OdV.

A.4.3 PRINCIPI SPECIFICI E COMPONENTI DEL SISTEMA DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO RELATIVI AI PROCESSI SENSIBILI DESCRITTI AI PARAGRAFI A.2.4 E A.2.5 DI SEGUITO RICHIAMATI:

- *Selezione e assunzione delle Risorse Umane*
- *Gestione del sistema di incentivi e premi*
- La selezione del personale deve avvenire sulla base di procedure che garantiscano una valutazione dei candidati effettuata nel rispetto dei principi sanciti nel Codice Deontologico Aziendale e dei seguenti principi: effettiva esigenza di nuove risorse; previa acquisizione del curriculum del candidato e svolgimento di colloqui attitudinali; valutazione comparativa sulla base di criteri obiettivi di professionalità, preparazione e attitudine in relazione alle mansioni per le quali avviene l'assunzione che sono stati definiti a priori della fase di selezione; motivazione esplicita delle ragioni poste alla base della scelta;
- il fabbisogno dell'inserimento di nuove risorse deve essere segnalato dai Responsabili delle Funzioni richiedenti;

- la determinazione delle condizioni economiche e contrattuali deve avvenire a cura della Funzione responsabile e dell'HR, nel rispetto del budget e sulla base di linee guida fornite dal Management di Gruppo la proposta di assunzione e il contratto di assunzione devono essere sottoscritti dal Datore di Lavoro su lettere predisposta e dal Responsabile HR;
- devono essere previste delle disposizioni organizzative che stabiliscano in modo chiaro gli ambiti di attività dei soggetti coinvolti negli specifici Processi in esame. La gestione dei Processi Sensibili dovrà avvenire esclusivamente ad opera delle funzioni aziendali competenti, in coerenza con il sistema organizzativo. In particolare, i ruoli, i compiti e gli ambiti di attività di competenza dei soggetti coinvolti nel Processo, devono essere definiti da *job description* o da direttive organizzative interne che descrivano in modo esplicito il perimetro di azione e di responsabilità;
- l'eventuale coinvolgimento di società esterne di ricerca del personale deve essere regolato da contratti sottoscritti dalla Funzione HR;
- i contratti di assunzione e tutta la documentazione relativa alla gestione del personale della Società devono essere archiviati presso la Funzione HR;
- il Processo di selezione/assunzione e gestione del personale deve essere disciplinato in modo da dettagliare ogni fase del processo, evidenziare le attività svolte, i controlli/le verifiche eseguiti e il processo autorizzativo; identificare in maniera chiara i soggetti e le funzioni che svolgono le varie attività (attività operative-gestionali, attività di controllo, attività di autorizzazione/approvazione); definire le modalità e la responsabilità per la documentazione e la tracciabilità delle singole attività svolte;
- i responsabili delle funzioni della Società coinvolti nei processi in esame devono garantire il costante aggiornamento e sensibilizzazione del personale e dei terzi incaricati sui contenuti del Modello e sulla normativa interna ed esterna di riferimento in materia selezione, assunzione e gestione delle risorse umane;
- è fatto in particolare divieto effettuare o promettere, in favore di pubblici funzionari italiani ed esteri o a loro parenti, anche per interposta persona, proposte di assunzione tali da influenzare il giudizio del pubblico funzionario relativo alla definizione di un accordo ovvero nel corso di un rapporto con Smiths di qualsivoglia natura;
- il sistema di incentivi e premi deve essere definito nel budget annuale della Divisione di Gruppo il piano incentivi deve prevedere, con riferimento alle prime linee, l'attribuzione degli obiettivi personali. Ciascun responsabile di funzione discute tali obiettivi con il proprio line manager.
- la valutazione del raggiungimento degli obiettivi deve avvenire con il proprio line manager;
- il pagamento degli incentivi e dei premi deve essere autorizzato e disposto sulla base del sistema di poteri e deleghe in vigore e in coerenza con le *Policy*, Procedure e Linee Guida di Gruppo;
- eventuali situazioni di incertezza in ordine ai comportamenti da tenere, all'interpretazione della normativa vigente e delle procedure interne devono essere sottoposte all'attenzione del superiore gerarchico e/o dell'OdV.

A.4.4 PRINCIPI SPECIFICI E COMPONENTI DEL SISTEMA DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO RELATIVI AL PROCESSO SENSIBILE DESCRITTO AL PARAGRAFO A.2.6 DI SEGUITO RICHIAMATO:

➤ *Gestione delle note spese*

- I Destinatari non possono effettuare rimborsi di spese sostenute da soggetti interni o esterni che non trovino adeguata giustificazione alla luce del rapporto contrattuale con essi costituito o che non avvengano in rispetto delle prescrizioni contenute all'interno delle apposite policy e procedure aziendali che disciplinano il processo del rimborso spese;
- I titolari di carta di credito aziendale sono tenuti all'osservanza delle specifiche *policy* e procedure interne che disciplinano le modalità e condizioni di utilizzo delle stesse;
- è obbligo dei Responsabili di Funzione valutare la congruità e l'opportunità delle richieste di anticipo spese presentate dai soggetti a loro referenti prima di autorizzarne l'erogazione;
- le note spese devono essere approvate dal superiore gerarchico e, nei casi in cui non corrisponda al superiore funzionale, anche dal responsabile funzionale;
- i pagamenti possono essere effettuati solo a fronte di un documento giustificativo della spesa sostenuta, adeguatamente controllato e autorizzato. Il rimborso pagato deve corrispondere in termini di importo dell'elargizione con quanto definito nel documento giustificativo stesso e deve essere corrisposto al soggetto che ha effettivamente sostenuto e dichiarato le spese e nelle tempistiche e modalità definite contrattualmente oppure all'interno delle policy e procedure aziendali che disciplinano il processo del rimborso spese;
- i ruoli, i compiti e gli ambiti di attività di competenza dei soggetti coinvolti nel Processo che non sono destinatari di deleghe e poteri formalizzati sono definiti nell'ambito di *job description* o di direttive organizzative interne che descrivono in modo esplicito il perimetro di azione e di responsabilità;
- l'autorizzazione al pagamento delle note spese spetta ai soggetti dotati delle specifiche deleghe; per tali soggetti è prevista l'assegnazione di un *budget* e delle relative facoltà di spesa;
- il pagamento delle note spese è effettuato da una specifica funzione aziendale dedicata;
- la gestione dei rapporti con le banche e l'autorizzazione all'effettuazione dei rimborsi delle note spese deve essere esercitato esclusivamente dai soggetti muniti con formale potere di firma in banca;
- è fatto obbligo al personale in servizio esterno di raccogliere la documentazione giustificativa delle spese sostenute e di trasmetterla alla funzione competente nei modi e nei tempi stabiliti dalle policy e procedure interne.

A.4.5 PRINCIPI SPECIFICI E COMPONENTI DEL SISTEMA DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO RELATIVI AL PROCESSO SENSIBILE DESCRITTO AL PARAGRAFO A.2.7 DI SEGUITO RICHIAMATO:

➤ *Approvvigionamento*

- Devono essere previste disposizioni organizzative che stabiliscano in modo chiaro gli ambiti di attività dei soggetti coinvolti nel Processo in esame. In particolare, i ruoli, i compiti e gli ambiti di attività di competenza dei soggetti coinvolti nei processi di approvvigionamento che non sono destinatari di deleghe e poteri formalizzati sono definiti nell'ambito di *job description* o di direttive organizzative interne che descrivono in modo esplicito il perimetro di azione e di responsabilità;
- i soggetti e le funzioni coinvolte nel processo in esame devono osservare scrupolosamente le indicazioni contenute nelle procedure specifiche a disciplina delle attività svolte nei processi stessi;
- la scelta del Fornitore deve essere effettuata attraverso procedure chiare, certe e non discriminanti, confrontando, ove possibile, una rosa di potenziali offerte e assicurando l'orientamento verso Fornitori che diano le maggiori garanzie sotto l'aspetto etico, organizzativo, tecnico, finanziario;
- gli accordi con i Fornitori devono essere formalizzati mediante redazione di un contratto/ordine/lettera d'incarico, debitamente autorizzato secondo DoA di Gruppo e riportare indicazione del compenso pattuito, del dettaglio della eventuale prestazione di servizi da effettuare e di eventuali *deliverable* da produrre in relazione all'attività svolta (nel caso in cui la prestazione stessa lo preveda);
- i prodotti e/o servizi acquistati devono essere giustificati da concrete esigenze aziendali, motivate e risultanti da evidenze interne quanto a finalità dell'acquisto, individuazione del richiedente e processo di autorizzazione della spesa, nei limiti del *budget* disponibile e comunque in accordo alle procedure aziendali;
- in particolare, la necessità di spesa di beni e servizi è segnalata dalle Funzioni richiedenti e sempre in conformità con DoA di Gruppo.
- le richieste di acquisto devono essere preventivamente approvate dal Responsabile della Funzione richiedente secondo limiti autorizzativi prestabiliti;
- non è consentito riconoscere compensi in favore di Fornitori che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di fornitura/prestazione/incarico da svolgere o svolto;
- è altresì fatto divieto di procedere all'attestazione di regolarità in fase di ricezione di beni/servizi in assenza di un'attenta valutazione di merito e di congruità in relazione al bene/servizio ricevuto e di procedere all'autorizzazione al pagamento di beni/servizi in assenza di una verifica circa la congruità della fornitura/prestazione rispetto ai termini contrattuali;
- le fatture devono essere ricevute e verificate presso la sede di Smiths Detection Italia. La Funzione Finance è responsabile di verificarne il contenuto e la correttezza nonché di inoltrarle al Provider esterno di servizi contabili affinché possa effettuare le relative registrazioni contabili;
- deve essere assicurata la corretta archiviazione di tutta la documentazione prodotta nell'ambito dei processi di approvvigionamento in oggetto a cura delle Funzioni competenti;
- il pagamento delle fatture relative a merci/prestazioni ricevute viene effettuato secondo i principi stabiliti di cui al successivo punto A.4.7;
- i contratti con i Fornitori devono prevedere l'inserimento sistematico di una "clausola 231" in base alla quale il soggetto terzo dichiara di aver preso visione dei contenuti

del Modello e del Codice Deontologico Aziendale e di impegnarsi a rispettare le prescrizioni in essi esplicitate, a pena di risoluzione del contratto (Allegati C o D).

A.4.6 PRINCIPI SPECIFICI E COMPONENTI DEL SISTEMA DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO RELATIVI AL PROCESSO SENSIBILE DESCRITTO AL PARAGRAFO A.2.8 E DI SEGUITO RICHIAMATO:

➤ *Assegnazione e gestione di incarichi di consulenza*

- La richiesta di acquisto di servizi di consulenza deve essere avanzata dalla Funzione richiedente e approvata secondo DoA;
- la scelta del consulente deve essere orientata secondo criteri che tengano innanzitutto conto dei principi di prevenzione ed integrità di cui al Modello;
- il contratto con il Consulente deve espressamente prevedere o escludere il potere di rappresentanza della Società nei confronti di terzi e definire gli obblighi e poteri del Consulente nello svolgimento delle attività in nome e/o per conto della Società;
- il contratto con il Consulente deve prevedere un obbligo di reportistica sistematica da parte di questi ultimi in relazione ai contatti intrattenuti con esponenti della Pubblica Amministrazione in nome e/o per conto della Società;
- è fatto divieto assegnare incarichi professionali in assenza di autorizzazioni alla spesa e dei necessari requisiti di professionalità, qualità e convenienza del servizio fornito;
- i "limiti" dei compensi da riconoscere a Consulenti sono definiti nell'ambito di un budget di spesa definito su base annuale, approvato dagli organi competenti e comunicato/condiviso con le funzioni aziendali competenti;
- ogni accordo con i Consulenti esterni deve prevedere l'inserimento sistematico di un "clausola 231" in base alla quale il soggetto terzo dichiara di avere preso visione dei contenuti del Modello e del Codice Deontologico Aziendale e di impegnarsi a rispettare le prescrizioni in essi esplicitate, a pena di risoluzione del contratto (Allegati C o D);
- eventuali anticipi dei compensi dovuti al Consulente possono essere erogati solo se previsto e alle condizioni stabilite nel relativo contratto e devono essere debitamente documentati;
- non è in ogni caso consentito riconoscere compensi in favore di Consulenti che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere o svolto;
- è fatto divieto di procedere all'attestazione di regolarità in fase di ricezione di servizi in assenza di un'attenta valutazione di merito e di congruità in relazione al servizio ricevuto e di procedere all'autorizzazione al pagamento di servizi in assenza di una verifica circa la congruità della prestazione rispetto ai termini contrattuali;
- le fatture devono essere ricevute e verificate presso la sede di Smiths Detection Italia. La funzione Finance è responsabile di verificarne il contenuto e la correttezza nonché di inoltrarle al Provider esterno di servizi contabili affinché possa effettuare le relative registrazioni contabili;

- è infine fatto divieto di procedere all'autorizzazione del pagamento di compensi ai Consulenti in assenza di un'attenta valutazione del corrispettivo in relazione alla qualità del servizio ricevuto;
- il pagamento delle relative prestazioni viene in generale effettuato secondo i principi stabiliti di cui al successivo punto A.4.7.

A.4.7 PRINCIPI SPECIFICI E COMPONENTI DEL SISTEMA DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO RELATIVI AL PROCESSO SENSIBILE DESCRITTO AL PARAGRAFO A.2.9 E DI SEGUITO RICHIAMATI:

➤ *Gestione dei flussi finanziari*

- I Destinatari non possono effettuare pagamenti a soggetti interni o esterni che non trovino adeguata giustificazione alla luce del rapporto contrattuale con essi costituito, che non avvengano quale corrispettivo di beni, servizi, prestazioni etc. effettivamente ricevute dalla società nel rispetto delle condizioni contrattuali oppure che non sono dovute dalla società a causa di obblighi di legge;
- i pagamenti possono essere effettuati solo a fronte di un documento giustificativo (ad es. fattura, nota spese, nota di addebito etc.) adeguatamente controllato e autorizzato e devono corrispondere in termini di soggetto beneficiario, importo dell'elargizione, tempistiche e modalità di pagamento con quanto definito nel documento giustificativo stesso oppure con quanto concordato formalmente (ad es. attraverso un contratto) tra la società e il destinatario del pagamento;
- i Destinatari non possono concedere a soggetti terzi sconti, premi, note di credito o la riduzione in qualsiasi altra forma della somma dovuta che non trovino adeguata giustificazione alla luce del rapporto contrattuale con essi costituito e non siano motivati da fattori obiettivi;
- i soggetti e le funzioni coinvolte nei processi sensibili devono osservare scrupolosamente le indicazioni e i principi contenuti nelle procedure organizzative specifiche a disciplina delle attività svolte nei processi stessi;
- è responsabilità della Funzione Finance ricevere la totalità delle fatture passive di Smiths Detection Italia e provvedere ad una verifica dei termini contrattuali (importi, condizioni di pagamento, consegna beni, esecuzione servizi) richiedendo l'autorizzazione a procedere con il pagamento da parte della Funzione richiedente il bene/servizio oggetto della fattura;
- è compito del *Provider* di servizi contabili proporre un elenco di pagamenti alla Funzione *Finance* che, ha la responsabilità di decidere secondo DoA di Gruppo quali disposizioni effettuare. Sulla base delle indicazioni fornite, il Provider provvede a confermare le distinte di pagamento sul sistema di remote banking;
- la disposizione di pagamento deve avvenire attraverso l'utilizzo delle password dispositive possedute dagli autorizzatori muniti di idonei poteri i quali, prima di autorizzare, effettuano un controllo ulteriore di coerenza degli importi.
- i Destinatari non possono effettuare rimborsi di spese sostenute da soggetti interni o esterni che non trovino adeguata giustificazione alla luce del rapporto contrattuale con essi costituito o che non avvengano in rispetto delle prescrizioni contenute

all'interno delle apposite *policy* e procedure aziendali che disciplinano il processo del rimborso spese;

- i pagamenti possono essere effettuati solo a fronte di un documento giustificativo della spesa sostenuta, adeguatamente controllato e autorizzato. Il rimborso pagato deve corrispondere in termini di importo dell'elargizione con quanto definito nel documento giustificativo stesso e deve essere corrisposto al soggetto che ha effettivamente sostenuto e dichiarato le spese e nelle tempistiche e modalità definite contrattualmente oppure all'interno delle *policy* e procedure aziendali che disciplinano il processo del rimborso spese;
- è compito del *Provider* esterno provvedere ad effettuare tempestivamente le registrazioni contabili, ad effettuare periodicamente le riconciliazioni bancarie;
- è compito del *Provider* esterno predisporre la reportistica riferita all'aging dei crediti che viene inoltrata alla funzione aziendale competente e al *Finance Director* di Gruppo;
- i responsabili delle funzioni della Società coinvolti nel Processo Sensibile devono garantire il costante aggiornamento e sensibilizzazione del personale e dei terzi incaricati sui contenuti del Modello e sulla normativa esterna di riferimento per lo svolgimento delle attività previste dai Processi Sensibili in esame;
- eventuali situazioni di incertezza in ordine ai comportamenti da tenere, all'interpretazione della normativa vigente e delle procedure interne devono essere sottoposte all'attenzione del superiore gerarchico e/o dell'OdV.

A.4.8 PRINCIPI SPECIFICI E COMPONENTI DEL SISTEMA DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO RELATIVI AL PROCESSO SENSIBILE DESCRITTO AL PARAGRAFO A.2.10 E DI SEGUITO RICHIAMATO:

➤ *Negoziazione/stipulazione/esecuzione di contratti/accordi attivi con soggetti privati*

- Gli atti che impegnano contrattualmente la Società devono essere debitamente formalizzati e sottoscritti soltanto da soggetti appositamente incaricati e muniti di adeguati poteri;
- i soggetti e le funzioni coinvolte nei Processi Sensibili in esame devono osservare scrupolosamente le indicazioni e i principi contenuti nelle procedure organizzative specifiche a disciplina delle attività svolte nei processi stessi;
- gli obiettivi e i "limiti" discrezionali entro cui i soggetti e le funzioni coinvolte possono intraprendere in modo autonomo alcune scelte di natura commerciale che hanno anche un impatto economico-finanziario, sono comunque definiti nell'ambito di un budget annuale approvato dagli Organi competenti e comunicato/condiviso con le funzioni aziendali interessate e comunque sempre secondo DoA di Gruppo;
- i Destinatari non possono effettuare o promettere, in favore dei terzi, prestazioni che non trovino adeguata giustificazione alla luce del rapporto contrattuale con essi instaurato o che non siano debitamente formalizzate in un contratto o in accordo;
- la gestione degli incassi avviene secondo i principi stabiliti di cui al paragrafo A.4.7;

- deve essere assicurata la corretta archiviazione e conservazione di tutta la documentazione prodotta con modalità tali da non consentire l'accesso a terzi che non siano espressamente autorizzati.

A.4.9 PRINCIPI SPECIFICI E COMPONENTI DEL SISTEMA DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO RELATIVI AL PROCESSO SENSIBILE DESCRITTO AL PARAGRAFO A.2.11 E DI SEGUITO RICHIAMATO:

➤ *Gestione omaggi /liberalità /sponsorizzazioni/ donazioni*

- L'autorizzazione al pagamento della fattura spetta ai soggetti dotati delle specifiche deleghe; per tali soggetti è prevista l'assegnazione di un budget e delle relative facoltà di spesa;
- il pagamento delle fatture è effettuato dalla Funzione Finance;
- i contratti con i Fornitori e gli Appaltatori devono prevedere l'inserimento sistematico di una clausola che preveda la risoluzione del contratto stipulato con la Società, in base alla quale i Fornitori e gli Appaltatori dichiarano di conoscere il Modello e di impegnarsi secondo le previsioni stabilite nella clausola stessa (Allegati C o D);
- è fatto divieto di offrire direttamente o indirettamente denaro, regali o benefici di qualsiasi natura, a dirigenti, funzionari o impiegati di clienti, Fornitori, Consulenti esterni, allo scopo di influenzarli nell'espletamento dei loro doveri e/o trarre indebito vantaggio;
- atti di cortesia commerciale sono consentiti purché di modico valore o comunque tali da non compromettere l'integrità o la reputazione di una delle parti né da poter essere interpretati, da un osservatore imparziale, come finalizzati ad acquisire vantaggi indebiti e/o in modo improprio sempre in conformità con la Policy di Gruppo;
- agli amministratori e ai dipendenti e Collaboratori è fatto divieto di accettare, anche in occasioni di festività, per sé o per altri, omaggi o altre utilità, ad eccezione dei regali d'uso di modico valore e/o ascrivibili a normali corretti rapporti di cortesia, tali comunque da non compromettere l'integrità o la reputazione di una delle parti né da poter essere interpretati, da un osservatore imparziale, come finalizzati ad acquisire vantaggi indebiti e/o in modo improprio;
- il dipendente o Collaboratore che, indipendentemente dalla sua volontà, riceva doni o altre utilità di non modico valore e comunque in difformità da quanto sopra stabilito, ne deve dare tempestiva comunicazione scritta alla Società e al Legal di Gruppo che potranno stabilire la restituzione di essi; nel caso in cui ciò non fosse possibile, il dono dovrà essere messo a disposizione della Società;
- i Destinatari non possono elargire omaggi, dazioni o sponsorizzazioni di cui l'ammontare e/o il soggetto beneficiario non corrispondono a quanto formalmente definito e autorizzato in base al sistema di poteri e deleghe in essere e sulla base delle indicazioni contenute nella specifica procedura aziendale.

A.4.10 PRINCIPI SPECIFICI E COMPONENTI DEL SISTEMA DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO RELATIVI AL PROCESSO SENSIBILE DESCRITTO AL PARAGRAFO A.2.12 E DI SEGUITO RICHIAMATO:

➤ *Gestione dei rapporti infragruppo*

- Tutti i rapporti infragruppo devono essere regolati nell'ambito di contratti formalizzati (possibilmente nella forma di *service level agreement*), autorizzati e firmati coerentemente con il sistema di poteri e deleghe vigenti;
- i corrispettivi previsti nei contratti *intercompany* devono rispondere a criteri di mercato;
- l'autorizzazione del sistema di scontistica da applicare alle diverse transazioni relative a ciascun prodotto deve essere basata su un sistema di poteri e deleghe formalizzato e diffuso in azienda (DoA di Gruppo);
- i contratti infragruppo devono prevedere l'inserimento sistematico di una "clausola 231" in base alla quale la controparte contrattuale dichiara di aver preso visione dei contenuti del Modello e del Codice Deontologico Aziendale e si impegna a rispettare le prescrizioni in essi esplicitate (Allegati C o D).

Al fine di prevenire le condotte illecite riconducibili alle fattispecie di reato di cui alla presente Parte Speciale, si ritiene che costituiscano idonei presidi applicabili al processo sensibile "Gestione dei rapporti infragruppo" anche le prescrizioni specifiche previste nel successivo Capitolo C.4.4 a prevenzione dei reati di ricettazione e riciclaggio.

A.5 Sistema di *policy* e procedure applicabili negli specifici Processi Sensibili

Come già anticipato nel Capitolo 4 della Parte Generale, la Società si è dotata di un sistema di *Policy* e Procedure aziendali (il cui elenco è allegato al Modello, Allegato F) emanate a livello di Gruppo e a livello locale e applicabili anche alle attività svolte nei Processi Sensibili sopra richiamati.

Tali *Policy* e le Procedure integrano e completano i principi e le regole di condotta, di comportamento (generali e specifici), nonché i componenti del sistema di organizzazione, gestione e controllo richiamati in precedenza e sono, quindi, da considerarsi parte integrante dei protocolli organizzativi definiti nel presente Modello.

PARTE SPECIALE “B” - REATI SOCIETARI

La presente Parte Speciale, dedicata alla prevenzione dei reati societari e disciplina dei comportamenti ed attività che potrebbero astrattamente configurarli, è strutturata nelle seguenti sezioni:

- illustrazione delle **fattispecie di reato** ascrivibili alla famiglia dei reati societari, astrattamente configurabili nella realtà Smiths;
- identificazione dei processi ed attività aziendali di Smiths a rischio di potenziale commissione dei suddetti reati e derivanti dalle attività di *risk assessment* condotte (c.d. **Processi Sensibili**);
- per **ciascun Processo Sensibile** viene inoltre fornita la **descrizione sintetica** delle attività riconducibili al Processo Sensibile;
- delineazione dei **principi di comportamento e regole di condotta** applicabili nella realizzazione delle attività entro i Processi Sensibili, ad integrazione del sistema etico e delle regole di comportamento delineato al Capitolo 4 della Parte Generale del presente Modello;
- per **ciascun Processo Sensibile, o per categorie omogenee di processi**, viene infine fornita la previsione di **principi specifici di comportamento e di controllo**, coerentemente con i principi ispiratori definiti all'interno del Capitolo 4 della Parte Generale, ed al fine di rappresentare aspetti peculiari delle componenti del sistema di controllo interno rilevanti ai fini della disciplina del/i Processo/i.

B.1 Le fattispecie di reato societario (art. 25-ter del Decreto)

Il Decreto prevede una serie di reati societari, tra i quali si ritiene che quelli che possono essere commessi nell'ambito dell'attività svolta da Smiths siano i seguenti:

- **False comunicazioni sociali (artt. 2621 e 2621-bis c.c.)** – Tale ipotesi di reato si realizza se gli amministratori della Società, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore.
- **False comunicazioni sociali (art. 2622 c.c.)¹** – Tale fattispecie di reato sussiste, qualora ricorrano gli elementi richiesti per il realizzarsi del precedente illecito e vi sia un danno per i soci o per i creditori.
- **Impedito controllo (art. 2625 comma 2, c.c.)** – Tale reato si configura qualora, occultando documenti o con altri idonei artifici, gli amministratori della Società impediscano o comunque ostacolino lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o al collegio sindacale cagionando un danno ai soci.

¹ Tale fattispecie di reato (attualmente denominata “false comunicazioni sociali delle società quotate”) è stata integralmente riformulata dalla Legge n. 69/2015, in vigore dal 14 giugno 2015.

- **Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)** – Tale figura di reato si realizza nel caso in cui un amministratore della Società, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale e sotto qualsiasi forma, restituisca ai soci i conferimenti o li liberi dall'obbligo di eseguirli.
- **Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)** – Tale figura di reato ricorre nel caso in cui gli amministratori della Società ripartiscano utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero ripartiscano riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.
- **Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)** – Tale figura di reato si configura qualora gli amministratori della Società acquistino o sottoscrivano, al di fuori dei casi previsti dalla legge, azioni sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.
- **Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)** – Tale figura di reato si realizza nel caso in cui gli amministratori della Società, violando le disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuino riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori.
- **Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)** – Tale figura di reato si configura qualora gli amministratori e i soci conferenti della Società, anche in parte, espongano od aumentino fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della Società nel caso di trasformazione.
- **Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)** – Tale fattispecie di reato si configura nell'ipotesi in cui l'eventuale liquidatore della Società, ripartendo i beni sociali prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie per soddisfarli, cagioni danno ai creditori stessi.
- **Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)** – Tale fattispecie di reato si configura nell'ipotesi in cui un soggetto apicale della Società o sottoposto alla direzione e vigilanza di uno di questi (il reato può, infatti, essere commesso da "chiunque", quindi anche da soggetti esterni alla Società), con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.
- **Aggiotaggio (art 2637 c.c.)** – Tale fattispecie di reato ricorre qualora, ad esempio, il soggetto apicale della Società diffonda notizie false ovvero ponga in essere operazioni simulate o altri artifici idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari.
- **Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art 2638 c.c.)** – Tale fattispecie di reato si realizza qualora nelle comunicazioni alle autorità di vigilanza previste ai sensi della normativa applicabile in materia si

espongano fatti materiali non corrispondenti al vero, ovvero si occultino con altri mezzi fraudolenti fatti che si sarebbero dovuti comunicare, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza.

- **Corruzione tra privati (art. 2635, comma 3, c.c.)** – Tale fattispecie di reato si può configurare qualora taluno, anche per interposta persona, offra, dia o prometta denaro o altra utilità non dovuti a: amministratori, direttore generale, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaco, liquidatore o soggetti sottoposti alla direzione e vigilanza dei primi di un'altra società, affinché questi compiano od omettano di compiere atti (ad es. uno dei predetti soggetti richieda una importante fornitura a Smiths per un corrispettivo molto superiore alla media), in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento a tale società.
- **Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.)** – Tale fattispecie di reato si configura quando un esponente della Società offra o prometta denaro o utilità non dovuti ad un'altrui esponente aziendale affinché compia od ometta di compiere un certo atto, e l'offerta o la promessa non venga accettata.
- **False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (art. 54 D. Lgs. 19/2023)** – Tale fattispecie di reato si configura qualora taluno, al fine di far apparire adempite le condizioni per il rilascio del certificato preliminare di cui all'articolo 29 del Decreto, forma documenti falsi, altera documenti veri, rende dichiarazioni false oppure omette informazioni rilevanti.

B.2 Processi Sensibili

I Processi identificati come a rischio di commissione dei Reati ai sensi del Decreto sono emersi dall'analisi di *Control& Risk Self Assessment* (cfr. Capitolo 2 "Processo di redazione e implementazione del Modello").

Con riferimento specifico ai reati societari ai fini della presente Parte Speciale, i Processi Sensibili sono i seguenti:

- gestione dei rapporti con Soci e Collegio sindacale;
- predisposizione delle comunicazioni ai soci e/o al mercato relative alla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società;
- operazioni relative al capitale sociale;
- selezione e assunzione delle risorse umane;
- gestione del sistema di incentivi e premi;
- gestione delle note spese;
- approvvigionamento di beni destinati alla commercializzazione (impianti);
- approvvigionamento di beni per attività di post-vendita e manutenzione (pezzi di ricambio, attrezzatura tecnica);
- approvvigionamento di servizi strumentali alle attività di post-vendita e manutenzione (service partners, logistici);

- approvvigionamento di altri beni e servizi;
- assegnazione e gestione di incarichi di consulenza;
- gestione dei flussi finanziari;
- negoziazione/stipulazione/esecuzione di contratti/accordi attivi con soggetti privati;
- gestione omaggi /liberalità /sponsorizzazioni/ donazioni;
- gestione rapporti infragruppo.

Eventuali integrazioni dei suddetti Processi Sensibili potranno essere richieste a cura dell'Organismo di Vigilanza della Società, al quale viene dato mandato di identificare le relative ipotesi e di definire gli opportuni provvedimenti operativi affinché l'Organo Dirigente della Società provveda a modificare e/o integrare conseguentemente il Modello.

Di seguito verrà fornita una descrizione sintetica per ciascun Processo Sensibile.

B.2.1 Gestione dei rapporti con i Soci, Società di Revisione Contabile o Collegio Sindacale

Descrizione del Processo

Il processo si riferisce prevalentemente alla gestione del rapporto con i Soci e con il Collegio Sindacale per la gestione delle richieste di informazioni/documenti provenienti dalle diverse componenti dell'azionariato e la gestione delle verifiche effettuate dal Collegio Sindacale.

La nomina del Collegio Sindacale avviene per delibera dell'Assemblea dei Soci. Il provider contabile e le funzioni aziendali competenti forniscono tutte le informazioni e la documentazione richiesta da parte del Collegio Sindacale o da parte dei Soci.

Il Provider contabile esterno può essere coinvolto in caso di problematiche fiscali riscontrate in sede di verifiche. La verifica del riscontro fornito dai Sindaci e qualsiasi aggiustamento dagli stessi proposto deve essere approvato dal Management del Gruppo secondo i poteri previsti dalla DoA.

B.2.2 Predisposizione delle comunicazioni ai soci e/o al mercato relative alla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società

Descrizione del Processo

Il processo si riferisce alle attività svolte per la predisposizione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria prevista dalla normativa in vigore, nonché alle attività di predisposizione della reportistica da inviare al Management di Gruppo. La Società predispose infatti, con cadenza mensile, un Reporting gestionale da inviare al Gruppo, contenente l'andamento della situazione economico-finanziaria.

B.2.3 Operazioni relative al Capitale Sociale

Descrizione del Processo

Il processo si riferisce a operazioni riguardanti il Capitale Sociale, principalmente riconducibili ad aumenti di capitale.

Le decisioni in merito alle operazioni sul capitale sociale sono deliberate in sede di Consiglio di Amministrazione e gestite direttamente dallo stesso.

Per la descrizione dei Processi Sensibili a rischio di commissione del reato di corruzione tra privati di seguito richiamati, si precisa quanto segue:

B.2.4 Approvvigionamento di beni destinati alla commercializzazione (impianti)

Descrizione del Processo

Il processo in esame è relativo alle attività che caratterizzano il ciclo di approvvigionamento degli impianti destinati alla commercializzazione.

B.2.5 Approvvigionamento di beni per attività di post-vendita e manutenzione (pezzi di ricambio, attrezzatura tecnica)

Descrizione del Processo

Il processo in esame è relativo alle attività che caratterizzano il ciclo di approvvigionamento di beni per attività post-vendita quali parti di ricambio o attrezzatura tecnica.

B.2.6 Approvvigionamento di servizi strumentali alle attività di post-vendita e manutenzione (service partners, logistici)

Descrizione del Processo

Il processo in esame è relativo alle attività che caratterizzano il ciclo di approvvigionamento dei servizi logistici, la gestione dei rapporti con i Service Partners e del Call Center.

B.2.7. Approvvigionamento di altri beni e servizi

Descrizione del Processo

Il processo si riferisce all'approvvigionamento di beni e servizi indiretti (ovvero non riconducibili al core business).

In tale categoria, rientrano gli acquisti, ad esempio, di cancelleria, utensileria, servizi di pulizia e attrezzature antinfortunistica.

Per la descrizione degli ulteriori Processi Sensibili a rischio di commissione del reato di corruzione tra privati, di seguito richiamati, si rimanda alla Parte Speciale A "Reati contro la Pubblica Amministrazione":

B.2.8 Selezione e assunzione delle risorse umane

B.2.9 Gestione del sistema di incentivi e premi

B.2.10 Gestione delle note spese

B.2.11 Assegnazione e gestione di incarichi di consulenza

B.2.12 Gestione dei flussi finanziari

B.2.13 Negoziazione/stipulazione/esecuzione di contratti/accordi attivi con soggetti privati

B.2.14 Gestione omaggi /liberalità /sponsorizzazioni/ donazioni

B.2.15 Gestione rapporti infragruppo

B.3 Principi generali di condotta e comportamento e di assetto del sistema di organizzazione, gestione e controllo

La presente sezione illustra le regole di condotta generali e di comportamento, nonché di assetto del sistema di organizzazione, gestione e controllo che, unitamente ai principi definiti al Capitolo 4 della Parte Generale in materia di componenti del sistema di controllo preventivo ed ai principi specifici sanciti nel Paragrafo B.4 dovranno essere seguite dai Destinatari al fine di prevenire il verificarsi dei Reati descritti nel Paragrafo B.1.

La presente Parte Speciale “B” prevede l’espreso **divieto** – a carico dei Destinatari del presente Modello - di porre in essere comportamenti:

- tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (art. 25-ter del Decreto);
- che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- non in linea o non conformi con i principi e le prescrizioni contenute nel presente Modello e del Codice Deontologico Aziendale.

All’uopo, ai Destinatari è fatto **divieto** in particolare di tenere i seguenti comportamenti/effettuare le seguenti operazioni:

- Ai Destinatari è vietato:
 - impedire od ostacolare in qualunque modo, anche occultando documenti o utilizzando altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività istituzionali di controllo e di revisione, proprie del Collegio Sindacale e/o delle società di revisione;
 - determinare o influenzare illecitamente l’assunzione delle delibere assembleari, ponendo a tal fine in essere atti simulati o fraudolenti che si propongano di alterare artificiosamente il normale e corretto procedimento di formazione della volontà assembleare;
- Agli amministratori è vietato restituire, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o liberarli dall’obbligo di eseguirli, fatte salve ovviamente le ipotesi di legittima riduzione del capitale sociale;
- Agli amministratori è vietato ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti, o destinati per legge a riserva, ovvero ripartire riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite;
- Agli amministratori è vietato acquistare o sottoscrivere azioni sociali o della società

controllante al di fuori dei casi consentiti dalla legge, con ciò cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge;

- Agli amministratori è vietato effettuare riduzioni del capitale sociale o fusioni con altre società o scissioni in violazione delle norme di legge, con ciò cagionando un danno ai creditori;
- Agli amministratori è vietato formare o aumentare fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni per somma inferiore al loro valore nominale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti, ovvero del patrimonio sociale in caso di trasformazione.

In particolare, i Destinatari devono osservare i seguenti **obblighi**:

- i Destinatari devono osservare una condotta improntata a principi di integrità, correttezza e trasparenza nell'attività di formazione del bilancio, delle relazioni e delle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, in modo da fornire ai soci e al pubblico informazioni veritiere e corrette sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria di Smiths, nel rispetto di tutte le norme di legge, regolamentari e dei principi contabili applicativi. Pertanto, è vietato indicare o inviare per l'elaborazione o l'inserimento in dette comunicazioni, dati falsi, artefatti, incompleti o comunque non rispondenti al vero, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società. E' fatto inoltre divieto di porre in essere attività e/o operazioni volte a creare disponibilità extracontabili (ad esempio ricorrendo a fatture per operazioni inesistenti o alla sovra fatturazione), ovvero volte a creare "fondi neri" o "contabilità parallele", anche per valori inferiori alle soglie di rilevanza penale poste dagli artt. 2621 e 2622 c.c. Una particolare attenzione deve essere dedicata alla stima delle poste contabili: i soggetti che intervengono nel procedimento di stima devono attenersi al rispetto del principio di ragionevolezza ed esporre con chiarezza i parametri di valutazione seguiti, fornendo ogni informazione complementare che sia necessaria a garantire la veridicità del documento. Il bilancio deve inoltre essere completo sotto il profilo dell'informazione societaria e deve contenere tutti gli elementi richiesti dalla legge e dalle Istruzioni di Vigilanza. Analoga correttezza è richiesta agli amministratori, ai sindaci, agli eventuali direttori generali, agli eventuali liquidatori nella redazione di tutte le altre comunicazioni imposte o comunque previste dalla legge e dirette ai soci o al pubblico, affinché le stesse contengano informazioni chiare, precise, veritiere e complete;
- i Destinatari devono osservare una condotta tesa a garantire il regolare funzionamento di Smiths, e la corretta interazione tra i suoi organi sociali, assicurando ed agevolando ogni forma di controllo sulla gestione sociale, nei modi previsti dalla legge, nonché la libera e regolare formazione della volontà assembleare. In tale prospettiva, è vietato:
 - impedire od ostacolare in qualunque modo, anche occultando documenti o utilizzando altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività istituzionali di controllo e di revisione, proprie del Collegio Sindacale;
 - determinare o influenzare illecitamente l'assunzione delle delibere assembleari, ponendo a tal fine in essere atti simulati o fraudolenti che si propongano di alterare artificiosamente il normale e corretto procedimento di formazione della volontà assembleare;

- i Destinatari devono garantire il puntuale rispetto di tutte le norme di legge che tutelano l'integrità e l'effettività del capitale sociale, al fine di non creare nocumeto alle garanzie dei creditori e, più in generale, ai terzi. In tale prospettiva, è vietato:
 - restituire, anche simulatamene, i conferimenti ai soci o liberarli dall'obbligo di eseguirli, fatte salve ovviamente le ipotesi di legittima riduzione del capitale sociale;
 - ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti, o destinati per legge a riserva, ovvero ripartire riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite;
 - acquistare o sottoscrivere azioni sociali o della società controllante al di fuori dei casi consentiti dalla legge, con ciò cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge;
 - effettuare riduzioni del capitale sociale o fusioni con altre società o scissioni in violazione delle norme di legge, con ciò cagionando un danno ai creditori;
 - formare o aumentare fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni per somma inferiore al loro valore nominale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti, ovvero del patrimonio sociale in caso di trasformazione;
- i Destinatari, nel compimento di operazioni di qualsiasi natura su titoli non quotati in mercati regolamentati ovvero nella diffusione di informazioni relative ai medesimi, attenersi al rispetto dei principi di correttezza, trasparenza, completezza dell'informazione, tutela del mercato e rispetto delle dinamiche di libera determinazione del prezzo dei titoli. In tale prospettiva, è fatto assoluto divieto di diffondere, concorrere a diffondere, in qualunque modo, informazioni, notizie o dati falsi o porre in essere operazioni fraudolente o comunque fuorvianti in modo anche solo potenzialmente idoneo a provocare un'alterazione del prezzo di titoli non quotati in mercati regolamentati. Smiths si impegna:
 - a comportarsi sempre con diligenza, correttezza e trasparenza, nell'interesse del pubblico degli investitori e del mercato;
 - a organizzarsi in modo da escludere la ricorrenza di situazioni di conflitto di interesse e, in tali occasioni, assicurare comunque l'equilibrata tutela degli interessi in conflitto;
 - adottare misure affinché non si realizzi un'indebita circolazione/diffusione, all'interno della Società e del gruppo, di informazioni rilevanti;
- I Destinatari devono osservare una condotta tesa a garantire il regolare funzionamento della Società, e la corretta interazione tra i suoi organi sociali, assicurando ed agevolando ogni forma di controllo sulla gestione sociale, nei modi previsti dalla legge, nonché la libera e regolare formazione della volontà assembleare;
- Gli organi societari e i loro componenti nonché i dipendenti della Società devono garantire il puntuale rispetto di tutte le norme di legge che tutelano l'integrità e l'effettività del capitale sociale, al fine di non creare nocumeto alle garanzie dei creditori e, più in generale, ai terzi;
- I Destinatari nel compimento di operazioni di qualsiasi natura su strumenti finanziari ovvero nella diffusione di informazioni relative ai medesimi, devono attenersi al rispetto dei principi di correttezza, trasparenza, completezza dell'informazione, tutela

del mercato e rispetto delle dinamiche di libera determinazione del prezzo dei titoli;

- Ai Destinatari è fatto assoluto divieto di diffondere, concorrere a diffondere, in qualunque modo, informazioni, notizie o dati falsi o porre in essere operazioni fraudolente o comunque fuorvianti in modo anche solo potenzialmente idoneo a provocare un'alterazione del prezzo di strumenti finanziari;
- I Destinatari devono:
 - comportarsi sempre con diligenza, correttezza e trasparenza, nell'interesse del pubblico degli investitori e del mercato;
 - organizzarsi in modo da escludere la ricorrenza di situazioni di conflitto di interesse e, in tali occasioni, assicurare comunque l'equilibrata tutela degli interessi in conflitto;
 - adottare misure affinché non si realizzi un'indebita circolazione/diffusione, all'interno della Società e del Gruppo, di informazioni rilevanti;
- Gli organi societari e i loro componenti nonché i dipendenti della Società devono improntare i rapporti con le Autorità di vigilanza a criteri di integrità, correttezza, trasparenza e collaborazione, evitando comportamenti che possano in qualsiasi modo considerarsi di ostacolo alle attività che tali Autorità sono chiamate a svolgere a garanzia del mercato;
- Gli organi societari e i loro componenti nonché i dipendenti della Società devono:
 - inviare alle Autorità di Vigilanza le segnalazioni previste dalla legge e dai regolamenti (incluse le Istruzioni di Vigilanza) o richieste ad altro titolo alla Società in modo tempestivo, completo ed accurato, trasmettendo a tal fine tutti i dati ed i documenti previsti o richiesti;
 - indicare nelle predette segnalazioni dati rispondenti al vero, completi e corretti, dando indicazioni di ogni fatto rilevante relativo alla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società;
 - evitare ogni comportamento che possa ostacolare le Autorità di vigilanza nell'esercizio delle proprie prerogative (attraverso, ad esempio, mancanza di collaborazione, comportamenti ostruzionistici, risposte reticenti o incomplete, ritardi pretestuosi);
- Gli organi societari ed i dipendenti della Società, devono attenersi scrupolosamente e rispettare eventuali limiti previsti nelle deleghe organizzative o procure conferite dalla Società;
- Eventuali situazioni di incertezza in ordine ai comportamenti da tenere, all'interpretazione della normativa vigente e delle procedure interne devono essere sottoposte all'attenzione del superiore gerarchico e/o dell'OdV.

B.3.1 Principi generali di condotta e comportamento per la prevenzione del reato di corruzione tra privati ed istigazione alla corruzione

La Legge 190/2012, entrata in vigore il 28 Novembre 2012, ha introdotto, all'art. 25-*ter*, lett. *s-bis*, D. Lgs. 231/01, il nuovo reato presupposto di corruzione tra privati (art. 2635 c.c., comma 3), mentre il D. Lgs. 38/2017 ha introdotto nel medesimo art. 25-*ter* anche la fattispecie di cui all'art. 2635-*bis* c.c. dedicato all'istigazione alla corruzione tra privati.

L'art. 2635 c.c., comma 3, recita:

Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovute alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste.

Il fatto tipico del reato di corruzione tra privati, limitatamente al comma 3, consiste nell'indurre - anche per interposta persona - i soggetti di cui al comma 1 (amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori) a compiere od omettere atti in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà. Al corruttore si applica la stessa pena del "corrotto" della reclusione da uno a tre anni.

Pertanto, poiché dal reato di corruzione tra privati possa discendere la responsabilità ex D. Lgs. 231/2001, è necessario che la condotta corruttiva sia posta in essere nell'interesse o a vantaggio dell'ente al quale appartiene il soggetto corruttore, e che quest'ultimo sia qualificabile come un esponente apicale o sottoposto di tale ente.

L'art. 2635-bis c.c. recita invece che *"Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.*

La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata."

Al fine di evitare la commissione dei reati in esame, i Destinatari del Modello dovranno, in linea generale:

- astenersi dal tenere comportamenti tali da integrare le fattispecie previste dai suddetti reati;
- astenersi dal porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé ipotesi di reato di corruzione tra privati ed istigazione alla corruzione tra privati, possano esserne il presupposto o possano potenzialmente diventare fattispecie di tali reati;
- rispettare ed applicare i principi e le disposizioni previsti nel Modello, nel Codice Deontologico Aziendale e nelle *policy* e procedure aziendali e di Gruppo.

Nello specifico, i Destinatari dovranno astenersi dal:

- compiere azioni o tenere comportamenti nei confronti di esponenti di società (siano esse Fornitori, Consulenti, altri clienti ecc.) che siano o possano essere interpretati come pratiche di corruzione, favori illegittimi, comportamenti collusivi, sollecitazioni,

dirette o mediante terzi, di privilegi per sé o per altri rilevanti ai fini della commissione dei reati di corruzione tra privati ed istigazione alla corruzione tra privati;

- distribuire o ricevere omaggi commerciali, regali o altre utilità (inclusi pasti, viaggi e attività di intrattenimento) che possano costituire violazione di leggi o regolamenti o siano in contrasto con il Codice Deontologico Aziendale, o possano - se resi pubblici - costituire un pregiudizio, anche solo di immagine, per Smiths. In particolare, non è consentito offrire denaro o utilità di qualsiasi tipo (promesse di assunzione, etc.) o compiere atti di cortesia commerciale, salvo che si tratti di utilità di modico valore ed elargite nel rispetto delle procedure aziendali e del sistema di autorizzazioni ivi previsto, e sempre che comunque non possano essere in alcun modo interpretate quale strumento per influenzarli nell'espletamento dei loro doveri o per indurli a violare i loro obblighi d'ufficio o di fedeltà (sia affinché agiscano in un dato senso od omettano di agire), per ricevere favori illegittimi e/o per trarne indebito vantaggio;
- accettare omaggi, regali o altri benefici che possano influenzare la loro indipendenza di giudizio o che possano compromettere la reputazione di Smiths. A tal fine, ogni Destinatario deve evitare situazioni in cui interessi di natura personale possano essere in conflitto con quelli di Smiths, attenendosi alle procedure aziendali e ai sistemi di autorizzazione ivi previsti;
- riconoscere, in favore dei Consulenti, Fornitori, partner commerciali e loro dipendenti/collaboratori, compensi, bonus, incentivi a vario titolo che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico/attività da svolgere ed alla prassi vigente nel settore di attività interessato.

Ai fini dell'attuazione dei suddetti divieti, i Destinatari dovranno rispettare le prescrizioni di seguito riportate:

- i ruoli e le responsabilità dei soggetti/funzioni aziendali che partecipano alle attività di cui ai Processi Sensibili a potenziale rischio di commissione dei reati di corruzione tra privati ed istigazione alla corruzione tra privati sono definite in appositi documenti organizzativi interni quali *job description* e *policy/procedure* aziendali e di Gruppo;
- il principio di segregazione dei compiti deve essere garantito dal coinvolgimento di soggetti differenti nello svolgimento delle principali attività previste da ciascun Processo Sensibile;
- nessuna pratica discutibile o illecita può essere in alcun caso giustificata o tollerata per il fatto che essa è "consuetudinaria" nel settore nel quale Smiths opera. Nessuna prestazione dovrà essere imposta o accettata se la stessa può essere raggiunta solo compromettendo gli standard etici della Società;
- tutti i dipendenti di Smiths sono tenuti a rispettare le procedure e *policy* aziendali applicabili alle attività svolte nell'ambito dei Processi Sensibili;
- la documentazione prodotta deve essere archiviata in maniera sia elettronica sia cartacea da parte delle Funzioni aziendali coinvolte.

Valgono a tal fine come presidio anche le prescrizioni introdotte nelle altre Parti Speciali del Modello, con particolare – ma non esclusivo - riferimento alle Parti Speciali "A - Reati contro la Pubblica Amministrazione", "C - Reati di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni ed utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio".

B.4 Principi specifici e componenti del sistema di organizzazione, gestione e controllo

B.4.1 PRINCIPI SPECIFICI E COMPONENTI DEL SISTEMA DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO RELATIVI AI PROCESSI SENSIBILI DESCRITTI AI PARAGRAFI B.2.1 E B.2.2 E DI SEGUITO RICHIAMATI:

- *Gestione dei rapporti con i Soci e il Collegio Sindacale*
- *Predisposizione delle comunicazioni ai soci e/o al mercato relative alla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società*

La redazione del bilancio annuale, la relazione sulla gestione, le relazioni infrannuali, debbono essere realizzate in base ai seguenti principi:

- rispetto di una procedura chiara e scandita per tempi, rivolta a tutte le funzioni coinvolte nelle attività di formazione del bilancio e delle relazioni mensili e periodiche, con cui si stabilisca quali dati e notizie debbono essere forniti o predisposti dal Direttore della funzione Amministrazione;
- redazione (esposizione e valutazione) dei documenti contabili ai fini civilistici italiani ai sensi dei Principi Contabili vigenti ed applicabili;
- correttezza nella redazione delle altre comunicazioni imposte o comunque previste dalla legge e dirette ai soci o al pubblico affinché le stesse contengano informazioni chiare, precise, veritiere e complete;
- verifica puntuale in ordine alla effettività e congruità delle prestazioni in relazione alle operazioni infragruppo che comportino acquisto o cessione di beni e servizi e, più in generale, corresponsione di compensi in relazione ad attività svolte nel contesto del gruppo: in particolare, le operazioni infragruppo e/o con società collegate devono sempre avvenire secondo criteri di correttezza sostanziale e devono essere previamente regolamentate sulla base di contratti stipulati in forma scritta, che devono essere trattenuti e conservati agli atti di ciascuna delle società contraenti. Dette condizioni devono essere regolate a condizioni di mercato, o equivalenti, sulla base di valutazioni di reciproca convenienza economica, avuto peraltro riguardo al comune obiettivo di creare valore per tutte le società del gruppo. Resta, in ogni caso, fermo l'obbligo di rispetto delle disposizioni previste dagli artt. 2391 c.c. in tema di obblighi degli amministratori di comunicazione al Consiglio di eventuali interessi in operazioni della Società, per conto proprio o di terzi;
- con riferimento ai rapporti infragruppo si rimanda inoltre ai protocolli definiti nella Parte Speciale C in tema di "Delitti di criminalità organizzata, reati di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni ed utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio, delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori e reati tributari";
- tracciabilità delle operazioni che comportino il trasferimento e/o dilazione di posizioni creditorie, attraverso le figure della surrogazione, cessione del credito, l'accollo di debiti, il ricorso alla figura della delegazione, le transazioni e/o rinunce alle posizioni creditorie e delle relative ragioni giustificatrici.

B.4.2 PRINCIPI SPECIFICI E COMPONENTI DEL SISTEMA DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO RELATIVI AL PROCESSO SENSIBILE DESCRITTO AL PARAGRAFO B.2.3 E DI SEGUITO RICHIAMATO:

➤ *Operazioni relative al Capitale Sociale*

Tutte le operazioni sul capitale sociale della Società, di destinazione di utili e riserve, di acquisto e cessione di partecipazioni e rami d'azienda, di fusione, scissione e scorporo, nonché tutte le operazioni, anche nell'ambito del gruppo, che possano potenzialmente ledere l'integrità del capitale sociale debbono essere realizzate in base a modalità che prevedano in particolare:

- l'assegnazione di responsabilità decisionali ed operative per le operazioni anzidette nonché i meccanismi di coordinamento tra le diverse funzioni aziendali coinvolte;
- l'informativa da parte del management aziendale e la discussione delle operazioni anzidette in riunioni tra il Collegio Sindacale e l'OdV;
- l'esplicita approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea dei soci di Smiths;
- l'obbligo di adeguata e tempestiva informazione da parte degli amministratori in merito ad eventuali situazioni di interesse, per conto proprio o di terzi, in operazioni della Società;
- l'obbligo per i Destinatari diversi dagli amministratori della Società, di adeguata e tempestiva informazione in merito a situazioni di conflitto di interesse, con riferimento anche agli incarichi rivestiti in società controllate;
- l'individuazione degli esponenti aziendali (diversi dagli amministratori della Società) che ricoprano incarichi o svolgano attività potenzialmente idonee a creare situazioni di conflitto di interesse, con riferimento anche agli incarichi rivestiti in società controllate o controllanti, anche attraverso la previsione di un obbligo di sottoscrizione di dichiarazioni attestanti l'inesistenza di tali situazioni.

B.4.3 PRINCIPI SPECIFICI E COMPONENTI DEL SISTEMA DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO RELATIVI AI PROCESSI SENSIBILI RILEVANTI CON RIFERIMENTO AL REATO DI CORRUZIONE TRA PRIVATI DI SEGUITO RICHIAMATI:

- *Selezione e assunzione delle risorse umane*
- *Gestione delle note spese*

Per la descrizione dei presidi volti a prevenire la commissione del reato di corruzione tra privati nell'ambito di tali Processi Sensibili, si vedano le corrispondenti prescrizioni contenute nella Parte Speciale A "Reati contro la Pubblica Amministrazione".

- *Gestione del sistema di incentivi e premi*

Per la descrizione dei presidi volti a prevenire la commissione del reato di corruzione tra privati nell'ambito di tale Processo Sensibile, si vedano le corrispondenti prescrizioni contenute nella Parte Speciale A "Reati contro la Pubblica Amministrazione", nonché le seguenti:

- il principio di segregazione dei compiti deve essere garantito dal coinvolgimento di soggetti differenti nello svolgimento delle principali attività previste dal Processo sensibile (definizione del budget, definizione del piano incentivi, riconoscimento del premio/incentivo, liquidazione del premio/incentivo);
- i sistemi premianti e di incentivazione devono essere in grado di assicurare la coerenza con le disposizioni di legge, con i principi contenuti nel presente Modello, nonché con le previsioni del Codice Deontologico Aziendale;
- la determinazione degli obiettivi aziendali ed i relativi programmi di incentivazione devono essere condotti in conformità ai principi di correttezza ed equilibrio, non individuando obiettivi eccessivamente ambiziosi e/o difficilmente realizzabili attraverso l'ordinaria operatività e che possano indurre a comportamenti indebiti, ovvero a situazioni di conflitto di interesse;
- le attività svolte da Smiths Group per conto di Smiths sono disciplinate in appositi contratti *intercompany*, sottoscritti secondo il sistema di poteri in essere.

➤ *Negoziazione/stipulazione/esecuzione di contratti/accordi attivi con soggetti privati*

Per la descrizione dei presidi volti a prevenire la commissione del reato di corruzione tra privati nell'ambito di tale Processo Sensibile, si vedano le corrispondenti prescrizioni contenute nella Parte Speciale A "Reati contro la Pubblica Amministrazione", nonché le seguenti:

- la Società è dotata di un sistema formalizzato di poteri, attribuiti ai soggetti coinvolti nelle Attività Sensibili in oggetto;
 - è garantita la segregazione delle funzioni coinvolte nella gestione delle Attività Sensibili, formalizzata nell'ambito delle procedure aziendali e definite da DoA di Gruppo;
 - la Società dispone di adeguate procedure, parte della normativa interna, che prevedono il coinvolgimento di tutte le funzioni di competenza; le stesse sono inoltre comunicate a tutto il personale interessato;
 - tutti i rapporti con i clienti sono formalizzati all'interno di appositi contratti e sottoscritti soltanto da soggetti appositamente incaricati e muniti di adeguati poteri;
 - i Destinatari non possono concedere a soggetti terzi sconti, premi, note di credito o la riduzione in qualsiasi altra forma della somma dovuta che non trovino adeguata giustificazione alla luce del rapporto contrattuale con essi costituito e non siano motivati da fattori obiettivi;
 - la Società garantisce l'archiviazione della documentazione prodotta per la presentazione di offerte commerciali curata dalle funzioni di competenza anche attraverso l'utilizzo di un archivio informatico.
- *Approvvigionamento di beni destinati alla commercializzazione (impianti)*
- *Approvvigionamento di beni per attività di post-vendita e manutenzione (pezzi di ricambio, attrezzatura tecnica)*
- *Approvvigionamento di servizi strumentali alle attività di post-vendita e manutenzione (service partners, logistici)*

- *Approvvigionamento di altri beni e servizi*
- *Assegnazione e gestione di incarichi di consulenza*

Per la descrizione dei presidi volti a prevenire la commissione del reato di corruzione tra privati nell'ambito di tali Processi Sensibili, si vedano le corrispondenti prescrizioni contenute nella Parte Speciale A "Reati contro la Pubblica Amministrazione", nonché le seguenti:

- il principio di segregazione dei compiti deve essere garantito dal coinvolgimento di soggetti differenti nello svolgimento delle principali attività previste dai Processi Sensibili (deve esserci separazione delle attività tra chi emette, chi controlla e chi autorizza le Richieste di Acquisto, chi valuta le offerte, chi autorizza gli ordini, chi registra le fatture e chi conferma il ricevimento del bene/servizio);
 - i contratti e gli ordini con i Fornitori e Consulenti devono essere formalizzati e sottoscritti secondo il sistema di poteri in essere (DoA di Gruppo);
 - i prodotti e/o servizi acquistati devono essere giustificati da concrete esigenze aziendali, motivate e risultanti da evidenze interne quanto a finalità dell'acquisto, individuazione del richiedente e processo di autorizzazione della spesa, nei limiti del budget disponibile e comunque in accordo alle procedure aziendali;
 - non è consentito riconoscere compensi in favore di Fornitori/Consulenti che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di fornitura/prestazione/incarico da svolgere o svolto;
 - è vietato assegnare incarichi di fornitura o di consulenza in assenza di autorizzazione alla spesa e dei necessari requisiti di professionalità del fornitore nonché in assenza della qualità e convenienza del bene o servizio fornito;
 - ogni accordo con i Fornitori e i Consulenti deve prevedere l'inserimento sistematico di un "clausola 231" in base alla quale il soggetto terzo dichiara di avere preso visione dei contenuti del Modello e del Codice Deontologico Aziendale e di impegnarsi a rispettare le prescrizioni in essi esplicitate, a pena di risoluzione del contratto (Allegati C o D).
-
- *Gestione dei rapporti infragruppo*
 - *Gestione omaggi/liberalità/ sponsorizzazioni/ donazioni*
 - *Gestione dei flussi finanziari*

Per la descrizione dei presidi volti a prevenire la commissione del reato di corruzione tra privati nell'ambito di tali Processi Sensibili, si vedano le corrispondenti prescrizioni contenute nella Parte Speciale A "Reati contro la Pubblica Amministrazione".

PARTE SPECIALE “C” – DELITTI DI CRIMINALITA’ ORGANIZZATA, REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO ED IMPIEGO DI DENARO, BENI ED UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHE’ AUTORICICLAGGIO, DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI E TRASFERIMENTO FRAUDOLENTO DI VALORI E REATI TRIBUTARI

La presente Parte Speciale, dedicata alla prevenzione dei delitti di criminalità organizzata, dei reati di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni ed utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio e dei reati tributari, e che disciplina i comportamenti e le attività che potrebbero astrattamente configurarli, è strutturata nelle seguenti sezioni:

- illustrazione delle **fattispecie di reato** ascrivibili alla famiglia dei delitti di criminalità organizzata, reati di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni ed utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio, dei delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e dei reati tributari astrattamente configurabili nella realtà Smiths;
- identificazione dei processi ed attività aziendali di Smiths a rischio di potenziale commissione dei suddetti reati e derivanti dalle attività di *risk assessment* condotte (c.d. **Processi Sensibili**);
- per **ciascun Processo Sensibile** viene inoltre fornita la **descrizione sintetica** delle attività riconducibili al Processo Sensibile;
- delineazione dei **principi di comportamento e regole di condotta** applicabili nella realizzazione delle attività entro i Processi Sensibili, ad integrazione del sistema etico e delle regole di comportamento delineato al Capitolo 4 della Parte Generale del presente Modello;
- per **ciascun Processo Sensibile, o per categorie omogenee di processi**, viene infine fornita la previsione di **principi specifici di comportamento e di controllo**, coerentemente con i principi ispiratori definiti all’interno del Capitolo 4 della Parte Generale, ed al fine di rappresentare aspetti peculiari delle componenti del sistema di controllo interno rilevanti ai fini della disciplina del/i Processo/i.

C.1 Le fattispecie di delitti di criminalità organizzata, reati di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni ed utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio, delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolenti di valori e dei reati tributari

Si indicano di seguito le fattispecie di reato astrattamente configurabili nell’ambito delle attività svolte da Smiths:

- **Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)** – La norma punisce chi promuove, costituisce o organizza associazioni di tre o più persone con il fine di commettere più delitti.

- **Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis c.p.)** – La norma punisce chi fa parte di una associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone.
 - **Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.)** – La norma punisce chi accetta la promessa di procurare voti mediante modalità mafiose in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di altra utilità. È punito anche colui che promette di procurare voti con le modalità di cui al precedente capoverso.
 - **Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.)** – Tale ipotesi si realizza allorché taluno sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione.
 - **Associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di stupefacenti (art. 74 D.P.R. 309/1990)** – La norma punisce chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia associazioni di tre o più persone con il fine di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 73 del D.P.R. 309/1990.
 - **Delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'art. 2, co. 3 l. 110/75 (art. 407, comma 2, lett. a), n. 5, c.p.p.)**
 - **Ricettazione (art. 648 c.p.)** – Fuori dei casi di concorso nel reato, la norma punisce chi acquista o riceve o occulta denaro o cose provenienti da qualsiasi delitto o da una contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi al fine di procurare a sé o altri un profitto.
 - **Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)** – Fuori dei casi di concorso nel reato, tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui taluno sostituisca o trasferisca denaro o cose provenienti da delitto o da una contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare la loro provenienza illecita. Il delitto di ricettazione sussiste anche in caso di esistenza di una causa di non punibilità o improcedibilità con riferimento al reato presupposto.
 - **Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (648-ter c.p.)** – Fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648 bis c.p., tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui taluno impieghi in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto o da una contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.
- Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.)** – Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui taluno, avendo commesso o concorso a commettere un delitto o una contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie,

imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale reato, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza illecita; ad esempio, qualora il personale della Società, mediante l'utilizzo di fatture per operazioni (anche *intercompany*) di approvvigionamento di beni o servizi in realtà inesistenti, evada le imposte sui redditi o sul valore aggiunto della Società e impieghi le risorse finanziarie così ottenute nell'attività della stessa.

- **Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter c.p.)** – Tale reato viene a configurarsi ogni qual volta si utilizzi uno strumento di pagamento rubato, falsificato e, in ogni caso, illecitamente ottenuto. La locuzione “strumento di pagamento” comprende, oltre alle carte di credito e di pagamento, qualunque strumento di pagamento, anche immateriale, diverso dai contanti, compresi i pagamenti effettuati tramite telefoni cellulari, le valute virtuali (ad es., i c.d. “bitcoin”) e il denaro elettronico. La fattispecie di indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti potrebbe astrattamente realizzarsi se un dipendente utilizzasse indebitamente (quindi senza esservi autorizzato), non essendone titolare, carte di credito o di pagamento (ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all’acquisto di beni o alla prestazione di servizi, o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti) per compiere un acquisto nell’interesse o a favore della Società. Si precisa altresì che l’utilizzo abusivo di mezzi di pagamento della Società, in violazione delle disposizioni della stessa, integra la fattispecie di reato indicata pur in assenza di un vantaggio o, addirittura, in presenza di suo danno.
- **Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater c.p.)** – Tale fattispecie anticipa la tutela rispetto alla precedente disposizione, permettendo di punire la mera detenzione e soltanto l’eventuale diffusione di dispositivi e programmi finalizzati a reati riguardanti gli strumenti di pagamento in esame.
- **Frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (art. 640-ter, comma 2, c.p.)** – Tale ipotesi si verifica qualora la commissione del reato di cui all’art. 640-ter c.p. comporti un trasferimento di denaro, valore monetario o valuta virtuale.
- **Trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis c.p.)** – Tale ipotesi si configura nel caso in cui un soggetto attribuisce fittiziamente la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità ad altri soggetti, al fine di eludere le disposizioni in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648, 648-bis, e 648-ter.
Inoltre, punisce chi, al fine di eludere le disposizioni in materia di documentazione antimafia, attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità di imprese, quote societarie o azioni ovvero di cariche sociali, qualora l'imprenditore o la società partecipi a procedure di aggiudicazione o di esecuzione di appalti o di concessioni.
- **Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, co. 1 e 2-bis, D. Lgs. n. 74/2000)** – Tale ipotesi si configura nel caso in cui un soggetto, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul

valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.

- **Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D. Lgs. n. 74/2000)** – Tale fattispecie si configura nel caso in cui un soggetto, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente: (i) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila; (ii) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria. Infine, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.
- **Dichiarazione infedele (art. 4 del D. Lgs. n. 74/2000)** – Tale fattispecie di reato si configura se un soggetto, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:
 - a) L'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila;
 - b) L'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro due milioni.

Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma precedente, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.

Fuori dei casi di cui al comma che precede, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b).

- **Omessa dichiarazione (art. 5 del D. Lgs. n. 74/2000)** – Tale fattispecie di reato si configura se un soggetto, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila.

È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila.

Ai fini della disposizione prevista dai commi che precedono non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.

- **Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, co. 1 e 2-bis, D. Lgs. n. 74/2000)** – Tale fattispecie si configura nel caso in cui un soggetto, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.
- **Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D. Lgs. n. 74/2000)** – Tale fattispecie viene integrata nel caso in cui un soggetto, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.
- **Indebita compensazione (art. 10-quater del D. Lgs. n. 74/2000)** – Tale fattispecie di reato si configura se un soggetto non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro. È punito chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro.
- **Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D. Lgs. n. 74/2000)** – Tale fattispecie viene integrata nell'eventualità in cui un soggetto, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. La norma, al secondo comma, prende in considerazione anche la condotta di chi, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila.

C.2 Processi sensibili

I Processi identificati come a rischio di commissione dei Reati ai sensi del Decreto sono emersi dall'analisi di *Control & Risk Self assessment* (cfr. Capitolo 2 "Processo di redazione e implementazione del Modello").

Avuto riguardo ai delitti di criminalità organizzata, ai fini della presente Parte Speciale, le aree potenzialmente a rischio sono riconducibili ai seguenti Processi Sensibili:

- Selezione e gestione di eventuali collaboratori e agenti

In questo caso, infatti, vi è il rischio che un soggetto apicale della Società stipuli contratti fittizi o a valori volutamente non congrui con tali soggetti al fine di costituire provviste da utilizzare a fini corruttivi.

Con riferimento specifico alla commissione dei reati di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni ed utilità di provenienza illecita, ai fini della presente Parte Speciale, le aree potenzialmente a rischio sono riconducibili ai seguenti Processi Sensibili:

- Gestione del sistema di incentivi e premi
- Gestione delle note spese
- Approvvigionamento
- Assegnazione e gestione di incarichi di consulenza
- Gestione dei flussi finanziari
- Negoziazione/stipulazione/esecuzione di contratti/accordi attivi con soggetti privati
- Gestione omaggi /liberalità /sponsorizzazioni/ donazioni
- Gestione dei rapporti infragruppo

Eventuali integrazioni dei suddetti Processi Sensibili a rischio potranno essere richieste a cura dell'Organismo di Vigilanza della Società, al quale viene dato mandato di identificare le relative ipotesi e di definire gli opportuni provvedimenti operativi affinché l'Organo Dirigente della Società provveda a modificare e/o integrare conseguentemente il Modello.

Con riferimento alla descrizione dei Processi Sensibili sopra richiamati si rimanda a quanto formalizzato nell'ambito dei precedenti paragrafi A.2 e B.2.

Inoltre, con riferimento al reato di autoriciclaggio di cui all'art. 648-ter.1 c.p., inserito all'art. 25-*octies* del D. Lgs. 231/2001 dalla Legge n. 186/2014, in vigore dal 1° gennaio 2015, con riguardo ai reati tributari di cui al D. Lgs. n. 74/2000, la Società, ha identificato i seguenti Processi Sensibili a rischio di commissione dei reati di autoriciclaggio e tributari:

- Predisposizione delle comunicazioni ai soci e/o al mercato relative alla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società;
- Gestione delle note spese;
- Approvvigionamento di beni destinati alla commercializzazione (impianti);
- Approvvigionamento di beni per attività di post-vendita e manutenzione (pezzi di ricambio, attrezzatura tecnica);
- Approvvigionamento di servizi strumentali alle attività di post-vendita e manutenzione (service partners, logistici);
- Approvvigionamento di altri beni e servizi;
- Assegnazione e gestione di incarichi di consulenza;
- Gestione dei flussi finanziari;
- Gestione della fiscalità;
- Negoziazione/stipulazione/esecuzione di contratti/accordi attivi con soggetti privati;
- Gestione rapporti infragruppo.

Inoltre, in merito ai delitti in materia di strumenti di pagamenti diversi dai contanti, è opportuno verificare che siano emanate e aggiornate le procedure operative relative ai comportamenti da tenere nell'ambito delle attività a rischio e, in genere, le condotte da osservare per evitare la commissione dei delitti in materia. Nell'ambito dei comportamenti vietati, si annoverano i principali:

- Effettuare pagamenti non adeguatamente documentati

Utilizzare indebitamente, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti.

C.3 Principi generali di condotta e comportamento e di assetto del sistema di organizzazione, gestione e controllo

La presente sezione illustra le regole di condotta generali e di comportamento, nonché di assetto del sistema di organizzazione, gestione e controllo che, unitamente ai principi definiti al Capitolo 4 della Parte Generale in materia di componenti del sistema di controllo preventivo ed ai principi specifici sanciti nel Paragrafo C.4 dovranno essere seguite dai Destinatari al fine di prevenire il verificarsi dei Reati descritti nel Paragrafo C.1.

La presente Parte Speciale "C" prevede l'espresso **divieto** – a carico dei Destinatari del presente Modello – di porre in essere comportamenti:

- Tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (artt.24-ter e 25-octies, 25-octies.1 e 25-quinquiesdecies del Decreto);
- che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- non in linea o non conformi con i principi e le prescrizioni contenute nel presente Modello e del Codice Deontologico Aziendale.

In particolare, i Destinatari dovranno:

- ispirarsi a criteri di trasparenza nell'esercizio dell'attività aziendale e nella scelta del partner finanziario e/o commerciale, prestando la massima attenzione alle notizie riguardanti i soggetti terzi con i quali Smiths ha rapporti di natura finanziaria o societaria che possano anche solo generare il sospetto della commissione di uno dei reati di cui alla presente parte speciale;
- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne applicabili alle attività svolte nell'ambito dei Processi Sensibili, con particolare riferimento alle attività finalizzate alla gestione anagrafica di Fornitori/clienti/Consulenti/Appaltatori anche stranieri;
- non intrattenere in particolare rapporti commerciali con soggetti (persone fisiche e persone giuridiche) dei quali sia conosciuta o sospettata l'appartenenza ad organizzazioni criminali o comunque operanti al di fuori della liceità, quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, soggetti legati o comunque riconducibili all'ambiente della criminalità organizzata, al riciclaggio, al traffico della droga, all'usura;

- assicurare la tracciabilità delle fasi del processo decisionale relativo ai rapporti finanziari e societari con soggetti terzi;
- conservare la documentazione a supporto, adottando tutte le misure di sicurezza, fisica e logica, instaurate da Smiths;
- mantenere un comportamento collaborativo con le Autorità di Vigilanza e/o Giudiziarie;
- sottoporre all'attenzione del superiore gerarchico e/o dell'OdV eventuali situazioni di incertezza in ordine ai comportamenti da tenere, all'interpretazione della normativa vigente e delle procedure interne;
- segnalare ai Responsabili di funzione e/o all'OdV eventuali violazioni delle norme e eventuali operazioni insolite che potrebbero essere un'indicazione per fenomeni di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni ed utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio, così come eventuali fenomeni ricollegabili alle fattispecie dei reati tributari o ai delitti di criminalità organizzata;
- rispettare le procedure, direttive e *policy* aziendali applicabili in particolare alle attività svolte nell'ambito dei Processi Sensibili da una parte e, dall'altra, per evitare la commissione dei delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti.

C.4 Principi specifici e componenti del sistema di organizzazione, gestione e controllo

Con riferimento ai Processi Sensibili rappresentati nel Capitolo C.2 della presente Parte Speciale vengono illustrati di seguito i principi specifici delineati al fine di disciplinare le attività realizzate nell'ambito di ciascun Processo Sensibile o per categorie omogenee di processi.

C.4.1 PRINCIPI SPECIFICI E COMPONENTI DEL SISTEMA DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO RELATIVI AL PROCESSO SENSIBILE DI SEGUITO RICHIAMATO

➤ *Gestione delle Note Spese*

Le attività di gestione delle note spese debbono essere realizzate, oltre che sulla base dei principi sanciti nella Parte Speciale A, anche in base ai seguenti principi:

- i ruoli e le responsabilità dei soggetti/funzioni che partecipano alle attività di cui al processo sono definite in appositi documenti organizzativi interni quali Policy di Gruppo e Procedure redatte a livello locale;
- il principio di segregazione dei compiti deve essere garantito dal coinvolgimento di soggetti differenti nello svolgimento delle principali attività previste dal processo (richiesta del rimborso, autorizzazione della nota spese, attività di controllo, pagamento note spese e contabilizzazione, archiviazione della documentazione);
- i pagamenti possono essere effettuati solo a fronte della presentazione di un documento giustificativo della spesa sostenuta, adeguatamente controllato e autorizzato. Il rimborso pagato deve corrispondere in termini di importo dell'elargizione con quanto definito nel documento giustificativo stesso e deve essere corrisposto al soggetto che ha effettivamente sostenuto e dichiarato le spese e nelle

tempistiche e modalità definite contrattualmente oppure all'interno delle policy e procedure aziendali che disciplinano il processo del rimborso spese;

- i Destinatari non possono effettuare rimborsi di spese sostenute da soggetti interni o esterni che non trovino adeguata giustificazione alla luce del rapporto contrattuale con essi costituito o che non avvengano in rispetto delle prescrizioni contenute all'interno delle apposite *Policy* e Procedure applicabili al processo in esame;
- al fine di effettuare una richiesta di rimborso il dipendente deve effettuare l'inserimento della nota spesa attraverso un tool dedicato;
- tutti i giustificativi devono essere anticipati da ciascun dipendente attraverso la scannerizzazione a sistema affinché possano essere effettuati i controlli;
- l'autorizzazione al rimborso delle note spese è a cura del diretto responsabile del dipendente attraverso un *work-flow* approvativo;
- nel caso in cui il dipendente non fosse in possesso di documentazione di supporto è necessario che nella busta venga inserito un documento in cui siano indicati in dettaglio: il tipo di spesa, la causale e il motivo per cui tale spesa non presenti i giustificativi. Inoltre, la lista deve essere firmata a cura del dipendente e del proprio responsabile;
- in caso di spese di rappresentanza, il dipendente deve indicare, sul retro della documentazione giustificativa, il nome del soggetto o dei soggetti per i quali tale spesa è stata sostenuta.

C.4.2 PRINCIPI SPECIFICI E COMPONENTI DEL SISTEMA DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO RELATIVI AI PROCESSI SENSIBILI DI SEGUITO RICHIAMATI

- *Approvvigionamento di beni destinati alla commercializzazione (impianti)*
- *Approvvigionamento di beni per attività di post-vendita e manutenzione (pezzi di ricambio, attrezzatura tecnica)*
- *Approvvigionamento di servizi strumentali alle attività di post-vendita e manutenzione (service partners, logistici)*
- *Approvvigionamento di altri beni e servizi*

Le attività di approvvigionamento debbono essere realizzate, oltre che sulla base dei principi sanciti nella Parte Speciale A, anche in base ai seguenti principi:

- è vietato assegnare incarichi di fornitura in assenza di autorizzazione alla spesa e dei necessari requisiti di professionalità del Fornitore nonché in assenza della qualità e convenienza del bene o servizio fornito;
- nella ricerca del Fornitore si devono confrontare sempre più proposte e orientarsi verso Fornitori che diano le maggiori garanzie sotto l'aspetto etico, organizzativo, tecnico, finanziario;
- i soggetti e le funzioni coinvolte nel processo in esame devono osservare scrupolosamente le indicazioni contenute nelle procedure specifiche a disciplina delle attività svolte nei processi stessi;

- i prodotti e/o servizi acquistati devono, in ogni caso, essere giustificati da concrete esigenze aziendali, motivate e risultanti da evidenze interne quanto a finalità dell'acquisto, individuazione del richiedente e processo di autorizzazione della spesa, nei limiti del budget disponibile e comunque in accordo alle procedure interne applicabili alle attività svolte nell'ambito dei Processi Sensibili;
- non è consentito riconoscere compensi in favore di Fornitori che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di fornitura/prestazione/incarico da svolgere o svolto;
- è altresì fatto divieto di procedere all'attestazione di regolarità in fase di ricezione di beni/servizi in assenza di un'attenta valutazione di merito e di congruità in relazione al bene/servizio ricevuto e di procedere all'autorizzazione al pagamento di beni/servizi in assenza di una verifica circa la congruità della fornitura/prestazione rispetto ai termini contrattuali;
- è fatto obbligo ispirarsi a criteri di trasparenza nell'esercizio dell'attività aziendale e nella scelta del Fornitore, prestando la massima attenzione alle notizie riguardanti i soggetti terzi con i quali la Società ha rapporti di natura finanziaria o commerciale che possano anche solo generare il sospetto della commissione di uno dei reati di cui alla presente parte speciale;
- è fatto obbligo di tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, con particolare riferimento alle attività finalizzate alla gestione anagrafica di Fornitori, anche stranieri;
- non è consentito intrattenere in particolare rapporti commerciali con soggetti (persone fisiche e persone giuridiche) dei quali sia conosciuta o sospettata l'appartenenza ad organizzazioni criminali o comunque operanti al di fuori della liceità, quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, soggetti legati o comunque riconducibili all'ambiente della criminalità organizzata, al riciclaggio, al traffico della droga, all'usura;
- deve essere effettuata una verifica della sede o residenza del Fornitore e/o degli istituti di credito utilizzati nelle transazioni commerciali al fine di individuare l'eventuale esistenza di un collegamento con Paesi considerati potenzialmente "a rischio" (ad es. Paesi riconosciuti quali "paradisi fiscali", Paesi a rischio terrorismo, ecc); a tale proposito si precisa che, in via generale, non è posto in essere un divieto di concludere contratti con il Fornitore con legami in uno di tali paesi; qualora, tuttavia, il soggetto in questione sia collegato con uno di tali paesi, è necessario:
 - segnalare il fatto all'OdV;
 - ottenere il parere dell'OdV;
 - sottoporre il contratto da concludere con il Fornitore all'autorizzazione formale dei soggetti muniti dei relativi poteri di firma;
- i contratti di acquisto di beni e servizi, anche *intercompany*, devono essere sistematicamente formalizzati per iscritto, sottoscritti da soggetti muniti di idonei poteri secondo il sistema di poteri in essere e al loro interno deve essere inserita una clausola di impegno al rispetto del Modello e del Codice Deontologico Aziendale della Società, a pena di risoluzione del contratto;
- deve essere assicurata, tramite idonei controlli e/o strumenti informatici, la correttezza delle fatture passive, la loro corrispondenza alle forniture effettivamente ricevute ed a quanto stabilito contrattualmente e la completa, corretta e tempestiva contabilizzazione delle stesse;
- devono essere effettuate verifiche preventive in merito alla reale esistenza, natura, affidabilità ed onorabilità di Fornitori di beni e servizi, anche sulla base di indicatori

rilevanti quali, a puro titolo esemplificativo ancorché non esaustivo:

- l'esistenza di eventuali dati pregiudizievoli pubblici (protesti, procedure concorsuali, etc.)
- l'acquisizione di informazioni commerciali sull'azienda, sui soci e sugli amministratori tramite società specializzate;
- l'esistenza di condizioni commerciali (entità del prezzo, condizioni/modalità di pagamento) sproporzionate rispetto ai valori medi di mercato;

nonché mediante la richiesta e l'ottenimento, in fase di selezione, di idonea documentazione, attestante la presenza dei requisiti di onorabilità (quale ad esempio autodichiarazione circa l'assenza di procedimenti penali, certificato del casellario giudiziale ecc.). Tale documentazione, in caso di enti collettivi, dovrà essere riferita al legale rappresentante.

C.4.3 PRINCIPI SPECIFICI E COMPONENTI DEL SISTEMA DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO RELATIVI AL PROCESSO SENSIBILE DI SEGUITO RICHIAMATO

➤ *Assegnazione e gestione di incarichi di consulenza*

Le attività di assegnazione e gestione di incarichi di consulenza debbono essere realizzate, oltre che sulla base dei principi sanciti nella Parte Speciale A, anche in base ai seguenti principi:

- la scelta del Consulente esterno deve essere orientata secondo criteri che tengano innanzitutto conto dei principi di prevenzione ed integrità di cui al Modello;
- i contratti di consulenza devono essere sistematicamente formalizzati per iscritto, sottoscritti da soggetti muniti di idonei poteri secondo il sistema di poteri in essere e al loro interno deve essere inserita una clausola di impegno al rispetto del Modello e del Codice Deontologico Aziendale della Società, a pena di risoluzione del contratto;
- il contratto con il Consulente esterno deve espressamente prevedere o escludere il potere di rappresentanza della Società nei confronti di terzi e definire in modo preciso gli obblighi e poteri del Consulente esterno nello svolgimento delle attività in nome e/o per conto della Società;
- è fatto divieto assegnare incarichi professionali in assenza di autorizzazioni alla spesa e dei necessari requisiti di professionalità, qualità e convenienza del servizio fornito;
- eventuali anticipi dei compensi dovuti al Consulente esterno possono essere erogati solo se previsto e alle condizioni stabilite nel relativo contratto e devono essere debitamente documentati;
- non è in ogni caso consentito riconoscere compensi/provvigioni in favore di Consulenti esterni che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere o svolto;
- è altresì fatto divieto di procedere all'attestazione di regolarità in fase di ricezione di servizi in assenza di un'attenta valutazione di merito e di congruità in relazione al servizio ricevuto e di procedere all'autorizzazione al pagamento di servizi in assenza di una verifica circa la congruità della prestazione rispetto ai termini contrattuali;

- è fatto divieto di procedere all'autorizzazione del pagamento di compensi ai Consulenti esterni in assenza di un'attenta valutazione del corrispettivo in relazione alla qualità del servizio ricevuto;
- i Destinatari devono ispirarsi a criteri di trasparenza nell'esercizio dell'attività aziendale e nella scelta del Consulente esterno prestando la massima attenzione alle notizie riguardanti i soggetti terzi con i quali la Società ha rapporti di natura finanziaria o commerciale che possano anche solo generare il sospetto della commissione di uno dei reati di cui alla presente parte speciale;
- i Destinatari devono tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, con particolare riferimento alle attività finalizzate alla gestione anagrafica di fornitori, anche stranieri;
- i Destinatari non possono intrattenere in particolare rapporti commerciali con soggetti (persone fisiche e persone giuridiche) dei quali sia conosciuta o sospettata l'appartenenza ad organizzazioni criminali o comunque operanti al di fuori della liceità, quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, soggetti legati o comunque riconducibili all'ambiente della criminalità organizzata, al riciclaggio, al traffico della droga, all'usura.
- devono essere effettuate verifiche preventive in merito alla reale esistenza, natura, affidabilità ed onorabilità del Consulente, anche sulla base di indicatori rilevanti quali, a puro titolo esemplificativo ancorché non esaustivo:
 - l'esistenza di eventuali dati pregiudizievoli pubblici (protesti, procedure concorsuali, ecc.);
 - l'acquisizione di informazioni commerciali sull'azienda, sui soci e sugli amministratori tramite società specializzate;
 - l'esistenza di condizioni commerciali (entità del prezzo, condizioni/modalità di pagamento) sproporzionate rispetto ai valori medi di mercato;

nonché mediante la richiesta e l'ottenimento, in fase di selezione, di idonea documentazione, attestante la presenza dei requisiti di onorabilità (quale ad esempio autodichiarazione circa l'assenza di procedimenti penali, certificato del casellario giudiziale ecc.). Tale documentazione, in caso di enti collettivi, dovrà essere riferita al legale rappresentante;

- deve essere assicurata, tramite idonei controlli e/o strumenti informatici, la correttezza delle fatture passive, la loro corrispondenza alle consulenze effettivamente ricevute ed a quanto stabilito contrattualmente e la completa, corretta e tempestiva contabilizzazione delle stesse;
- deve essere effettuata una verifica della sede o residenza del Consulente e/o degli istituti di credito utilizzati nelle transazioni commerciali al fine di individuare l'eventuale esistenza di un collegamento con Paesi considerati potenzialmente "a rischio" (ad es. Paesi riconosciuti quali "paradisi fiscali", Paesi a rischio terrorismo, ecc); a tale proposito si precisa che, in via generale, non è posto in essere un divieto di concludere contratti con un Consulente con legami in uno di tali paesi; qualora, tuttavia, il soggetto in questione sia collegato con uno di tali paesi, è necessario:
 - segnalare il fatto all'Organismo di Vigilanza;
 - ottenere il parere dell'OdV;
 - sottoporre il contratto da concludere con il Consulente all'autorizzazione formale dei soggetti muniti dei relativi poteri di firma.

C.4.4 PRINCIPI SPECIFICI E COMPONENTI DEL SISTEMA DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO RELATIVI AL PROCESSO SENSIBILE DI SEGUITO RICHIAMATO

➤ *Gestione dei flussi finanziari*

Le attività di gestione dei flussi finanziari debbono essere realizzate, oltre che sulla base dei principi sanciti nella Parte Speciale A, anche in base ai seguenti principi:

- i Destinatari non possono effettuare pagamenti a soggetti interni o esterni che non trovino adeguata giustificazione alla luce del rapporto contrattuale con essi costituito, che non avvengano in compenso di beni, servizi, prestazioni etc. effettivamente ricevute dalla società nel rispetto delle condizioni contrattuali oppure che non sono dovute dalla società a causa di obblighi di legge;
- i pagamenti possono essere effettuati solo a fronte di un documento giustificativo (ad es. fattura, nota di addebito etc.) adeguatamente controllato e autorizzato e devono corrispondere in termini di soggetto beneficiario, importo dell'elargizione, tempistiche e modalità di pagamento con quanto definito nel documento giustificativo stesso oppure con quanto concordato formalmente (ad es. attraverso un contratto) tra la società e il destinatario del pagamento;
- i Destinatari non possono concedere a soggetti terzi sconti, premi, note di credito o la riduzione in qualsiasi altra forma della somma dovuta che non trovino adeguata giustificazione alla luce del rapporto contrattuale con essi costituito e non siano motivati da fattori obiettivi sempre in conformità con DoA di Gruppo;
- gli incassi e i pagamenti devono essere effettuati preferibilmente mediante rimesse bancarie. Gli incassi e pagamenti effettuati tramite denaro contante devono essere debitamente documentati e comunque non possono essere di importo superiore a quanto definito in apposita procedura;
- i soggetti e le unità organizzative coinvolte nei processi in esame devono osservare scrupolosamente le indicazioni contenute nelle procedure organizzative specifiche a disciplina delle attività svolte nei processi stessi;
- tutti gli incassi e i pagamenti derivanti da rapporti di collaborazione con soggetti terzi Fornitori, di acquisto o vendita di partecipazioni, di finanziamento a controllate e collegate ed altri rapporti *intercompany*, aumenti di capitale, incasso dividendi, ecc. sono regolati esclusivamente attraverso il canale bancario, l'unico atto ad assicurare, grazie ai moderni sistemi elettronici e telematici, adeguati livelli di sicurezza, tracciabilità ed efficienza nelle operazioni di trasferimento di denaro tra operatori economici;
- non devono essere utilizzati conti correnti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia, né in Italia né presso altri Stati esteri;
- non devono essere effettuate transazioni finanziarie in denaro contante. L'utilizzo della piccola cassa deve inoltre essere regolamentato in un'apposita procedura;
- non devono essere effettuate trasferimenti di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, per valori pari o superiori a 1.000 euro, se non tramite banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A.;

- non devono essere effettuate girate per l'incasso di assegni bancari e postali emessi all'ordine del traente se non a favore di una banca o di Poste Italiane S.p.A.;
- nessun soggetto può gestire in autonomia le transazioni finanziarie e i crediti della società. Devono essere segregate le attività di esecuzione, contabilizzazione, controllo e autorizzazione delle transazioni finanziarie;
- deve essere verificata la regolarità dei pagamenti, con riferimento alla piena coincidenza tra destinatari/ordinanti dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni;
- devono essere effettuati controlli formali e sostanziali e un costante monitoraggio dei flussi finanziari aziendali, con riferimento ai pagamenti verso terzi e ai pagamenti/operazioni infragruppo, tenendo conto:
 - della sede legale della società controparte;
 - degli Istituti di credito utilizzati (con particolare riferimento alla sede legale delle banche coinvolte nelle operazioni, ovvero ad Istituti che non hanno insediamenti fisici in alcun paese);
 - di eventuali schermi societari e strutture fiduciarie utilizzate per transazioni o operazioni straordinarie.

C.4.5 PRINCIPI SPECIFICI E COMPONENTI DEL SISTEMA DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO RELATIVI AL PROCESSO SENSIBILE DI SEGUITO RICHIAMATO

- *Negoziazione/stipulazione/esecuzione di contratti/accordi attivi con soggetti privati*

Le attività di vendita verso soggetti privati, debbono essere realizzate in base ai seguenti principi:

- ogni fornitura di servizi/prestazioni professionali a soggetti terzi deve avvenire a fronte di un congruo compenso, coerente con i prezzi di mercato. Nel caso in cui il responsabile commerciale della trattativa decidesse di deviare da questo principio, il responsabile deve comunicare tale intenzione al Responsabile/Direttore di riferimento ottenere da quest'autorizzazione a procedere. Il responsabile commerciale della trattativa dovrà altresì inviare immediata segnalazione all'OdV, fornendo adeguate spiegazioni delle motivazioni e delle circostanze che hanno portato a tale decisione;
- non è consentito intrattenere in particolare rapporti commerciali con soggetti (persone fisiche e persone giuridiche) dei quali sia conosciuta o sospettata l'appartenenza ad organizzazioni criminali o comunque operanti al di fuori della liceità, quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, soggetti legati o comunque riconducibili all'ambiente della criminalità organizzata, al riciclaggio, al traffico della droga, all'usura;
- eventuali situazioni di incertezza in ordine ai comportamenti da tenere, all'interpretazione della normativa vigente e delle procedure interne devono essere sottoposte all'attenzione del superiore gerarchico e/o dell'OdV.
- È fatto divieto di effettuare prestazioni in favore dei clienti che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con i clienti stessi;

- Nessun soggetto, può da solo e liberamente stipulare contratti di vendita, elargire denaro, omaggi o altra utilità, senza che vi sia un altro soggetto che controlla la congruità delle operazioni e/o autorizza/approva le attività svolte e le decisioni prese;
- Devono essere formalizzati e tracciabili i contratti di vendita con clienti privati, con individuazione chiara del cliente, dei beni/servizi oggetto del contratto e dei relativi corrispettivi. Deve inoltre risultare da un documento scritto qualsiasi forma di eccezione, ampliamento o modifica rispetto al contratto stipulato;
- Devono essere tracciabili e formalizzate per iscritto tutte le transazioni finanziarie nei confronti di clienti, in particolare relative agli incassi per anticipo e saldo delle fatture ed eventuali rimborsi elargiti;
- Devono esistere dei controlli circa la correttezza e completezza degli incassi e pagamenti effettuati nell'ambito del rapporto contrattuale con i clienti, con particolare riferimento ad ammontare e controparte della transazione commerciale;
- deve essere assicurata la corretta archiviazione di tutta la documentazione amministrativo-contabile.

C.4.6 PRINCIPI SPECIFICI E COMPONENTI DEL SISTEMA DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO RELATIVI AL PROCESSO SENSIBILE DI SEGUITO RICHIAMATO

➤ *Gestione omaggi /liberalità /sponsorizzazioni/ donazioni*

Le attività di gestione di omaggi, liberalità, sponsorizzazioni, donazioni, debbono essere realizzate in base ai seguenti principi:

- il ruolo e le responsabilità dei soggetti/funzioni che partecipano alle attività di cui al processo sono definite in appositi documenti organizzativi interni (*deleghe/job description*);
- deve essere garantito il principio di segregazione dei compiti dal coinvolgimento di soggetti differenti nello svolgimento delle principali attività previste dal processo;
- è fatto divieto di offrire direttamente o indirettamente denaro, regali o benefici di qualsiasi natura, a dirigenti, funzionari o impiegati di Clienti, Fornitori, Consulenti esterni, partner commerciali, allo scopo di influenzarli nell'espletamento dei loro doveri e/o trarre indebito vantaggio;
- atti di cortesia commerciale sono consentiti solo se tali da non compromettere l'integrità o la reputazione di una delle parti né da poter essere interpretati, da un osservatore imparziale, come finalizzati ad acquisire vantaggi indebiti e/o in modo improprio;
- agli amministratori e ai dipendenti è fatto divieto di accettare, anche in occasioni di festività, per sé o per altri, omaggi o altre utilità, ad eccezione dei regali d'uso di modico valore e/o ascrivibili a normali corretti rapporti di cortesia, tali comunque da non compromettere l'integrità o la reputazione di una delle parti né da poter essere interpretati, da un osservatore imparziale, come finalizzati ad acquisire vantaggi indebiti e/o in modo improprio;

- per quanto attiene all'acquisto dei beni destinati ad omaggi ed alle spese di rappresentanza, l'approvazione della richiesta di acquisto e l'emissione dell'ordine spettano esclusivamente a soggetti muniti di idonee facoltà in base al sistema di poteri e deleghe in essere e sulla base delle indicazioni contenute nella specifica procedura aziendale;
- per quanto attiene alla destinazione degli omaggi e le spese di rappresentanza, seppure in modo non esclusivo, ad esponenti della Pubblica Amministrazione, le procedure aziendali stabiliscono idonei limiti quantitativi rapportati al valore di tali omaggi/spese, evidenza dell'elenco dei beneficiari, l'importo delle erogazioni effettuate nonché le relative date/occasioni di elargizioni;
- i Destinatari non possono intrattenere in particolare rapporti commerciali con soggetti (persone fisiche e persone giuridiche) dei quali sia conosciuta o sospettata l'appartenenza ad organizzazioni criminali o comunque operanti al di fuori della liceità, quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, soggetti legati o comunque riconducibili all'ambiente della criminalità organizzata, al riciclaggio, al traffico della droga, all'usura;
- devono essere effettuate verifiche preventive in merito alla reale esistenza, natura, affidabilità ed onorabilità del beneficiario di donazioni e sponsorizzazioni, anche mediante la richiesta e l'ottenimento di idonea documentazione, attestante la presenza dei requisiti di onorabilità (quale ad esempio autodichiarazione circa l'assenza di procedimenti penali, certificato del casellario giudiziale ecc.). Tale documentazione, in caso di enti collettivi, dovrà essere riferita al legale rappresentante;
- in generale al fine di consentire la ricostruzione delle responsabilità e delle motivazioni delle scelte effettuate, ciascuna funzione è responsabile dell'archiviazione e della conservazione della documentazione di competenza prodotta anche in via telematica o elettronica, nonché dei documenti amministrativo-contabili riconducibili ai processi in esame.

C.4.7 PRINCIPI SPECIFICI E COMPONENTI DEL SISTEMA DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO RELATIVI AL PROCESSO SENSIBILE DI SEGUITO RICHIAMATO

➤ *Gestione rapporti infragruppo*

Le attività di gestione dei rapporti infragruppo debbono essere realizzate in base ai seguenti principi:

- tutti i rapporti infragruppo devono essere regolati nell'ambito di contratti formalizzati, autorizzati e firmati coerentemente con il sistema di poteri e deleghe vigenti;
- l'autorizzazione del sistema di scontistica da applicare alle diverse transazioni relative a ciascun prodotto deve essere basata su un sistema di poteri e deleghe formalizzato e diffuso in azienda;
- i contratti infragruppo devono prevedere l'inserimento sistematico di una "clausola 231" in base alla quale la controparte contrattuale dichiara di aver preso visione dei contenuti del Modello e del Codice Deontologico Aziendale e si impegna a rispettare le prescrizioni in essi esplicitate (Allegati C o D);

- i ruoli, i compiti e gli ambiti di attività di competenza dei soggetti coinvolti nella gestione di rapporti infragruppo, che non sono destinatari di deleghe e poteri formalizzati devono essere definiti nell'ambito di *job description* o di direttive organizzative interne che descrivono in modo esplicito il perimetro di azione e di responsabilità;
- deve essere rispettato il principio di segregazione dei compiti tra i differenti soggetti coinvolti nella gestione dei rapporti infragruppo (con particolare riferimento alle operazioni di vendite infragruppo), sia nella fase di redazione dei contratti, sia nella fase di gestione ed evasione degli ordini;
- i rapporti infragruppo devono essere regolati da procedure e disposizioni organizzative che disciplinino le attività dei soggetti coinvolti nel processo;
- la tracciabilità nell'ambito della gestione dei rapporti infragruppo deve essere garantita:
 - dal flusso documentale generato nell'ambito dei rapporti stessi (tra i servizi aziendali e tra le Società del Gruppo coinvolte);
 - dall'esistenza di contratti formalizzati e della documentazione amministrativo-contabile;
- al fine di consentire la ricostruzione delle responsabilità e delle motivazioni delle scelte effettuate, ciascun servizio deve essere responsabile dell'archiviazione e della conservazione della documentazione di competenza prodotta anche in via telematica o elettronica.
- Devono essere previsti specifici audit finalizzati a verificare l'esistenza e la congruità economica delle transazioni *intercompany* regolate nell'ambito di contratti formalizzati e conseguentemente fatturate e contabilizzate;
- i rapporti infragruppo devono essere regolati da procedure e disposizioni organizzative che disciplinino le attività dei soggetti coinvolti nel processo. Con particolare riferimento alle compravendite infragruppo, devono essere disciplinati da procedure formalizzate i seguenti ambiti di attività rilevanti:
 - gestione delle compravendite
 - gestione degli incassi e delle riconciliazioni bancarie.

C.4.8 PRINCIPI SPECIFICI E COMPONENTI DEL SISTEMA DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO RELATIVI AL PROCESSO SENSIBILE DI SEGUITO RICHIAMATO

➤ *Gestione della fiscalità*

- Devono essere osservate rigorosamente tutte le disposizioni normative, anche regolamentari, a disciplina degli adempimenti di natura fiscale, anche con riferimento al consolidamento fiscale ed alle regole in materia di transfer pricing, ove applicabili;
- devono essere osservate rigorosamente tutte le circolari, istruzioni e risoluzioni emanate dalle Autorità pubbliche competenti (Agenzia delle Entrate, Ministero delle Finanze ecc.) e le policy e procedure della Società e di Smiths Group in materia di predisposizione delle dichiarazioni fiscali e liquidazione e calcolo dei tributi;
- deve essere garantita la più ampia diffusione e conoscenza a livello aziendale delle suddette policy e procedure;

- devono essere previste ed implementate specifiche forme di monitoraggio e controllo delle scadenze relative agli adempimenti di natura fiscale;
- nella pianificazione delle proprie politiche fiscali, dovranno essere privilegiati approcci e logiche di natura prudenziale, nel rispetto rigoroso della normativa e delle procedure aziendali applicabili;
- tutti i rapporti infragruppo devono essere regolati nell'ambito di contratti formalizzati, autorizzati e firmati coerentemente con il sistema di poteri e deleghe vigenti;
- i rapporti con i consulenti coinvolti nel Processo in esame devono essere debitamente formalizzati per iscritto, mediante un contratto sottoscritto secondo il sistema di poteri in essere e nel quale deve essere inserita apposita clausola di impegno al rispetto del Modello e del Codice Deontologico Aziendale della Società.

C.4.9 PRINCIPI SPECIFICI E COMPONENTI DEL SISTEMA DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO RELATIVI AL PROCESSO SENSIBILE DI SEGUITO RICHIAMATO

- *Predisposizione delle comunicazioni ai soci e/o al mercato relative alla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società*

Si rimanda alle regole di condotta, le prescrizioni specifiche e i principi di controllo specifici previsti per il Processo in esame nell'ambito della Parte Speciale B "Reati societari".

C.5 Sistema di *policy* e procedure applicabili negli specifici Processi Sensibili

Come già anticipato nel Capitolo 4 della Parte Generale, la Società si è dotata di un sistema di Policy e Procedure aziendali (il cui elenco è allegato al Modello, Allegato F) emanate a livello di Gruppo e a livello locale e applicabili anche alle attività svolte nei Processi Sensibili sopra richiamati.

Tali Policy e le Procedure integrano e completano i principi e le regole di condotta, di comportamento (generalmente e specifici), nonché i componenti del sistema di organizzazione, gestione e controllo richiamati in precedenza e sono, quindi, da considerarsi parte integrante dei protocolli organizzativi definiti nel presente Modello.

PARTE SPECIALE “D” – DELITTI CONTRO L’INDUSTRIA E IL COMMERCIO

D.1 Le fattispecie di delitti contro l’industria e il commercio

Si riportano di seguito le fattispecie di reato richiamate dall’art. 25-*bis*.1 del Decreto in materia di industria e commercio:

- **Turbata libertà dell’industria o del commercio (art. 513 c.p.)** – La norma punisce chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l’esercizio di un’industria o di un commercio, se il fatto non costituisce un più grave reato.
- **Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-*bis* c.p.)** – Il Reato si realizza allorquando, nell’esercizio di un’attività commerciale, industriale o comunque produttiva, si compiano atti di concorrenza con violenza o minaccia.
- **Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)** – La norma punisce chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all’industria nazionale.
- **Frode nell’esercizio del commercio (art. 515 c.p.)** – La norma punisce chiunque, nell’esercizio di un’attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all’acquirente una cosa mobile per un’altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto.
- **Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)** – La norma punisce chiunque, detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell’ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull’origine, provenienza o qualità dell’opera o del prodotto, se il fatto non è previsto come reato da altra disposizione di legge.
- **Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-*ter* c.p.)** – La norma punisce chi, potendo conoscere dell’esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso, salva l’applicazione degli articoli 473 c.p. (contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero brevetti, modelli e disegni) e 474 c.p. (introduzione nello stato e commercio di prodotti falsi).

D.2 Processi sensibili

I Processi identificati come a rischio di commissione dei Reati ai sensi del Decreto sono emersi dall’analisi di *Control & Risk Self assessment* (cfr. Capitolo 2 “Processo di redazione e implementazione del Modello”).

Con riferimento specifico ai reati contro l’industria e il commercio ai fini della presente Parte Speciale, i Processi Sensibili sono i seguenti:

- Approvvigionamento di beni destinati alla commercializzazione (impianti);
- Approvvigionamento di beni per attività di post-vendita e manutenzione (pezzi di ricambio, attrezzatura tecnica)
- Negoziazione/stipulazione/esecuzione di contratti/accordi attivi con soggetti privati.

D.3 Principi generali di condotta e comportamento e di assetto del sistema di organizzazione, gestione e controllo

La presente sezione contiene le Regole di condotta generali che dovranno essere seguite dai Destinatari al fine di prevenire il verificarsi dei Reati descritti nel paragrafo D.1.

Al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei delitti contro l'industria ed il commercio, i Destinatari coinvolti nello svolgimento delle attività nelle aree a rischio reato, sono tenuti al rispetto dei seguenti principi di condotta:

- astenersi dal porre in essere o partecipare alla realizzazione di condotte tali che, considerate individualmente o collettivamente, possano integrare le fattispecie di reato sopra indicate;
- astenersi dal porre in essere e adottare comportamenti che, sebbene non integrino, di per sé, alcuna delle fattispecie dei reati indicati nella presente Parte Speciale, possano potenzialmente diventare idonei alla realizzazione dei reati medesimi;
- osservare rigorosamente tutte le leggi e i regolamenti che disciplinano i diritti di proprietà intellettuale e/o la provenienza o origine delle merci.

A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, ai Destinatari della presente Parte Speciale, è fatto divieto in particolare di:

- compiere atti di concorrenza con violenza o minaccia nei confronti di società concorrenti della Società;
- consegnare all'acquirente un prodotto diverso per origine, provenienza, qualità o quantità rispetto a quello concordato;
- mettere in commercio prodotti industriali con nomi, marchi o segni distintivi atti ad indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dei prodotti medesimi;
- fabbricare o adoperare industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale in titolarità di terzi;
- introdurre nel territorio dello Stato, detenere per la vendita, porre in vendita con offerta diretta ai consumatori o mettere comunque in circolazione beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale in titolarità di terzi.

D.4 Principi specifici e componenti del sistema di organizzazione, gestione e controllo

In tema di rapporti con le imprese concorrenti, la Società è tenuta a rispettare i principi di leale concorrenza contenuti nella Guida Etica e tra essi, in particolare, il divieto di porre in essere accordi o comportamenti tesi ad accordarsi con i concorrenti sul prezzo o su una componente del prezzo dei beni venduti, oppure a limitare l'accesso al mercato a un terzo concorrente o a spartirsi i mercati e le fonti di approvvigionamento.

Nell'ambito degli approvvigionamenti dei prodotti, la Società è tenuta a rispettare le procedure indicate nel "Manuale della Qualità" e ad effettuare specifici controlli circa la conformità dei prodotti ricevuti dai propri fornitori rispetto alle specifiche richieste dei clienti.

D.5 Sistema di *policy* e procedure applicabili negli specifici Processi Sensibili

Come già anticipato nel Capitolo 4 della Parte Generale, la Società si è dotata di un sistema di *Policy* e Procedure aziendali (il cui elenco è allegato al Modello, Allegato F) emanate a livello di Gruppo e a livello locale e applicabili anche alle attività svolte nei Processi Sensibili sopra richiamati.

Tali *Policy* e le Procedure integrano e completano i principi e le regole di condotta, di comportamento (generali e specifici), nonché i componenti del sistema di organizzazione, gestione e controllo richiamati in precedenza e sono, quindi, da considerarsi parte integrante dei protocolli organizzativi definiti nel presente Modello.

PARTE SPECIALE “E” – DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE E DI IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE

E.1 Le fattispecie di delitti contro la personalità individuale e di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

Si indicano di seguito le fattispecie di reato astrattamente configurabili nell'ambito delle attività svolte da Smiths:

- **Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.)** – La norma chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento.
- **Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.)** – La norma chiunque induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto ovvero ne favorisce o sfrutta la prostituzione. Vi incorre chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa fra i quattordici ed i sedici anni, in cambio di denaro o di altra utilità economica, salvo che il fatto costituisca più grave reato.
- **Iniziativa turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.)** – La norma chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività.
- **Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.)** – La norma punisce chiunque: recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori; utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno. È prevista un'aggravante se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia. Gli indici dello sfruttamento sono: la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato; la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie; la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro; la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.
- **Adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.)** – La norma punisce chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, adesci un minore di anni sedici. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore

attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione.

- **Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286, art. 12 comma 3, 3-bis, 3-ter e 5)** – La norma punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente nel caso in cui: a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone; b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti; e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti. Se i fatti appena menzionati sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) la pena è aumentata. La pena è altresì aumentata se i fatti: sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento; sono commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto. Al di fuori di questi casi, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, è punito chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata.
- **Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato (Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286, art. 22 comma 12-bis)** – Il reato si configura allorché il Datore di Lavoro occupa alle proprie dipendenze lavoratori: privi del permesso di soggiorno; il cui permesso di soggiorno è scaduto e non è stato richiesto il rinnovo nei termini di legge; il cui permesso di soggiorno è stato revocato o annullato. Il predetto reato comporta la responsabilità amministrativa di cui al Decreto quando: i lavoratori reclutati sono in numero superiore a tre; trattasi di minori in età non lavorativa; i lavoratori intermediati sono esposti a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

E.2 Processi sensibili

I Processi identificati come a rischio di commissione dei Reati ai sensi del Decreto sono emersi dall'analisi di *Control & Risk Self assessment* (cfr. Capitolo 2 "Processo di redazione e implementazione del Modello").

Con riferimento specifico ai reati contro l'industria e il commercio ai fini della presente Parte Speciale, i Processi Sensibili sono i seguenti:

- Selezione e gestione delle risorse umane;

- Negoziazione/stipulazione/esecuzione di contratti/accordi attivi con soggetti privati.

E.3 Principi generali di condotta e comportamento e di assetto del sistema di organizzazione, gestione e controllo

La presente sezione contiene le Regole di condotta generali che dovranno essere seguite dai Destinatari al fine di prevenire il verificarsi dei Reati descritti nel paragrafo E.1.

L'attività di selezione del personale potrebbe presentare profili di rischio in relazione al delitto di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare nel caso in cui, ad esempio, il Datore di Lavoro della Società occupi alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno.

Alla Funzione Risorse Umane è fatto obbligo di:

- in caso di ricorso a Società esterna, ricorrere alle Agenzie per il lavoro iscritte all'albo istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
- garantire l'esistenza della documentazione attestante il corretto svolgimento delle procedure di selezione ed assunzione, in conformità a quanto previsto dalle linee guida del processo di selezione;
- con riferimento all'assunzione di cittadini di paesi terzi:
 - verificare che siano in possesso di regolare permesso di soggiorno che abiliti al lavoro (non scaduto o revocato o annullato);
 - verificare che, in caso di permesso di soggiorno scaduto, sia stata presentata richiesta di rinnovo entro il termine previsto dalla normativa (documentata dalla relativa ricevuta postale);
- monitorare la validità dei documenti dei Dipendenti cittadini di stati terzi e sollecitare il rinnovo degli stessi almeno un mese prima della scadenza indicata sul permesso di soggiorno.

Nell'ambito dei citati comportamenti è fatto divieto di assumere personale, anche per contratti temporanei, senza il rispetto delle normative vigenti in materia previdenziale, fiscale, assicurativa e sulla disciplina dell'immigrazione, ecc.

La negoziazione/stipulazione/esecuzione di contratti/accordi attivi con soggetti privati (quali ad esempio fornitori), così come la gestione dei contratti d'appalto, d'opera o di somministrazione potrebbe astrattamente presentare profili di rischio in relazione al delitto di impiego di cittadini di stati terzi il cui soggiorno è irregolare nel caso in cui, ad esempio, il Datore di Lavoro si rivolga a fornitori che impiegano lavoratori cittadini di stati terzi privi del permesso di soggiorno.

Il Datore di Lavoro e gli altri Destinatari coinvolti nella gestione della suddetta attività devono inserire nei contratti con i suddetti fornitori apposite clausole che specificino:

- che l'impresa interessata dichiara di conoscere e rispettare le disposizioni di cui al D. Lgs. 231/2001, nonché di attenersi ai principi del Codice Deontologico Aziendale;
- che l'impresa interessata dichiara di impiegare alle proprie dipendenze esclusivamente personale assunto con regolare contratto di lavoro, nel pieno rispetto

della normativa vigente in materia previdenziale, fiscale, assicurativa e sulla disciplina dell'immigrazione;

- che, in caso di ricorso ad agenzie esterne, l'impresa interessata dichiara di ricorrere esclusivamente ad Agenzie per il lavoro iscritte all'albo istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali a cui richiede evidenza della corresponsione dei trattamenti retributivi e dei contributi previdenziali (c.d. DURC – Documento Unico di Regolarità Contributiva);
- che la non veridicità delle suddette dichiarazioni costituisce grave inadempimento, ai sensi dell'art. 1455 c.c.

Il Datore di Lavoro deve:

- rispettare i principi di comportamento previsti nella sezione inerente la "Gestione degli acquisti di beni e servizi";
- richiedere alle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione:
 - copia del permesso di soggiorno/carta di soggiorno dei lavoratori cittadini di stati terzi impiegati;
 - in caso di permesso di soggiorno scaduto, copia della ricevuta postale attestante la presentazione della richiesta di rinnovo entro il termine previsto dalla normativa;
 - in caso di impiego di manodopera reclutata presso agenzie di lavoro, copia delle evidenze inerenti alla corresponsione dei trattamenti retributivi e dei contributi previdenziali.

E.4 Sistema di *policy* e procedure applicabili negli specifici Processi Sensibili

Come già anticipato nel Capitolo 4 della Parte Generale, la Società si è dotata di un sistema di *Policy* e Procedure aziendali (il cui elenco è allegato al Modello, Allegato F) emanate a livello di Gruppo e a livello locale e applicabili anche alle attività svolte nei Processi Sensibili sopra richiamati.

Tali *Policy* e le Procedure integrano e completano i principi e le regole di condotta, di comportamento (generali e specifici), nonché i componenti del sistema di organizzazione, gestione e controllo richiamati in precedenza e sono, quindi, da considerarsi parte integrante dei protocolli organizzativi definiti nel presente Modello.

PARTE SPECIALE “F” - REATI IN TEMA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

F.1 Le fattispecie di reati in tema di salute e sicurezza sul lavoro

I reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro previsti dal Decreto che sono configurabili nell'ambito delle attività svolte da Smiths Detection Italia S.r.l. sono i seguenti:

- **Omicidio colposo (art. 589 c.p.)**

L'art. 25-*septies*, primo comma, del Decreto introduce, quale reato sanzionato ai sensi del Decreto stesso, il delitto di omicidio colposo commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2², del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ovvero del D. Lgs. n. 81/2008.

L'art. 25-*septies*, secondo comma, sanziona altresì il delitto di omicidio colposo di cui all'art. 589 c.p. qualora esso sia commesso, in generale, con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

Ai sensi dell'art. 589 del Codice penale, commette tale fattispecie di reato “*chiunque cagiona per colpa la morte di una persona*”; ai sensi del terzo comma del detto articolo, costituisce circostanza aggravante l'aver commesso il fatto con violazione delle “*norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro*”.

Tale ipotesi di reato potrebbe configurarsi nel caso in cui la violazione colposa delle norme sulla tutela della sicurezza e salute sul lavoro, adottate in azienda, determini un incidente sul lavoro che cagioni la morte di un dipendente di Smiths Detection Italia S.r.l. Ad esempio, in ipotesi di morte a seguito di un incendio divampato nei locali aziendali a causa di un cortocircuito di un macchinario difettoso, in relazione al quale era stata negligenzemente omessa, da parte dei soggetti aziendali a ciò preposti, la periodica verifica di funzionalità e sicurezza.

- **Lesioni personali colpose gravi e gravissime (art. 590 c.p.)**

² Tale ultima disposizione stabilisce che, nei casi previsti dall'art. 55, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 81/2008, ovvero nelle ipotesi in cui il datore di lavoro omette la valutazione dei rischi e l'adozione del documento di cui all'art. 17, comma 1, lett. a), ovvero lo adotta in assenza degli elementi di cui alle lettere a), b), d) ed f) dell'art. 28, e viola le disposizioni di cui all'art. 18, comma 1, lett. q) e z) prima parte, si applica la pena dell'arresto da sei mesi a un anno e sei mesi se la violazione è commessa:

a) nelle aziende di cui all'art. 31, comma 6, lett. a, b, c, d, f, ovvero:

- aziende industriali di cui all'art. 2 del D. Lgs. 334/99, soggette all'obbligo di notifica o rapporto;

- nelle centrali termoelettriche;

- negli impianti ed installazioni nucleari o che impiegano a qualsiasi titolo materiale radioattivo o che smaltiscono rifiuti radioattivi (D. Lgs. 230/1995, artt. 7, 28 e 33);

- nelle aziende per la fabbricazione e il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni;

- nelle industrie estrattive con oltre 50 lavoratori.

b) nelle aziende che svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi biologici “gravi” (art. 268, I comma, lett. c e d), da atmosfere esplosive, cancerogeni mutanti e da attività di manutenzione, rimozione, smaltimento e bonifica di amianto;

c) per le attività disciplinate dal titolo IV (“cantieri temporanei o mobili”) del D. Lgs. n. 81/2008 e caratterizzate dalla compresenza di più imprese e la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini-giorno.

L'art. 25-*septies* introduce altresì, quale reato sanzionato dal Decreto, il delitto di lesioni personali colpose di cui all'articolo 590, terzo comma, c.p., commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

Ai sensi dell'art. 590 c.p., commette tale fattispecie di reato "*chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale*"; costituisce circostanza aggravante, ai sensi del terzo comma del detto articolo, il fatto di aver cagionato la lesione personale con violazione delle "*norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro*".

Per lesioni gravi si intendono quelle consistenti in una malattia che metta in pericolo la vita o provochi una incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un periodo superiore ai quaranta giorni, oppure in un indebolimento permanente di un senso o di un organo; per lesioni gravissime si intendono la malattia probabilmente insanabile, la perdita di un senso, di un arto, di un organo o della capacità di procreare, la difficoltà permanente nella favella, la deformazione o lo sfregio permanente del viso.

Tale ipotesi di reato potrebbe configurarsi nel caso in cui la violazione colposa delle norme sulla tutela della sicurezza e salute sul lavoro determini un incidente sul lavoro che cagioni a un dipendente di Smiths Detection Italia S.r.l. una lesione personale grave ovvero gravissima.

Ad esempio, qualora un dipendente di Smiths Detection Italia S.r.l., addetto al funzionamento di un macchinario, subisca una lesione ad un arto – giudicata guaribile in oltre 40 giorni - a cagione del malfunzionamento del detto macchinario, non riparato tempestivamente nonostante la tempestiva segnalazione proveniente dal dipendente stesso.

F.2 Processo di gestione dei rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro

Come anticipato nel capitolo 2 dedicato alla descrizione dell'approccio metodologico adottato per l'aggiornamento del Modello, con specifico riferimento alle analisi e valutazioni condotte in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro, per sua natura tema pervasivo di ogni ambito ed attività aziendale, l'attenzione è stata posta su quello che può essere definito il sistema di "gestione dei rischi in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro".

Tale scelta è derivata dalla considerazione che non risulta possibile ed efficace ai fini del presente documento la definizione di aree/processi sensibili, secondo l'accezione di cui al presente Modello, nei quali si potrebbero manifestare i reati previsti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ma risulta più agevole ricondurre la disciplina e le prescrizioni a detto unico processo.

Il rischio di potenziale commissione dei reati in oggetto è infatti, per la natura di tali fattispecie delittuose, potenzialmente "presente" in tutte le attività operative svolte dai dipendenti o da collaboratori all'interno del luogo di lavoro di Smiths Detection Italia S.r.l.

In particolare, il rischio potenziale, in termini di probabilità di accadimento di uno dei reati legati alla salute e sicurezza sul lavoro e in termini di gravità della violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, può essere valutato in correlazione alle caratteristiche delle attività svolte nei luoghi di lavori della Società. In conseguenza di ciò, anche il sistema dei controlli esistente per mitigare il livello di rischio identificato può essere più o meno articolato. Tuttavia, alla luce delle attività svolte dalla Società si ritiene che il rischio di commissione di uno dei reati legati alla salute e sicurezza è, seppure presente, valutato essere poco rilevante.

Possono essere considerati coinvolti nella gestione dei rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro tutti i Dipendenti e Collaboratori, a prescindere dalla loro collocazione, dalla forma della loro collaborazione con la società, dalle loro mansioni svolte, dal loro livello gerarchico, in quanto sono obbligati a svolgere le loro attività nel rispetto del sistema delle regole e norme di riferimento, e ad adempiere agli obblighi e a rispettare le prescrizioni e divieti definiti nel suddetto sistema.

Il sistema di regole e norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro è composto dalle regole di condotta generali, dai principi di controllo e dalle prescrizioni specifiche definite nei paragrafi D.3 e D.4. sia dalla normativa vigente e dalle norme/linee guida a riguardo.

Le prescrizioni contenute nelle norme e nelle linee guida contenute o richiamate nel D.lgs. 81/08 sono quindi da considerarsi complementari a quelle esplicitamente previste nel presente Modello.

Oltre agli aspetti trasversali del processo, come illustrato sopra, la gestione dei rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro prevede anche delle attività specifiche, demandate a figure aziendali dedicate a cui sia stato attribuito un ruolo in materia di salute e sicurezza sul lavoro (con il supporto di altri soggetti aziendali ove necessario/opportuno).

Questo processo può essere suddiviso nelle seguenti fasi e attività specifiche:

- Identificazione dei pericoli per la sicurezza e per la salute dei lavoratori;
- classificazione dei pericoli;
- Valutazione dei rischi [anche da interferenza];
- Individuazione delle misure di prevenzione e di protezione;
- Definizione di un piano di intervento di attuazione delle misure di prevenzione e di protezione;
- Formazione ed informazione del personale coinvolto;
- Realizzazione degli interventi pianificati;
- Attività di monitoraggio e controllo.

F.3 Principi generali di condotta e comportamento e di assetto del sistema di organizzazione, gestione e controllo

La presente sezione contiene le Regole di condotta generali che dovranno essere seguite dai Destinatari al fine di prevenire il verificarsi dei Reati descritti nel paragrafo F.1.

Tutti dipendenti e collaboratori della Società, sono tenuti a:

- rispettare le norme, gli obblighi e i principi posti dalla normativa vigente e dalle norme/linee guide in materia di salute e sicurezza elencate nel paragrafo F.2;
- rispettare le regole di condotta generale, i principi di controllo e le prescrizioni specifiche formulate nel presente Modello;

- promuovere il rispetto delle suddette norme, regole e principi e ad assicurare l'osservanza degli adempimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- adottare una condotta di massima collaborazione e trasparenza e rispettare i principi di condotta e comportamento specificati nel paragrafo A.4.2 nei rapporti con gli enti pubblici competenti in materia salute e sicurezza sul lavoro, sia in fase di stesura e comunicazione di eventuali dichiarazioni, sia in occasione di accertamenti/verifiche ispettive;
- promuovere l'informazione e formazione interna in tema di rischi specifici connessi allo svolgimento delle proprie mansioni e attività, di struttura e regolamento aziendale in materia di salute e sicurezza, procedure e misure di prevenzione e protezione e/o prendere atto dell'informazione fornita e/o partecipare attivamente ai corsi di formazione;
- utilizzare correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, i materiali, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza;
- segnalare ai Responsabili o ai soggetti responsabili per la gestione della salute e sicurezza violazioni delle norme definite ed ogni situazione di pericolo potenziale o reale.

F.4 Principi specifici e componenti del sistema di organizzazione, gestione e controllo

Esistenza e diffusione di disposizioni organizzative e di un sistema formalizzato di ruoli, poteri e deleghe in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento a:

- Individuazione dei Datori di Lavoro all'interno del Consiglio di Amministrazione e/o dei Delegati del Datore di Lavoro, in conformità con le disposizioni previste dalla normativa, formalizzazione della nomina in un documento e comunicazione del nominativo;
- Individuazione dei Dirigenti e Preposti della sicurezza in conformità con le disposizioni previste dalla normativa, formalizzazione della nomina in un documento e comunicazione del nominativo;
- Individuazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione per ogni "unità produttiva", in conformità con le disposizioni previste dalla normativa, verifica dei requisiti formativi e professionali e formalizzazione della nomina;
- Individuazione del Medico competente, in conformità con le disposizioni a riguardo previste dalla normativa, verifica dei requisiti formativi e professionali e formalizzazione della nomina;
- Individuazione dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza in conformità con le disposizioni a riguardo previste dalla normativa, formalizzazione della individuazione in un documento e comunicazione del nominativo ai lavoratori;
- Formale costituzione del Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale;
- Esistenza di un organigramma in materia di sicurezza che illustra graficamente i soggetti delegati alla tutela dei lavoratori, i ruoli e compiti di ognuno, indicando in specifico:

- il Datore di lavoro;
- il Delegato del Datore di lavoro;
- Dirigenti e Preposti;
- il Responsabile del Servizio di Prevenzione;
- il Medico competente;
- il Rappresentante dei lavoratori;
- gli addetti alla prevenzione incendi e primo soccorso.

Esistenza di *policy*, procedure e disposizioni operative formalizzate che disciplinano le attività dei soggetti coinvolti nel processo di salute e sicurezza sul lavoro, in particolare:

- Esistenza e adeguata diffusione di una procedura che descrive le modalità per l'identificazione dei pericoli, per la valutazione dei rischi e per l'implementazione delle necessarie misure di controllo e che definisce i soggetti in capo ai quali sussiste tale obbligo. La procedura descrive i passi necessari per poter predisporre il conseguente Documento di Valutazione dei Rischi (vedi prossimo punto);
- Esistenza del Documento di Valutazione dei Rischi, in conformità a quanto disposto dagli articoli 28 e 29 del D. Lgs 81/08;
- Esistenza del Documento Unico di valutazione dei rischi da interferenze di cui all'articolo 26, comma 3 del D. Lgs. 81/08;
- Esistenza e adeguata diffusione di un Piano di Emergenza Interno, in conformità con i requisiti specificati nel D. Lgs 81/08 e dalle altre norme vigenti a disciplina dello specifico argomento;
- Esistenza di altre procedure, ordini di lavoro, ordini di servizi ed istruzioni operative che disciplinano per l'unità organizzativa di riferimento le modalità operative delle attività, delle verifiche, delle analisi, delle misure di protezione e prevenzione da svolgere in tema di salute e sicurezza;
- All'interno delle singole procedure di cui sopra sono formalizzate le modalità e responsabilità di aggiornamento, approvazione e diffusione delle procedure.

Esistenza di un programma di informazione, formazione ed addestramento periodico e sistematico dei dipendenti/collaboratori coinvolti nel processo della gestione dei rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, in conformità con quanto previsto dal D. Lgs 81/08 e tracciabilità dell'avvenuta informazione e formazione dei lavoratori, documentando in particolare:

- data di formazione;
- numero di ore dedicate alla formazione;
- nominativo del docente;
- qualifica del docente;
- destinatari del corso;

- programma;
- strumenti di formazione → con l'introduzione del comma 7-ter, all'art. 37, a seguito della L. di conversione 215/2021, le attività formative dovranno essere svolte interamente con modalità in presenza e dovranno essere ripetute con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi al fine di assicurare una più rigorosa attività di formazione e addestramento dei lavoratori;
- obiettivi che il corso si pone;
- criteri di verifica;
- nominativo dei presenti e firma di presenza;
- giudizio sull'apprendimento.

Attività di monitoraggio, di sorveglianza e di controllo operativo

1. Sistema di rilevazione degli infortuni, incidenti e non conformità:

- Esistenza di una procedura, nella quale sono definiti e sostanzianti i termini infortunio, incidente, quasi infortunio, quasi incidente e non conformità e nella quale sono specificate:
 - le metodologie e responsabilità di analisi ed indagine;
 - le iniziative prese per la riduzione delle conseguenze scaturite;
 - il controllo per la conferma dell'efficacia delle azioni preventive e correttive svolte.
- Tenuta di un apposito registro degli infortuni, incidenti, quasi infortuni, quasi incidenti e non conformità;
- Comunicazione degli infortuni all'INAIL o all'IPSEMA, in conformità con art. 18 del D. Lgs. 81/2008 e con i principi di condotta nei rapporti con gli enti pubblici competenti in materia salute e sicurezza sul lavoro specificati nella Parte Speciale A "Reati contro la Pubblica Amministrazione".

2. Sorveglianza sanitaria effettuata dal Medico competente, nei casi previsti dalla normativa vigente e in coerenza alle risultanze della valutazione dei rischi; formalizzazione del programma della sorveglianza in forma di Protocollo sanitario, verbalizzazione dei sopralluoghi effettuati, gestione della documentazione sanitaria, Relazione annuale dei dati sanitari aggregati.

3. Esecuzione di verifiche/audit periodici che sono programmati in base alla valutazione dei rischi. L'obiettivo di tale verifica è di esaminare se gli adempimenti, le norme e le prescrizioni specifiche come previsti dalla normativa vigente e dal presente Modello siano stati attuati e rispettati e se le misure di prevenzione e di protezione definite nel piano di intervento siano state implementate. Questa attività di controllo può essere suddivisa nelle seguenti fasi:

- Redazione di un piano di *audit* annuale di verifica a cura dell'RSPP ed emanato dal Datore di Lavoro;
- Redazione/aggiornamento delle procedure operative che specificano l'ambito dell'*audit*, le modalità operative dell'*audit* e i soggetti che effettuano l'*audit* (interni o esterni) e le modalità di rendicontazione e comunicazione dei risultati;

- Effettuazione di analisi documentali (ad es. analisi di registri, controllo della presenza di certificati e certificazioni, valutazione dell'adeguatezza delle procedure, istruzioni, piani d'emergenza etc. esistenti in materia di salute e sicurezza), di sopralluoghi (ad es. controllo dei dispositivi di sicurezza o della segnaletica di sicurezza) o di analisi specifiche tecniche (ad es. analisi ambientali);
- Redazione di adeguata documentazione che rapporta i dettagli delle verifiche svolte e i risultati dell'*audit*. L'*audit report* è comunicato alle seguenti figure:
 - Datore di lavoro;
 - Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (se diverso dall'auditor);
 - Medico competente;
 - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
 - OdV.

Tracciabilità e verificabilità *ex post* dei flussi informativi riferiti al Processo:

- ciascuna fase rilevante della gestione dei rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro deve risultare da apposita documentazione scritta;
- i flussi informativi tra i soggetti delegati alla tutela dei lavoratori e altri soggetti, con riguardo alle attività svolte nell'ambito del Processo in esame, sono adeguatamente salvate e archiviate in modo da garantire l'evidenza e la tracciabilità;
- le riunioni in materia di salute e sicurezza sono adeguatamente verbalizzate;
- predisposizione ed approvazione di una procedura diretta alla gestione e controllo dei dati e dei documenti che assicurino:
 - a) l'individuazione dei documenti di salute e sicurezza;
 - b) la definizione delle modalità di tenuta e archiviazione della documentazione;
 - c) l'individuazione del responsabile/dei responsabili per la gestione e l'archiviazione della documentazione;
 - d) il periodico riesame, la modifica o integrazione;
 - e) la disponibilità presso il luogo di lavoro e la diffusione a tutti gli interessati;
 - f) la sostituzione di tutti i documenti e le informazioni superate od obsolete;
 - g) l'archiviazione e conservazione ai fini legali e/o scientifici.

Altri controlli in materia di salute e sicurezza sul lavoro:

- Svolgimento di una riunione annuale del Servizio di Prevenzione e Protezione, in conformità con quanto previsto dal D. Lgs. 81/08 e verbalizzazione della riunione;
- Consultazione e comunicazione a favore del Rappresentante dei lavoratori, in conformità con quanto previsto dal D. Lgs. 81/08, e formalizzazione del coinvolgimento dei lavoratori in una disposizione, nel quale sono elencati gli ambiti di consultazione obbligatorie e in cui sono definite le modalità e le responsabilità per le comunicazioni ai lavoratori;

- tenuta del registro di controllo delle attrezzature e esistenza di una istruzione per la corretta alimentazione e tenuta del registro.

Controlli e prescrizioni specifiche in materia di salute e sicurezza sul lavoro connessi alla stipula di un contratto di appalto e subappalto, d'opera o di somministrazione

I controlli di cui sopra possono essere di seguito declinati nello specifico:

1. Individuazione dell'impresa o del lavoratore autonomo candidati alla stipula del contratto di appalto (o somministrazione) o d'opera, in conformità con le procedure interne relative all'approvvigionamento e con i principi previsti nel presente Modello.
2. Verifica dell'idoneità tecnico professionale³

Il datore di lavoro verifica l'idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione. Fino alla data di entrata in vigore di un apposito decreto volto a disciplinare dettagliatamente le modalità di verifica dell'idoneità tecnica e professionale, la verifica è eseguita attraverso le seguenti modalità:

 - acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;
 - acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale, ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
3. Con riferimento ai contratti di subappalto stipulati dall'appaltatore, i criteri e modalità di svolgimento dell'attività di verifica dell'idoneità tecnico-professionale già stabiliti per l'appaltatore devono essere estesi al subappaltatore.
4. Formalizzazione del contratto di appalto, d'opera o di somministrazione nelle seguenti modalità:
 - Ogni forma di collaborazione con imprese terze e con lavoratori autonomi è formalizzata in un contratto scritto che contiene apposita dichiarazione di conoscenza della normativa di cui al D. Lgs. 231/2001 e di impegno al suo rispetto.
 - Indicazione nel contratto di appalto o di somministrazione dei costi relativi alla sicurezza del lavoro⁴: Ad esclusione dei contratti stipulati per le ipotesi di somministrazione di beni e servizi essenziali, ciascun contratto di appalto e di somministrazione, deve indicare specificamente [a pena la nullità del contratto stesso] i costi relativi alla sicurezza del lavoro con particolare riferimento a quelli propri connessi allo specifico appalto. Con riferimento ai contratti di cui al precedente periodo stipulati prima del 25 agosto 2007 i costi della sicurezza del lavoro devono essere indicati entro il 31 dicembre 2008, qualora gli stessi contratti siano ancora in corso a tale data. A tali dati possono accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

³ Articolo 26, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

⁴ Articolo 26, comma 5 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

- La funzione Affari Legali e Societari e/o il Servizio di Prevenzione e Protezione effettua una verifica sulla correttezza e completezza formale del contratto e sulla sua conformità sostanziale con la normativa vigente in materia di salute e sicurezza.
 - Tutti contratti sono autorizzati e firmati in conformità con il sistema di deleghe e poteri di firma della Società.
5. Laddove possibile, le disposizioni contenute nel precedente punto 4. devono trovare applicazione anche con riferimento ai contratti di subappalto stipulato dall'appaltatore.
6. Trasmissione da parte del Committente all'appaltatore, al subappaltatore, al lavoratore autonomo nonché al soggetto somministrante delle informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui questi sono tenuti ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione all'attività del committente stesso⁵.
7. Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, i datori di lavoro appaltatori o subappaltatori devono indicare espressamente al datore di lavoro committente il personale che svolge la funzione di preposto, a seguito della introduzione del comma 8 *bis*, all'art. 26, con la novella del 2021 sopramenzionata.
8. Attività di cooperazione e di coordinamento degli interventi volti ad eliminare i rischi da interferenza⁶. Il datore di lavoro committente, l'appaltatore [ivi compreso l'eventuale subappaltatore], l'impresa somministrante e il lavoratore autonomo sono tenuti a cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto o del contratto d'opera o di somministrazione. Detti soggetti coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.
9. Redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza.⁷

Il datore di lavoro committente è tenuto a promuovere l'attività di cooperazione e coordinamento, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze [DUVRI].

È stabilito che detto DUVRI abbia data certa e sia allegato al contratto di appalto o di opera. Con riferimento ai contratti stipulati in data antecedente al 25 agosto 2007 e che risultino ancora in corso alla data del 31 dicembre 2008, il documento di cui al precedente periodo deve essere allegato entro tale ultima data.

Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.

⁵ Articolo 26, comma 1, lettera b) D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

⁶ Articolo 26, comma 2 D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

⁷ Articolo 26, comma 3 D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

PARTE SPECIALE “G” - REATI AMBIENTALI

G.1 Le fattispecie di reati ambientali (art. 25-undecies del Decreto)

Si riportano di seguito i reati ambientali previsti dal Decreto:

Attività di gestione dei rifiuti non autorizzata (Art. 256, commi 1, 3, 5 e 6, primo periodo, D. Lgs. 152/2006) – Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui taluno effettui un'attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti in mancanza delle autorizzazioni, iscrizioni o comunicazioni prescritte dalla normativa (ad esempio, in assenza dell'autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti nei casi previsti dalla legge), oppure realizzi o gestisca una discarica non autorizzata, o ancora effettui attività non consentite di miscelazione di rifiuti, ovvero misceli rifiuti aventi differenti caratteristiche (rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi) o, infine, effettui il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi.

Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (Art. 258, comma 4, secondo periodo, D. Lgs. 152/2006) – Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi e non aderiscono, su base volontaria, al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), effettuino il trasporto di rifiuti senza il formulario di identificazione ovvero indichino nel formulario stesso dati incompleti o inesatti.

Traffico illecito di rifiuti (Art. 259, comma 1, D. Lgs. 152/2006) – Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui taluno effettui una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259.

Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (Art. 260-bis commi 6, 7 e 8, D. Lgs. 152/2006) – Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui taluno, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, fornisca false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti, nonché a colui il quale inserisca un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti, oppure ometta di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti, nonché a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati o, infine, nel caso in cui il trasportatore accompagni il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata.

Inquinamento ambientale, anche colposo (artt. 452-bis e 452-quinquies c.p.) – Tali ipotesi di reato si configurano nel caso in cui taluno, abusivamente, cagiona, dolosamente o colposamente, una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Disastro ambientale (art. 452-*quater* c.p.) –La norma punisce chiunque cagiona un disastro ambientale con alternativamente:

- l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;
- l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;
- l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-*sexies* c.p.) – La norma punisce chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.

Circostanze aggravanti (art. 452-*octies* c.p.) –È previsto l'aumento di pena quando l'associazione di cui all'articolo 416 c.p. è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti contro l'ambiente di cui al Titolo VI-*bis* c.p.

La pena è aumentata quando l'associazione di cui all'articolo 416-*bis* c.p. è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal Titolo VI-*bis* c.p. ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale.

Le pene sono aumentate se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.

Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (Art. 452-*quaterdecies* c.p.) – La norma punisce chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti.

Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-*bis* c.p.) – La norma punisce:

- salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta;
- chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta;
- salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

Distruzione o deterioramento di *habitat* all'interno di sito protetto (art. 733-*bis* c.p.) – La norma punisce chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un *habitat* all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione.

Sanzioni penali (D.lgs. 152/2006, art. 137, commi 2, 3, 5, 11 e 13) – La norma punisce chiunque:

- apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del D.lgs. 152/2006, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata;
- effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del D.lgs. 152/2006, senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4;
- in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del D.lgs. 152/2006, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del D.lgs. 152/2006, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1;
- non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e articolo 104 è punito con l'arresto sino a tre anni.

La norma punisce, altresì, lo scarico nelle acque del mare, da parte di navi od aeromobili, di sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.

Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (D.lgs. 152/2006, art. 256, commi 1 lett. a) e b), 3, 5 e 6) – La norma punisce chiunque:

- effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 del D.lgs. 152/2006;
- realizza o gestisce una discarica non autorizzata;
- realizza o gestisce una discarica non autorizzata destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi;
- in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti;
- effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b).

Bonifica di siti (D.lgs. 152/2006, art. 257, commi 1 e 2) – La norma punisce chiunque:

- cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti D.lgs. 152/2006;
- omette la comunicazione di cui all'articolo 242 del D.lgs. 152/2006.

La condotta di inquinamento di cui al primo punto è aggravata dall'utilizzo di sostanze pericolose.

Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (D.lgs. 152/2006, art. 258, comma 4) – La norma punisce chi:

- predispone un certificato di analisi dei rifiuti falso in relazione alla natura, composizione e caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti;
- chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

Sanzioni (D.lgs. 152/2006, art. 279, comma 5) – La norma punisce chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del D.lgs. 152/2006, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente, che determini anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.

Legge n. 150/1992, art. 1, commi 1 e 2 – La norma punisce chi, salvo che il fatto costituisca più grave reato, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni:

- importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;
- omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;
- utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;
- trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;
- commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;

- detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione.

La condotta è aggravata in caso di recidiva e qualora il reato venga commesso nell'esercizio di attività di impresa.

Legge n. 150/1992, art. 2, commi 1 e 2 – La norma punisce chi, salvo che il fatto costituisca più grave reato, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C del Regolamento medesimo e successive modificazioni:

- importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;
- omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;
- utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;
- trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;
- commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;
- detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione, limitatamente alle specie di cui all'allegato B del Regolamento.

La condotta è aggravata in caso di recidiva e qualora il reato venga commesso nell'esercizio di attività di impresa.

Legge n. 150/1992, art. 3-bis – La norma punisce le condotte di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati (reati del Codice penale richiamati dall'art. 3-bis, 1° comma Legge 150/1992).

Legge n. 150/1992, art. 6, comma 4 – La norma punisce chi detiene esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica.

Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (Legge n. 549/1993, art. 3, comma 6) – La norma punisce chi viola le disposizioni che prevedono la cessazione e la riduzione dell'impiego (produzione, utilizzazione, commercializzazione, importazione ed esportazione) di sostanze nocive per lo strato di ozono.

Inquinamento doloso (D.lgs. 202/2007, art. 8, commi 1 e 2) – La norma punisce lo sversamento doloso di sostanze inquinanti in mare. La condotta è aggravata nel caso in cui la violazione provochi danni permanenti o di particolare gravità alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste.

Inquinamento colposo (D.lgs. 202/2007, art. 9, commi 1 e 2) – La norma punisce lo sversamento colposo di sostanze inquinanti in mare. La condotta è aggravata nel caso in cui la violazione provochi danni permanenti o di particolare gravità alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste.

G.2 Processi sensibili

I Processi identificati come a rischio di commissione dei Reati ai sensi del Decreto sono emersi dall'analisi di *Control & Risk Self Assessment* (cfr. Capitolo 2 "Processo di redazione e implementazione del Modello").

Con riferimento specifico ai reati ambientali ai fini della presente Parte Speciale, il Processo Sensibile è il seguente:

- gestione sistema ambientale.

Eventuali integrazioni potranno essere richieste a cura dell'Organismo di Vigilanza della Società, al quale viene dato mandato di identificare le relative ipotesi e di definire gli opportuni provvedimenti operativi affinché l'Organo Dirigente della Società provveda a modificare e/o integrare conseguentemente il Modello.

Di seguito, verrà fornita una descrizione sintetica del Processo Sensibile.

E.2.1 Gestione sistema ambientale

Descrizione del Processo

Il Processo si riferisce alle attività di gestione dei rifiuti, nelle tre fasi della produzione del rifiuto, della caratterizzazione del rifiuto, organizzazione della raccolta interna e/o del trasferimento al deposito temporaneo, e della gestione del deposito temporaneo, trasporto verso impianti di trattamento/recupero/smaltimento.

G.3 Principi generali di condotta e comportamento e di assetto del sistema di organizzazione, gestione e controllo

La presente sezione illustra le regole di condotta generali e di comportamento, nonché di assetto del sistema di organizzazione, gestione e controllo che, unitamente ai principi definiti al Capitolo 4 della Parte Generale in materia di componenti del sistema di controllo preventivo e ai principi specifici sanciti nel paragrafo E.4 dovranno essere seguite dai Destinatari al fine di prevenire il verificarsi dei Reati descritti nel Paragrafo G.1.

La presente Parte Speciale “G” prevede l’esplicito **divieto** – a carico dei Destinatari del presente Modello – di porre in essere comportamenti:

- tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (art.25-*undecies* del Decreto);
- che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarle;
- non in linea o non conformi con i principi e le prescrizioni contenute nel presente Modello e del Codice Deontologico Aziendale.

Tutti dipendenti e collaboratori della Società sono tenuti a:

- rispettare le norme, gli obblighi e i principi posti dalla normativa vigente in materia ambientale;
- rispettare le regole di condotta generale, i principi di controllo e le prescrizioni specifiche formulate nel presente Modello;
- promuovere il rispetto delle suddette norme, regole e principi ed assicurare gli adempimenti in materia ambientale;
- adottare una condotta di massima collaborazione e trasparenza e rispettare i principi di condotta e comportamento specificati nel paragrafo A.4.2 nei rapporti con gli enti pubblici competenti in materia ambientale, sia in fase di stesura e comunicazione di eventuali dichiarazioni, sia in occasione di accertamenti/verifiche ispettive;
- promuovere l’informazione e formazione interna in tema di rischi specifici connessi allo svolgimento delle proprie mansioni e attività, di struttura e regolamento aziendale in materia ambientale, e/o prendere atto dell’informazione fornita e/o partecipare attivamente ai corsi di formazione;
- segnalare ai Responsabili o ai soggetti responsabili per la gestione ambientale violazioni delle norme definite.

G.4 Principi specifici e componenti del sistema di organizzazione, gestione e controllo

E.4.1 PRINCIPI SPECIFICI E COMPONENTI DEL SISTEMA DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO RELATIVI AL PROCESSO SENSIBILE DESCRITTO AL PARAGRAFO E.2.1 E DI SEGUITO RICHIAMATO:

- *Gestione sistema ambientale*

- I ruoli e le responsabilità dei soggetti coinvolti nella gestione dei rifiuti devono essere previsti e formalizzati tramite *job description* o conferimento di poteri.
- Nella fase di produzione del rifiuto, i contratti di manutenzione con i clienti devono disciplinare le responsabilità della Società per la gestione e lo smaltimento dei rifiuti relativi alle risultanze degli interventi svolti dalla Società stessa presso i clienti. Se del caso, i contratti devono disciplinare anche l'utilizzo, da parte della Società, di appositi spazi per la gestione dei rifiuti presso le sedi dei clienti. In caso di depositi temporanei dei rifiuti, anche presso i clienti, gli stessi devono essere gestiti e controllati tenendo conto della tipologia e dei quantitativi di rifiuti prodotti.
- La codifica dei rifiuti prodotti e la conseguente attribuzione del codice relativo devono avvenire nel corso di un'apposita attività di verifica, che deve essere effettuata con il supporto di fornitori di servizi ambientali in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa applicabile. La differenziazione dei rifiuti deve essere svolta correttamente al fine di prevenirne la possibile miscelazione illecita.
- Il trasporto e lo smaltimento di rifiuti devono essere effettuati tramite fornitori di servizi ambientali in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa applicabile. I contratti con i fornitori di servizi di trasporto e smaltimento dei rifiuti devono prevedere clausole che disciplinino le responsabilità dei fornitori stessi e le conseguenze in capo agli stessi per inadempimenti contrattuali e violazioni della normativa ambientale.
- La documentazione relativa (ad es. contratti con i fornitori, documentazione inerente al possesso da parte degli stessi dei requisiti normativamente previsti, rapporti di controlli analitici, registri, formulari, documentazione analitica di accompagnamento) deve essere conservata in un apposito archivio.

PARTE SPECIALE “H” – DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI

H.1 Le fattispecie di delitti informatici (art. 24-*bis* del Decreto)

Si indicano di seguito le fattispecie di reato astrattamente configurabili nell'ambito delle attività svolte da Smiths:

- **Documenti informatici (art. 491-*bis* c.p.)** – La norma sanziona le condotte di falso sui documenti informatici pubblici aventi efficacia probatoria, estendendo l'applicazione delle disposizioni sulla falsità in atti (falso materiale e ideologico) alle ipotesi di falso su documento informatico.
- **Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-*ter* c.p.)** – La fattispecie di reato si configura quando taluno, abusivamente, si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo.
- **Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-*quater* c.p.)** – La norma in esame punisce chiunque al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti, codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo.
- **Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-*quater* c.p.)** – La fattispecie di reato si configura quando taluno fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe.
- **Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-*quinquies* c.p.)** – La norma in esame punisce chiunque al fine di intercettare comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero di impedirle o interromperle, si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, programmi, codici, parole chiave o altri mezzi atti ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi.
- **Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-*bis* c.p.)** – La norma punisce chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati e programmi informatici.

- **Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici pubblici o di interesse pubblico (art. 635-ter c.p.)** – La fattispecie di reato si configura quando taluno ponga in essere atti volti a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati e programmi informatici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico.
- **Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.)** – La norma punisce le condotte dirette alla distruzione e al danneggiamento di sistemi informatici o telematici altrui (o l'ostacolo al loro funzionamento) che si realizzano attraverso la distruzione e il danneggiamento di informazioni, dei dati e dei programmi, ovvero l'introduzione al loro interno o la trasmissione non autorizzata degli stessi.
- **Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 635-quater.1 c.p.)** – La norma in esame sanziona chiunque abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, dispositivi o programmi informatici allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico ovvero le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento.
- **Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblico interesse (art. 635-quinquies c.p.)** – La norma sanziona le medesime condotte descritte di cui all'articolo 635-bis, nonché chiunque attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, compie atti diretti a distruggere, danneggiare o rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblico interesse ovvero ad ostacolarne il funzionamento.
- **Frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.)** – La norma sanziona la condotta del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato.
- **Estorsione c.d. informatica (art. 629, comma 3, c.p.)** – Tale norma reprime la condotta di chi, mediante violenza o minaccia, costringendo taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.

H.2 Principi generali di condotta e comportamento e di assetto del sistema di organizzazione, gestione e controllo

La presente sezione illustra le regole di condotta generali e di comportamento, nonché di assetto del sistema di organizzazione, gestione e controllo che, unitamente ai principi definiti al Capitolo 4 della Parte Generale del Modello circa i componenti del sistema di controllo preventivo.

Si precisa che la gestione dei sistemi informatici è, in forza di un contratto infragruppo, in regolata dal Gruppo a mezzo di alcune Procedure specifiche.

La presente Parte Speciale è inerente alle condotte poste in essere dai Destinatari, che svolgono attività implicanti l'utilizzo di strumenti informatici, trattandosi di reati comuni.

In particolare, è fatto espresso divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione, anche solo in astratto o in via potenziale, di condotte che possano rientrare nelle fattispecie di cui all'art. 24-*bis* del D.lgs. 231/2001 innanzi richiamate.

I Destinatari hanno l'obbligo di rispettare i principi e le regole contenute nel Modello, nel Codice Deontologico Aziendale nonché nelle Procedure di Gruppo attinenti alla specifica area di competenza.

In particolare, i Destinatari sono tenuti ad osservare i seguenti principi di comportamento:

- garantire l'attuazione del principio di segregazione dei compiti e delle funzioni anche attraverso la predisposizione di specifiche procedure;
- garantire la tracciabilità di tutte le operazioni effettuate, prevedendo specifici obblighi di archiviazione;
- garantire che le attività a rischio prevedano i necessari controlli gerarchici, che devono essere tracciati/documentati;
- attenersi alle istruzioni impartite ai sensi del Regolamento UE/2016/679 e D. Lgs. 196/03 in tema di trattamento dei dati personali;
- attenersi a quanto disposto dalle Procedure del Gruppo e linee guida in materia di:
- utilizzare le informazioni, le applicazioni e le apparecchiature esclusivamente nell'ambito dell'attività svolta dalla società e per le specifiche finalità assegnate;
- non prestare o cedere a terzi qualsiasi apparecchiatura informatica, senza la preventiva autorizzazione del responsabile della funzione competente alla gestione dei relativi sistemi informatici;
- in caso di smarrimento o furto di qualsiasi apparecchiatura informatica della società informare tempestivamente il responsabile della funzione competente alla gestione dei relativi sistemi/dispositivi informatici;
- utilizzare la connessione internet per gli scopi e il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle attività che rendono necessario il collegamento;
- rispettare le procedure e gli standard previsti in materia di utilizzazione delle risorse informatiche, segnalando senza ritardo alle funzioni competenti eventuali utilizzi e/o funzionamenti anomali di queste ultime;
- astenersi dall'effettuare copie non specificamente autorizzate di dati e di *software*;
- osservare ogni altra norma specifica riguardante gli accessi ai sistemi e la protezione del patrimonio di dati e applicazioni della Società.

Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione o mandato, siano coinvolti nella gestione dei sistemi informativi aziendali è fatto obbligo di:

- utilizzare le risorse informatiche assegnate esclusivamente per l'espletamento della propria attività;
- custodire accuratamente le proprie credenziali d'accesso ai sistemi informativi della Società, evitando che terzi soggetti possano venirne a conoscenza;
- aggiornare le password secondo la periodicità richiesta;
- garantire la tracciabilità dei documenti prodotti attraverso l'archiviazione delle varie versioni dei documenti o comunque garantire meccanismi di tracciabilità delle modifiche;
- assicurare meccanismi di protezione dei file quali le password e la conversione dei documenti in formato non modificabile.

Nell'ambito dei citati comportamenti è fatto divieto di:

- utilizzare le risorse informatiche (es. personal computer fissi o portatili) assegnate dalla Società per finalità diverse da quelle lavorative;
- procurarsi, riprodurre, diffondere, comunicare, ovvero portare a conoscenza di terzi codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico altrui protetto da misure di sicurezza, oppure nel fornire indicazioni o istruzioni idonee a consentire ad un terzo di accedere ad un sistema informatico altrui protetto da misure di sicurezza;
- procurarsi, produrre, riprodurre, importare, diffondere, comunicare, consegnare o, comunque, mettere a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti, ovvero di favorire l'interruzione e l'alterazione del suo funzionamento, totale o parziale;
- intercettare, impedire o interrompere illecitamente comunicazioni informatiche o telematiche;
- distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati e programmi informatici.

PARTE SPECIALE “I” – REATI DI CONTRABBANDO

I.1 Le fattispecie dei reati di contrabbando (art. 25-*sexiesdecies* del Decreto)

La presente Parte Speciale è dedicata al presidio del rischio di commissione dei reati di contrabbando, di cui agli artt. 292 e ss. del Testo Unico delle Leggi Doganali (D.P.R. n. 43/1973), che rientrano tra i reati presupposto rilevanti ai fini del D.lgs. 231/2001 a seguito dell'introduzione dell'art. 25-*sexiesdecies* del Decreto.

Nell'ambito delle proprie attività, la Società si avvale di spedizionieri doganali per la gestione delle pratiche di importazione – principalmente dai Paesi extra UE– in relazione ai prodotti provenienti dal Gruppo. Sebbene le operazioni doganali siano gestite sulla base di prassi consolidate di Gruppo, l'introduzione dell'art. 25-*sexiesdecies* nel D. Lgs. 231/2001 ha reso opportuno predisporre una Parte Speciale dedicata al presidio del rischio di commissione dei reati doganali e, in particolare, del reato di contrabbando.

Si riportano di seguito in materia contrabbando previsti dal Decreto:

- **Contrabbando per omessa dichiarazione (art. 78, D. Lgs 141/2024)** – La norma punisce con la multa dal 100 per cento al 200 per cento dei diritti di confini dovuti, chiunque, omettendo di presentare la dichiarazione doganale:
 - a. introduce, fa circolare nel territorio doganale ovvero sottrae alla vigilanza doganale, in qualunque modo e a qualunque titolo, merci non unionali;
 - b. fa uscire a qualunque titolo dal territorio doganale merci unionali.
- **Contrabbando per dichiarazione infedele (art. 79, D. Lgs. 141/2024)** – La norma punisce chiunque dichiara qualità, quantità, origine e valore delle merci, nonché ogni altro elemento occorrente per l'applicazione della tariffa e per la liquidazione dei diritti in modo non corrispondente all'accertato con la multa dal 100 per cento al 200 per cento dei diritti di confine dovuti o dei diritti indebitamente percepiti o indebitamente richiesti in restituzione.
- **Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 80, D. Lgs. 141/2024)** – La norma, in particolare, punisce con la multa dal 100 per cento al 200 per cento dei diritti di confine dovuti il comandante di aeromobili o il capitano di navi che:
 - a. sbarca, imbarca o trasborda, nel territorio dello Stato, merce non unionale omettendo di presentarla al più vicino ufficio dell'Agenzia;
 - b. al momento della partenza non ha a bordo merci non unionali o in esportazione con restituzione di diritti, le quali vi si dovrebbero trovare secondo il manifesto, la dichiarazione sommaria e gli altri documenti doganali;
 - c. trasporta merci non unionali nel territorio dello Stato senza essere munito del manifesto, della dichiarazione sommaria e degli altri documenti doganali quando sono prescritti.
- **Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni (art. 81, D. Lgs. 141/2024)** – La norma punisce con la multa dal 100 per cento al 200 per cento

dei diritti di confine dovuti chiunque dà, in tutto o in parte, a merci non unionali importate in franchigia e con riduzione dei diritti stessi una destinazione o un uso diverso da quello per il quale fu concessa la franchigia o la riduzione.

- **Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 82, D. Lgs. 141/2024)** – La norma persegue e punisce chiunque usi mezzi fraudolenti allo scopo di ottenere un'indebita restituzione di diritti stabiliti per l'importazione delle materie prime impiegate nella fabbricazione di merci che si esportano con la multa dal 100 per cento al 200 per cento dell'ammontare dei diritti che indebitamente ha riscosso o tentava di riscuotere.
- **Contrabbando nell'esportazione temporanea e nei regimi di uso particolare e di perfezionamento (art. 83, D. Lgs. 141/2024)** – La norma punisce chiunque, nelle operazioni di esportazione temporanea e nei regimi di uso particolare o di perfezionamento, allo scopo di sottrarre merci al pagamento di diritti di confine che sarebbero dovuti, sottopone le merci stesse a manipolazioni artificiali ovvero usa altri mezzi fraudolenti con la multa dal 100 per cento al 200 per cento dei diritti di confine dovuti.
- **Contrabbando di tabacchi lavorati (art. 84, D. Lgs. 141/2024)** – La norma punisce chiunque introduce, vende, fa circolare, acquista o detiene a qualunque titolo nel territorio dello Stato un quantitativo di tabacco lavorato di contrabbando superiore a 15 chilogrammi convenzionali, come definiti dall'articolo 39-*quinquies* del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre, n. 504, con la reclusione da due a cinque anni.
- **Equiparazione tra delitto tentato e delitto consumato (art. 87, D. Lgs. 141/2024)** – in base a quest'ultima disposizione, in via eccezionale rispetto a quanto previsto dal Codice Penale, si applica al tentativo di contrabbando la stessa pena prevista per il reato consumato.
- **Sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui prodotti energetici (art. 40, D. Lgs. 504/1995)** – La norma in esame persegue e punisce con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa dal doppio al decuplo dell'imposta evasa, chiunque:
 - a. fabbrica o raffina clandestinamente prodotti energetici;
 - b. sottrae con qualsiasi mezzo i prodotti energetici, compreso il gas naturale, all'accertamento o al pagamento dell'accisa;
 - c. destina ad usi soggetti ad imposta od a maggiore imposta prodotti esenti o ammessi ad aliquote agevolate;
 - d. effettua operazioni di miscelazione non autorizzate dalle quali si ottengono prodotti soggetti ad una accisa superiore a quella assolta sui singoli componenti;
 - e. rigenera prodotti denaturati per renderne più facile ed elusivo l'impiego in usi soggetti a maggiore imposta;
 - f. detiene prodotti energetici denaturati in condizioni diverse da quelle prescritte per l'ammissione al trattamento agevolato;
 - g. detiene o utilizza prodotti ottenuti da fabbricazioni clandestine o da miscelazioni non autorizzate.

Il tentativo è punito con la stessa pena prevista per il reato consumato.

- **Sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui tabacchi lavorati (art. 40-bis, D. Lgs. 504/1995)** – La norma punisce, fuori dai casi di cui all'articolo 84 delle disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione, chiunque sottrae, con qualsiasi mezzo e modalità, all'accertamento o al pagamento dell'accisa, i tabacchi lavorati di cui al titolo I, capo III-bis, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, con la reclusione da due a cinque anni.

Il tentativo è punito con la stessa pena prevista per il reato consumato.

- **Vendita di tabacchi lavorati senza autorizzazione o acquisto da persona non autorizzate alla vendita (art. 40-quinquies, D. Lgs. 504/1995)** – La norma punisce con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 10.000 chiunque, senza autorizzazione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, vende o pone in vendita tabacchi lavorati, o chi acquista questi ultimi da persona non autorizzata alla vendita.
- **Fabbricazione clandestina di alcole e di bevande alcoliche (art. 41, D. Lgs. 504/1995)** – La norma persegue e punisce con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa dal doppio al decuplo dell'imposta evasa chiunque fabbrica clandestinamente alcole o bevande alcoliche.
- **Associazione a scopo di fabbricazione clandestina di alcole o di bevande alcoliche (art. 42, D. Lgs. 504/1995)** – La norma punisce, con la reclusione da tre mesi a un anno, chiunque si associ, tra tre o più persone, allo scopo di fabbricare clandestinamente alcole o bevande alcoliche, per il solo fatto dell'associazione.
- **Sottrazione all'accertamento ed al pagamento dell'accisa sull'alcole e sulle bevande alcoliche (art. 43, D. Lgs. 504/1995)** – La norma persegue e punisce con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa dal doppio al decuplo dell'imposta evasa, chiunque:
 - a. sottrae con qualsiasi mezzo alcole o bevande alcoliche all'accertamento o al pagamento dell'accisa;
 - b. detiene alcole denaturato in condizioni diverse da quelle prescritte o lo destina ad usi diversi da quelli dai quali è stata concessa l'esenzione.

Il tentativo è punito con la stessa pena prevista per il reato consumato.

- **Alterazione di congegni, impronte e contrassegni (art. 46, D. Lgs. 504/1995)** – La norma punisce, con la reclusione da uno a cinque anni chiunque, al fine di sottrarre prodotto all'accertamento:
 - a. contraffà, altera, rimuove, guasta o rende inservibili misuratori, sigilli, bolli, punzoni, marchi di verifica od altri congegni, impronte o contrassegni prescritti dall'amministrazione finanziaria o apposti dalla Guardia di finanza;
 - b. fa uso di sigilli, bolli, punzoni, marchi di verifica od altre impronte o contrassegni prescritti dall'amministrazione finanziaria o apposti dalla Guardia di finanza contraffatti od alterati, ovvero senza autorizzazione.

Inoltre, la norma punisce con la reclusione da uno a sei mesi chiunque detiene, senza autorizzazione, sigilli, bolli o punzoni identici a quelli usati dall'amministrazione finanziaria o dalla Guardia di finanza, anche se contraffatti.

- **Deficienze ed eccedenze nel deposito e nella circolazione dei prodotti soggetti ad accisa (art. 47, D. Lgs. 504/1995)** – La norma riporta le sanzioni amministrative previste nei casi in cui venissero riscontrate deficienze o eccedenze nella verifica dei depositi fiscali:
 - in caso di deficienze riscontrate nella verifica dei depositi fiscali, se queste ultime risultano di entità superiore al 2 per cento oltre il calo consentito si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro dal doppio al triplo della relativa accisa, mentre, se risultano di entità superiore al 10 per cento oltre il calo consentito, si applicano le pene previste per il tentativo di sottrazione del prodotto al pagamento dell'accisa. Nel caso di prodotti denaturati, se la deficienza eccede l'uno per cento oltre il calo consentito, l'esercente è punito, indipendentemente dal pagamento dell'accisa commisurata all'aliquota più elevata gravante sul prodotto, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 10.000;
 - in caso di eccedenze di prodotti nei depositi fiscali e per le eccedenze di prodotti denaturati non rientranti nei limiti delle tolleranze ammesse, ovvero non giustificate dalla prescritta documentazione si applicano le pene previste per la sottrazione dei prodotti all'accertamento o al pagamento dell'accisa, salvo che venga dimostrata la legittima provenienza dei prodotti ed il regolare assolvimento dell'imposta, se dovuta.
- **Irregolarità nella circolazione (art. 49, D. Lgs. 504/1995)** – La norma riporta la presunzione *iuris tantum* per qualificare come di 'illecita provenienza' i prodotti sottoposti ad accisa che, anche se destinati ad usi esenti od agevolati - ad esclusione dei tabacchi lavorati, del vino e delle bevande fermentate diverse dal vino e della birra - vengono trasportati senza la specifica documentazione prevista in relazione a detta imposta, ovvero con documento falso od alterato o che non consente di individuare i soggetti interessati all'operazione di trasporto, la merce o la quantità effettivamente trasportata. In tali casi, la norma punisce il trasportatore e lo speditore con le pene previste per la sottrazione del prodotto all'accertamento o al pagamento dell'imposta, salvo il caso in cui sia dimostrata la legittima provenienza dei prodotti ed il regolare assolvimento dell'imposta, a cui consegue l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 516 euro a 3098 euro.

I.2 Principi generali di condotta e comportamento e di assetto del sistema di organizzazione, gestione e controllo

Alla luce di quanto sopra, la presente Parte Speciale è finalizzata a individuare i principi comportamentali e i presidi organizzativi che i Destinatari del Modello sono tenuti ad osservare, al fine di prevenire condotte illecite rilevanti ai fini del Decreto.

In particolare, è fatto divieto di porre in essere comportamenti o concorrere alla realizzazione di condotte che possano rientrare nelle fattispecie di cui all'art. 25-*sexiesdecies* del D. Lgs. 231/2001 innanzi richiamate.

Sono altresì proibite le violazioni ai principi ed alle regole previste nel Codice Deontologico Aziendale, nelle procedure operative e nel presente Capitolo di Parte Speciale.

- **Gestione degli adempimenti doganali**

Nell'ambito delle attività compiute dalla Società, la gestione degli adempimenti doganali potrebbe presentare profili di rischio in relazione ai reati di contrabbando, in particolare con riferimento alle operazioni di importazione.

Tali rischi potrebbero emergere, ad esempio, qualora i Destinatari coinvolti nelle attività doganali dolosamente sottraessero i prodotti della Società al pagamento dei diritti di confine, mediante la dichiarazione di quantità o tipologie di merci non conformi.

Sebbene l'attività di esportazione risulti residuale e limitata a specifiche circostanze, i Destinatari sono comunque tenuti ad osservare le prescrizioni del presente Capitolo di Parte Speciale, le previsioni di legge esistenti in materia nonché le norme comportamentali richiamate all'interno del Codice Deontologico Aziendale ed in particolare:

- verificare il corretto possesso delle autorizzazioni/certificazioni per svolgere l'attività;
- verificare che siano rispettate le formalità documentali di carattere doganale sia in ordine al valore dei dazi doganali che delle accise che dell'IVA sulle importazioni;
- verificare gli adempimenti connessi all'origine preferenziale (o non) delle merci o sul cd. "made in";
- verificare l'effettiva corrispondenza della consistenza delle merci oggetto di importazione e/o esportazione rispetto alla documentazione comprovante sia in termini di tipologia della merce che di quantità;
- verificare che il sistema di logistica consenta di poter distinguere l'ubicazione delle merci unionali da quelle non unionali;
- verificare che sia previsto un confronto aziendale tra il controllo interno contabile, l'ufficio acquisti e l'ufficio vendite;
- verificare che sia gestita periodicamente un'attività di inventario di modo che si possa procedere ad eventuali verifiche e rettifiche contabili;
- verificare l'eventuale sussistenza di registrazioni errate o incomplete nel sistema contabile;
- verificare la correttezza e congruenza delle dichiarazioni doganali anche ove gestite da terzi spedizionieri;
- verificare che siano rispettate le procedure interne stabilite dalla società per la gestione delle unità di carico e per le attività di magazzinaggio, ed effettuare delle verifiche a campione con cadenza regolare;

- verificare l'integrità dei sigilli delle merci in entrata o che non vi siano ipotesi di manomissione di sigilli e in tali casi allertare immediatamente il superiore gerarchico e l'Organismo di Vigilanza.

ALLEGATI

- Codice deontologico aziendale
- Allegato A: Organigramma aziendale
- Allegato B: Facsimile dichiarazione dipendenti
- Allegato C: Facsimile clausole contrattuali
- Allegato D: Facsimile addendum contrattuale
- Allegato E: Facsimile dichiarazioni lavoratori somministrati
- Allegato F: Elenco delle direttive, *policies* e procedure applicabili alle attività svolte nei Processi Sensibili